



TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. VII PENALE

Proc. pen. n. 54772/13 R.G.N.R. e n. 1351/18 R.G. Trib. nei confronti di Scaroni + altri

NOTE D'UDIENZA

La sottoscritta, Avv. Prof. Paola Severino, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del Dott. Claudio Descalzi, imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe, deposita la seguente memoria a sostegno della richiesta di assoluzione del proprio assistito, già articolata all'udienza del 14 ottobre 2020.

SOMMARIO

- I. **PREMESSA: LE CONDOTTE CONTESTATE AL DOTT. DESCALZI E LA GENERICITÀ DEL CAPO DI IMPUTAZIONE IN MERITO ALLA DESCRIZIONE DELL'ACCORDO CORRUTTIVO.....PAG. 3**

- II. **LE COORDINATE GIURIDICHE DEL PRESENTE PROCESSO: L'INELUDIBILE ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN ACCORDO ILLECITO FRA IL FUNZIONARIO PUBBLICO E IL SOGGETTO PRIVATO QUALE ELEMENTO STRUTTURALE DEL FATTO TIPICO DI OGNI CORRUZIONE, ANCHE DI QUELLA INTERNAZIONALE..... PAG. 10**

III.	LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE.....	PAG. 19
	1. Le ragioni della scelta di una ricostruzione cronologica dell'operazione di acquisizione di OPL245 rispetto a quella "episodica" offerta dalla Procura di Milano.....	Pag. 19
	2. La "preistoria" di OPL245: l'assegnazione della licenza a Malabu nel 1998, "l'elefante nella stanza" e le successive vicende del blocco precedenti l'operazione contestata al Dott. Descalzi.....	Pag. 21
	3. L'origine dell'inizio delle trattative relative al blocco 245 nel dicembre 2009 da parte di Eni, dopo l'infruttuoso interessamento del 2007.....	Pag. 27
	4. La partecipazione di Eni al processo competitivo organizzato da EVP e Raiffeisen e l'attività finalizzata alla presentazione di proposte per il 40% dei diritti del blocco 245 sulla base di uno schema che prevedeva una <i>Joint Venture</i> fra Shell (50%), Eni (40%) e Malabu (10%)...	Pag. 44
	5. I presupposti per una prima modifica dello schema negoziale: la conferma da parte del Governo nigeriano dell'allocazione a Malabu del 100% della licenza di OPL245 e l'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano.....	Pag. 63
	6. La presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010 da NAE a Malabu per l'acquisto dell'intera partecipazione in OPL245 attraverso un <i>Sale and Purchase Agreement</i> (in breve "SPA"), con successiva ripartizione dei diritti fra Eni e Shell in quote paritarie (50% ciascuna).....	Pag. 80
	7. I presupposti della seconda modifica dello schema negoziale: gli incontri presso gli uffici dell' <i>Attorney General</i> e l'interruzione delle trattative in ragione della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha.....	Pag. 100
	8. Il nuovo schema negoziale: la stipulazione dei <i>Resolution Agreement</i> a seguito dei tavoli di confronto fra Governo nigeriano, NNPC e DPR, da un lato, ed Eni, Shell e Malabu, dall'altro.....	Pag. 115
IV.	LA CREDIBILITÀ DELL'IMPUTATO ARMANNA	
	1. Le dichiarazioni rese dall'imputato Armanna.....	Pag. 136
	2. Le smentite dibattimentali alle dichiarazioni dell'imputato Armanna.....	Pag. 137
	3. Conclusioni sulla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato Armanna.....	Pag. 142
V.	INSUSSISTENZA DELLA PROVA DEL REATO DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE.....	PAG. 144
VI.	CONCLUSIONI.....	PAG. 150

I. PREMESSA: LE CONDOTTE CONTESTATE AL DOTT. DESCALZI E LA GENERICITÀ DEL CAPO DI IMPUTAZIONE IN MERITO ALLA DESCRIZIONE DELL'ACCORDO CORRUTTIVO

Prima di esporre le ragioni di fatto e di diritto che, ad avviso della scrivente difesa, impongono una pronuncia assolutoria nei confronti del proprio assistito, pare opportuno richiamare, in premessa, l'imputazione e le condotte contestate al Dott. Descalzi come cristallizzate nel decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Milano il 20 dicembre 2017 – successivamente integrato con ordinanza di correzione di errore materiale del 26 gennaio 2018 - e mai modificate dalla Procura di Milano nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Tale attività preliminare risulta necessaria per definire fin da subito il perimetro dell'accertamento demandato al Tribunale.

Al Dott. Descalzi, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni S.p.A., è contestato il concorso nel delitto di corruzione internazionale – ai sensi degli artt. 110, 319, 321 e 322 *bis*, co. 2, n. 2, c.p. - perché, insieme agli altri coimputati, avrebbe posto in essere «azioni convergenti volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di \$ 1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245, essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa \$ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione:

- Del presidente della Nigeria Jonathan Goodluck e altri membri del governo nigeriano in carica all'epoca dei fatti – segnatamente il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke e l'Attorney General Muhammed Adoke Bello;

- Di altri pubblici ufficiali nigeriani quali il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau, il membro della House of Representatives Umar Bature, l'ex senatore Ikechukwu Obiorah – detentori di poteri di condizionamento sul presidente Jonathan e gli altri membri del governo;
- Dell'ex Attorney General Cristopher Bajo Oyo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL245 a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di "advisor";
- Nonché in parte trattenuti da intermediari e in parte retrocessi a favore di amministratori di Eni e Shell.

Le predette «azioni convergenti», e la relativa promessa di denaro "convenuta" nel corso delle trattative, sarebbero state poste in essere, secondo l'accusa, «**al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan**, presidente della Repubblica nigeriana, e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) **ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement**, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245:

- Senza gara;
- Al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell;
- In violazione della riserva di quote garantita alle c.d. "indigenous companies" sulla base delle linee guida governative in materia ("Government's Policy of Indigenous Exploration Programme");
- Con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente: "capital gain tax, taxes on income, withholding taxes, value added tax");
- Con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act, cap. D3) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale;

- Con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero;
- Con la previsione dell'obbligo per il governo nigeriano di “tenere indenne” Eni e Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali.

«A tale scopo» - prosegue il capo di imputazione – gli imputati «concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di \$ 1.092.040.000 sull'escrow account del FGN presso JP Morgan Londra».

Fondi che - dopo il tentativo di trasferimento sul conto della società Petrol Service Co. Lp. acceso c/o la BSI di Lugano, non andato a buon fine, e dopo il congelamento di \$ 215 milioni per effetto della causa intentata da Emeka Obi contro la società Malabu avanti alla Commercial Court di Londra -, sono stati «bonificati in data 24.8.2011, nella misura di \$ 801,5 milioni sui conti nigeriani di Malabu e successivamente»:

- quanto a \$ 54.418.000 prelevati in contanti da Alhaji Abubaker Aliyu;
- quanto a \$ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria – dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari a seguito di operazioni denominate “forex trade” – da Alhaji Abubaker; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau;
- quanto a \$ 10.026.280 versati a favore dell'ex Attorney General Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo);
- quanto a \$ 11.465.000 versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah;

nonché per la parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni:

- trasferiti nella misura di € 917.852 in data 8.5.2012 a favore di Vincenzo Armana, su un conto corrente presso UBI Bergamo, dal predetto

Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo) con la motivazione “eredità Giuseppe Armana”;

- *consegnati in contanti, in una misura indicata in \$ 50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja;*
- *versati, a conclusione dell’azione legale avanti la Commercial Court di Londra, in due tranches – nella data del 27 marzo 2014 quanto a \$ 112.616.741 mln e successivamente nella data del 28 marzo 2014 quanto a \$6.272.955 – sul conto di EVP Energy Venture Partners di Obi presso LGT Bank Schweiz di Ginerva, dal quale conto in data 2.5.2014 una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 mln, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Di Nardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano.*

La Procura di Milano contesta altresì le aggravanti del numero di persone, di cui all’art. 112, co. 1, n. 1 c.p., e della transnazionalità, ex artt. 3 e 4 L. 146/2006, per l’essere «*stati i fatti commessi da gruppi criminali operanti in più stati (quali: 1. Il gruppo Obi, Bisignani, Di Nardo; 2. il gruppo Agaev, Robinson, Colegate, Coplestone, Gusau, Bature; 3. il gruppo Etete, Granier Deferre, Munamuna, Gbinigie)*».

Reato asseritamente commesso in «*Milano, Abuja, Londra, Lugano e altri luoghi dall’autunno 2009 fino al 2 maggio 2014*».

Alcune considerazioni preliminari sul capo di imputazione.

Pur nella sua complessità, la Procura di Milano sembra configurare, in estrema sintesi, un’ipotesi di corruzione propria antecedente del Presidente della Repubblica nigeriana, Goodluck Jonathan, del Ministro del Petrolio Alison Diezani Madueke, dell’Attorney General Mohammed Adoke Bello e di altri pubblici ufficiali dotati di poteri di condizionamento sui primi tre («*al fine di determinare i pubblici ufficiali ... ad adottare*»).

Un’attività finalizzata all’illegittimo ottenimento, secondo l’accusa, della licenza OPL245 attraverso l’atto denominato *Resolution Agreement* del 29 aprile 2011.

Tuttavia, questo schema sconta, ad avviso della scrivente difesa, **un elevato grado di approssimazione** proprio in relazione all'elemento essenziale del reato contestato, ossia **l'accordo corruttivo**.

La descrizione del patto illecito nel capo di imputazione è, infatti, molto generica: viene utilizzata la forma impersonale – «*essendo stato convenuto*» –, senza precisare quali soggetti vi avrebbero preso direttamente parte né le modalità attraverso le quali l'accordo sarebbe stato raggiunto o i termini dello stesso, e non vengono fornite ulteriori circostanze di tempo e spazio tali da attribuirgli una maggiore fisionomia, se non che il patto sarebbe stato concluso «*nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco*».

Una questione di non poco conto se si considera che il medesimo fatto è attribuito a tredici persone fisiche¹ e che le trattative per l'acquisizione del blocco, come si vedrà meglio nel prosieguo, sono durate circa due anni (dalla seconda metà del 2009 sino all'aprile del 2011), hanno coinvolto svariate figure professionali e politiche e hanno visto il susseguirsi di differenti schemi negoziali.

La Procura di Milano ha tentato di compensare tale genericità con l'apparente puntuale descrizione delle singole condotte contestate agli imputati: per ciascuno di essi sono, infatti, elencate le «*azioni convergenti*» con cui avrebbe contribuito alla realizzazione del fatto.

Più nello specifico, al Dott. Descalzi è contestato di:

1. aver tenuto «*personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armana*» e di essere stato «*informato della richiesta di commissioni*»;
2. aver ricevuto «*da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa*»;
3. aver concordato «*con il suo omologo Malcom Brinded di Shell il prezzo dell'affare nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare*», di aver coordinato «*la posizione delle due società Eni e Shell*»;

¹ Ai quali vanno aggiunti tre soggetti per cui si procede in separata sede (Emeka Obi, Gianluca Di Nardo e Alahji Aliyu Abubakar) e tutti i pubblici ufficiali non punibili.

4. aver tenuto «*costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete*»;
5. aver incontrato, «*insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare*».

Com'è agevole notare, non si attribuisce esplicitamente al Dott. Descalzi (ma neppure a nessuno degli altri imputati) la condotta tipica di corruzione da parte del privato, prevista e punita dall'art. 321 c.p.: in altri termini, non gli si contesta di aver promesso denaro a pubblici ufficiali nigeriani, né di avere effettuato la relativa dazione.

Si tratta, per la verità, di comportamenti leciti, in sé e per sé considerati, ai quali la Procura di Milano attribuisce rilievo penale utilizzando la struttura del delitto di corruzione, quale reato a compartecipazione necessaria, e il richiamo all'istituto del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., in quanto inseriti, sempre nella prospettiva dell'accusa, in un più ampio e indimostrato schema illecito.

Tale schema ha consentito alla Procura, da un lato, di celare la genericità del capo di imputazione in ordine alla descrizione dell'accordo corruttivo e, dall'altro, di continuare a esplorare differenti percorsi investigativi ben al di là della chiusura delle indagini preliminari, anche durante l'istruttoria dibattimentale e perfino nel corso delle discussioni.

Un'ambiguità relativa ad un elemento costitutivo del reato, che i Pubblici Ministeri hanno cercato di chiarire – in apparenza - soltanto nel corso della requisitoria alle udienze del 2 e 21 luglio 2020 e, in modo più specifico, con la memoria scritta, del 13 gennaio 2021, depositata in seguito alle discussioni di buona parte delle difese, che avevano con forza denunciato proprio la carenza di elementi descrittivi dell'accordo corruttivo.

A tale proposito, nella requisitoria è stato più volte posto l'accento sulla (presunta) consapevolezza da parte dei dirigenti delle multinazionali petrolifere di un (altrettanto presunto) accordo fra Etete e i membri del Governo nigeriano in ordine alla spartizione delle somme pagate da Eni e Shell per l'acquisizione del blocco 245.

Nella memoria, poi, sulla scorta di questo assunto, ritenuto così importante da costituire l'incipit della ricostruzione dei fatti da parte della Procura [cfr. memoria 13 gennaio 2021,

p. 1]², sono stati ulteriormente precisati, seppur «*ridotti all'essenziale*», «*i momenti finali dell'accordo*»: **i)** 15 novembre 2010 – accordo sul prezzo di OPL245, definito «*l'accordo sostanziale sulla corruzione*»; **ii)** 15 dicembre 2010 – accordo sul nuovo schema negoziale dell'operazione, definito «*l'aggiustamento giuridico*»; **iii)** 26 marzo 2011 – accordo sul nuovo draft di *Resolution Agreement* che non prevedeva più tra le parti contraenti la società Malabu, definito «*l'accordo "cosmetico"*» [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, p. 9].

Ad avviso della scrivente difesa, tuttavia, anche queste successive (apparenti) precisazioni non sono idonee a colmare il vizio originario dell'imputazione, in quanto trasformano, sostanzialmente attraverso un artificio linguistico, i momenti della trattativa negoziale, articolata ma assolutamente lecita, in "altrettante "tappe" di un accordo corruttivo, secondo il paradigma dell'esecuzione frazionata del reato [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021, p. 12].

A conferma di ciò, può essere utile una breve analisi della struttura del reato in esame e dei suoi elementi costitutivi, così come elaborati nella giurisprudenza di legittimità.

Tale analisi consentirà di fornire le coordinate giuridiche attraverso cui leggere le condotte contestate in imputazione e le risultanze emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale [*infra* par. II].

Si anticipa sin da ora che, ad avviso della scrivente difesa, il dibattimento non ha fornito la prova richiesta, oltre ogni ragionevole dubbio, per la condanna del Dott. Claudio Descalzi in ordine all'ipotesi di reato contestata: ritiene, per contro, che l'operazione di acquisizione della licenza denominata OPL245 sia stata condotta nel rispetto della normativa pro tempore vigente e abbia portato a un risultato del tutto legittimo.

² Che esordisce nei seguenti termini «*La vicenda oggetto del presente processo riguarda le intese corruttive stabilite tra le società petrolifere Eni e Shell e Dauzia Loya Etete, alias Dan Etete – ex ministro nigeriano del petrolio del governo del Generale Sani Abacha e possessore illegittimo della licenza di esplorazione OPL245 (Oil Prospecting License 245) – per consentire alle due società di ottenere il permesso di esplorazione e successivo sfruttamento sul blocco 245, uno dei più ricchi giacimenti della Nigeria e dell'intera Africa, in cambio di un ingente pagamento di denaro a Dan Etete. Etete agiva in proprio, quale dominus della società Malabu (formale titolare della licenza) e allo stesso tempo rappresentava gli interessi dei suoi sponsor politici con i quali avrebbero dovuto spartire il compenso corruttivo*» [cfr. p. 1]

II. LE COORDINATE GIURIDICHE DEL PRESENTE PROCESSO: L'INELUDIBILE ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN ACCORDO ILLECITO FRA IL FUNZIONARIO PUBBLICO E IL SOGGETTO PRIVATO QUALE ELEMENTO STRUTTURALE DEL FATTO TIPICO DI OGNI CORRUZIONE, ANCHE DI QUELLA INTERNAZIONALE

La fattispecie di corruzione internazionale, sotto il profilo che interessa nel presente processo, trae, come noto, origine dalla Convenzione OCSE sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Operazioni Economiche³, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997 (di seguito anche “Convenzione OCSE”).

L'articolo 1 della predetta Convenzione prevede, per i paesi contraenti, un obbligo di incriminazione dei fatti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

Come si ricava dal preambolo alla Convenzione, l'esigenza di una fattispecie di reato *ad hoc* deriva dalla constatazione che la corruzione rappresenta «*un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza*»⁴.

La condotta che le parti aderenti ritengono meritevole di sanzione viene delineata al primo paragrafo dell'articolo 1: «*Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o*

³ *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, reperibile, insieme ai documenti correlati, sul sito istituzionale dell'OCSE al link: <http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm>. La scrivente difesa si è servita della traduzione italiana pubblicata in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 4, 1998, pp. 1349 e ss.: tuttavia in nota è sempre stato riportato il testo ufficiale in inglese.

⁴ «*considering that bribery is a widespread phenomenon in international business transactions, including trade and investment, which raises serious moral and political concerns, undermines good governance and economic development, and distort international competitive conditions*».

per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale»⁵.

L'Italia ha adempiuto a detto obbligo di incriminazione con la Legge n. 300 del 29 settembre 2000, che, nel ratificare e dare esecuzione, tra gli altri, alla Convenzione OCSE, ha previsto, all'articolo 3, l'introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 322 bis, allora rubricato "*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri*"⁶.

Il testo della norma in esame - che ha subito diverse modifiche dalla sua introduzione ad oggi, da ultimo con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 -, nella formulazione vigente in relazione ai fatti oggetto del presente processo dispone, al secondo comma, che *«le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

[...]

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»⁷.

⁵ «Each party shall take measures as may be necessary to establish that is a criminal offence under its law for any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of international business».

⁶ L'attuale rubrica, riformulata in seguito alle successive modifiche dell'art. 322 bis, recita "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri*".

⁷ Questa difesa ritiene, infatti, che la soppressione dell'inciso *«qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria»*, ad opera della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, richiamata nel corpo, abbia comportato un ampliamento della fattispecie incriminatrice e incontri, dunque, il divieto di applicazione retroattiva della legge penale: sul punto si veda M. ROMANO, art. 322 bis c.p., *Commentario sistematico ai delitti contro la pubblica amministrazione*, 2019, p. 316.

Il Legislatore italiano ha optato, come è stato sottolineato in dottrina, per la c.d. tecnica dell'assimilazione, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione dei delitti di corruzione, già previsti nel codice penale, anche ai rapporti con funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali⁸: la corruzione internazionale condivide, dunque, gli elementi costitutivi delle singole fattispecie "domestiche"⁹.

Peraltro, si perviene a identica soluzione pure accedendo alla tesi, sostenuta in passato dal Tribunale di Milano, secondo cui l'art. 322 *bis* c.p. integrerebbe una fattispecie autonoma di reato, in ragione della «*pluralità di elementi aggiuntivi specializzanti*» ivi previsti (cfr. Tribunale di Milano, sez. Riesame, 19.1.2010)¹⁰: anche in tal caso si tratterebbe di una ipotesi, sì speciale, ma pur sempre di corruzione.

Ebbene, si ritiene necessaria una breve disamina degli elementi tipici del delitto in questione, con particolare riferimento all'ipotesi di corruzione propria, *ex art. 319 c.p.*, contestata dalla Procura di Milano.

L'analisi si concentrerà sull'accertamento dell'accordo illecito, senza il quale neppure la dazione di denaro ha rilievo penale.

Il delitto di corruzione rappresenta il classico esempio di c.d. reato-contratto, ossia di quella particolare categoria di reati dove il disvalore è dato proprio dalla stipulazione di un accordo di natura illecita¹¹.

Il nucleo centrale del fatto tipico di corruzione, di qualsiasi tipologia di corruzione anche di quella internazionale, **è, infatti, rappresentato dal *pactum sceleris*** avente ad oggetto il mercimonio della funzione pubblica in cambio di denaro o altra utilità.

⁸ C.F. GROSSO – M. PELISSERO (A CURA DI), *Reati contro la pubblica amministrazione*, in TRATTATO DI DIRITTO PENALE – PARTE SPECIALE diretto da C.F. GROSSO - T. PADOVANI – A. PAGLIARO, 2015, p. 71 e ss.

⁹ Si veda M. ROMANO, *op. cit.*, p. 319-320.

¹⁰ Tribunale di Milano, sez. Riesame, 19.1.2010: «*L'ipotesi di reato di cui all'art. 322 bis c.p. comma 2 n. 2 non configura una mera estensione soggettiva della corruzione ordinaria interna, ma una autonoma figura delittuosa poiché descrive una fattispecie con elementi propri, tali da differenziare nettamente questa fattispecie da quella ordinaria. Il legislatore ha infatti mutato il bene giuridico tutelato prevedendo una pluralità di elementi aggiuntivi specializzanti, ovvero che la condotta sia realizzata in operazioni economiche o finanziarie internazionali, di tal che non rileva ogni atto contrario ai doveri d'ufficio ma solo quelli perpetrati in simili operazioni, la responsabilità dei soli privati, il dolo specifico e il carattere indebito dell'atto*». Sul punto si veda anche Cass. pen., sez. VI, 30.9.2010, n. 42701.

¹¹ C.F. GROSSO – M. PELISSERO (A CURA DI), *op. cit.*, p. 268: «*I delitti di corruzione costituiscono [...] reati-accordo, perché il disvalore risiede nell'incontro tra le volontà dei due soggetti*».

Come ha efficacemente ribadito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia, «*il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, fondato sul “pactum sceleris” tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio)*» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404; in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713].

Si tratta, cioè, di un illecito «*che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto*» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404; in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713].

Una conclusione «*in linea col prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina*»¹²: «*l'elemento caratterizzante l'illecito è la stipulazione tra il privato e il pubblico ufficiale di un pactum sceleris, che ha ad oggetto i doveri funzionali del secondo. L'elemento materiale del reato è dunque costituito dalle condotte convergenti e, per così dire, speculari del privato e del pubblico funzionario, le quali si integrano a vicenda, dando vita ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, la cui configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, tra le quali v'è una connessione indissolubile, stante il perfetto sincronismo tra il "dare" e il "ricevere" per l'una e per l'altra parte contraente: il pubblico ufficiale percepisce l'utilità o ne accetta la promessa e dà in cambio l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; nella posizione inversa viene a trovarsi il privato. D'altra parte, sul piano logico, in tanto è concepibile una corruzione attiva in una determinata vicenda, in quanto si dimostri la sussistenza di quella passiva, che unitamente alla prima va a completare la fattispecie*» [Cass. pen., sez. VI, 4.5.2006, n. 33435].

In sintesi, non c'è corruzione se non c'è incontro fra le speculari condotte e volontà del soggetto privato e di quello pubblico.

Un requisito strutturale che si traduce, ovviamente, in un onere probatorio per la Pubblica Accusa, la quale non può sottrarsi all'individuazione del patto illecito e al suo accertamento nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

¹² Per la dottrina si vedano i riferimenti indicati in M. ROMANO, *op. cit.*, pp. 160-163 e in C.F. GROSSO – M. PELISSERO (A CURA DI), *op. cit.*, pp. 259-262.

I giudici di legittimità sottolineano, infatti, «l'esigenza che **la prova dell'accordo illecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, sia raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio**» [Cass. pen., sez. VI, 6.5.2016, n. 39008].

Detto altrimenti, «il reato **si configura e manifesta, in termini di responsabilità, solo tra le parti dell'accordo illecito e se entrambe le condotte – del corrotto e del corruttore –, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente**» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404; in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713].

In definitiva, «ciò che deve essere **processualmente accertato** [...] è **se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità** – promessa o data –, se quella utilità sia **collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio**» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404; in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713].

Un accertamento che, si badi bene, non può essere eluso neppure nel caso in cui sia fornita la prova della dazione del denaro o di altra utilità.

Anche in tale ipotesi, evidenzia sempre la Corte di Cassazione, il pagamento deve pur sempre essere ricondotto al mercimonio della funzione pubblica: «costituisce – infatti - principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. In linea con il dettato dell'art. 319 c.p., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), ma anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404; in termini in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713 e Cass. pen., sez. VI, 6.5.2016, n. 39008].

La prova della dazione può, dunque, costituire, tutt'al più, un mero indizio della sussistenza di un patto illecito, «*ma non anche, da solo, **la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale**: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, secondo cui "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"*» [Cass. pen., sez. VI, 6.5.2016, n. 39008; in termini Cass. pen., sez. VI, 28.3.2019, n. 44713].

Considerazioni che valgono con ancora maggior vigore nell'ipotesi in cui la dazione sia asseritamente corrisposta a un terzo soggetto e non, direttamente, al pubblico ufficiale: in tal caso, infatti, «*l'indizio desumibile dalla dazione indebita è ancor meno concludente e risolutivo, rispetto alla **dimostrazione dell'esistenza di un accordo corruttivo***» [Cass. pen., sez. VI, 6.5.2016, n. 39008].

I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sono condivisi anche dalla Corte di Appello di Milano, la quale, proprio in relazione a un procedimento avente ad oggetto un (presunto) fatto di corruzione internazionale, istruito da questa Procura, ha recentemente avuto modo di affermare che «*nel quadro della corruzione propria antecedente assume un rilievo primario e ed assorbente, tanto nella prospettiva della corruzione domestica quanto in quella internazionale, **la dimostrazione rigorosa della conclusione di un accordo corruttivo precedente all'esercizio delle funzioni asservite agli interessi privati ed avente ad oggetto specifico il mercimonio del munus pubblico, anche qualora sia stata comprovata la dazione indebita di utilità in favore del pubblico ufficiale (italiano o estero), la quale di per sé rappresenta soltanto un indizio sul piano logico che il comportamento antidoveroso dell'agente pubblico sia stata la causa della remunerazione corrisposta dal privato e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale che l'ha percepita. Per quanto non sia richiesta la dimostrazione che l'accordo illecito sia stato suggellato con particolari formalità, essendo a forma libera, come d'altronde non risulta necessaria l'individuazione degli specifici atti oggetto dell'accordo corruttivo, poiché come anzidetto l'atto oggetto di indebita retribuzione non va inteso in senso formale, comprendendo tale espressione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di correttezza ed imparzialità nello svolgimento dell'attività pubblica, è purtuttavia **imprescindibile** acquisire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, della***

conclusione del patto corruttivo, che rappresenta l'in sé del fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, domestica o internazionale» [Corte d'Appello di Milano, sez. II pen., 15.1.2020, n. 286: sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, sez. VI, in data 14.12.2020, che ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano perché infondato].

In conclusione, la corruzione è, per sua struttura, un accordo illecito fra il funzionario pubblico e il privato cittadino mediante il quale viene compravenduta la funzione del primo.

Nel nostro dibattimento la Procura di Milano è, dunque, chiamata a fornire, in prima battuta, la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza di tale patto.

Con due ulteriori precisazioni: la prima è che la prova deve avere ad oggetto anche la condotta dei pubblici ufficiali nigeriani, non potendo eludersi tale accertamento per il solo fatto che gli stessi non siano punibili *ex art. 322 bis c.p.*

Anzi, la scelta (legittima) dei Paesi aderenti alla Convenzione OCSE e del Legislatore italiano impone, semmai, un maggior rigore nella dimostrazione della condotta illecita del funzionario straniero, poiché, di fatto, priva l'istruttoria dibattimentale della voce di uno dei suoi protagonisti.

E pare opportuno ricordare che dovrà essere provata l'effettiva svendita della funzione, dovendo «escludersi – come rileva la Cassazione - l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di controprestazioni corrispettive tra le parti» [Cass. pen. sez. VI, 20.7.2016, n. 39462; in termini Cass. pen. sez. VI; 7.11.2011, n. 3522].

In secondo luogo, la complessità dei fatti oggetto di accertamento, come sono quelli del presente processo, non può in alcun modo giustificare un'attenuazione del suddetto onere probatorio: circostanze quali, ad esempio, la lunghezza delle trattative e la presenza di numerosi soggetti coinvolti nelle stesse non consentono di sottrarsi all'esatta identificazione del *pactum sceleris* e dei soggetti che vi abbiano preso parte.

Ricordando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, il delitto di corruzione si realizza «solo tra le parti dell'accordo illecito» [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404].

Applicando detto principio al (generico) capo di imputazione contestato dalla Procura di Milano sono possibili solo due letture.

La prima è che tutti gli imputati siano parte dell'accordo corruttivo, quali concorrenti necessari, e allora la Pubblica Accusa avrebbe dovuto indicare e dimostrare quando e come gli stessi abbiano raggiunto tale intesa.

La seconda è che il pactum sceleris sia stato stipulato solo da alcuni di essi, mentre gli altri rispondano, in qualità di estranei, a titolo di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., pur astrattamente configurabile anche nei reati a compartecipazione necessaria.

Ma pure in questa seconda ipotesi, sarebbe stato comunque necessario determinare quando l'accordo sia stato raggiunto (per stabilire un prima e un dopo) e individuare i soggetti che vi abbiano preso parte (per distinguere gli intranei dagli estranei) perché, come noto, non solo sono radicalmente diversi i criteri di imputazione del delitto di corruzione rispetto a quelli dell'eventuale concorso di persone nel reato ma, soprattutto, è netto il rapporto che sussiste fra i due istituti: è il concorso di persone che accede al reato, non viceversa.

Per meglio comprendere le implicazioni pratiche, in termini di responsabilità, della necessità di collocare nel tempo l'accordo corruttivo e di individuarne i partecipanti, sia sufficiente rammentare che, sempre secondo i dettami della Corte di Cassazione, *«non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione»* in quanto *«la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo»* [Cass. pen., sez. VI, 29.10.2019, n. 46404].

Ebbene, questa difesa ha già evidenziato, in premessa, come ritenga che la mancata descrizione, in termini precisi, dell'accordo corruttivo sia un vizio originario dell'imputazione a cui i Pubblici Ministeri, si è visto, hanno infruttuosamente tentato di porre rimedio soltanto nella requisitoria e nella successiva memoria scritta, con una apparente più puntuale rappresentazione dello schema illecito.

Nel prosieguo verranno esaminate le risultanze della lunga istruttoria dibattimentale per evidenziare come non sia emersa prova alcuna di un *pactum scleris* fra i dirigenti di Eni, tra i quali il Dott. Descalzi, da un lato, e i pubblici ufficiali nigeriani ritenuti corrotti dalla pubblica accusa, dall'altro.

III. LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

1. Le ragioni della scelta di una ricostruzione cronologica dell'operazione di acquisizione di OPL245 rispetto a quella "episodica" offerta dalla Procura

Fissato il perimetro dell'accertamento demandato a Questo Tribunale, attraverso il richiamo del capo di imputazione e degli elementi costitutivi del reato contestato, è possibile procedere alla valutazione del materiale probatorio formato nel corso del dibattimento.

Differenti possono essere le modalità con cui approcciare la complessa e lunga istruttoria e, così, ricostruire e valutare le vicende che hanno portato all'acquisizione di OPL245 da parte di Eni e Shell.

La Procura di Milano ha scelto nella requisitoria del 2 luglio 2020 una rappresentazione "episodica" dei fatti. Tale scelta è stata espressamente rivendicata dai Pubblici Ministeri: *«Nel preparare questa discussione abbiamo pensato di non affidarci a un'esposizione puramente cronologica, perché è vero che un'esposizione cronologica forse sarebbe stata più ordinata, perché mettere in fila i fatti uno dopo l'altro può sembrare più ordinato, però sarebbe stato secondo noi troppo dispersivo. Perché? Perché la vicenda è complessa e perché ci avrebbe costretto a fare... ad aprire numerose parentesi, a fare un avanti e indietro, e quindi a non essere, come speriamo di essere, efficaci nell'argomentare. Proponiamo quindi una rappresentazione tematica per argomenti, che però dovrebbe essere in grado di coprire i temi di prova che presentiamo a questo Tribunale»* [trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 4].

Un'impostazione mantenuta anche nella memoria scritta, che al di là della sommaria descrizione al paragrafo 1.4 delle «*tappe dell'accordo*» sopra già esaminata [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, p. 4-9], ripropone gli argomenti oggetto di esposizione orale.

La scrivente difesa ha ritenuto, fin dalla discussione orale, che tale approccio, da un lato, non permette di avere una visione complessiva della vicenda e, dall'altro, ha consentito ai rappresentanti dell'accusa di celare, attraverso il ricorso a elementi solo suggestivi, l'assoluto vuoto probatorio rispetto al tema centrale oggetto del processo, ossia l'esistenza

(o meno) di un accordo corruttivo avente a oggetto il mercimonio della funzione dei pubblici ufficiali nigeriani.

Si contrappone, pertanto, come già fatto in discussione, una ricostruzione cronologica dell'operazione di acquisizione di OPL245 da parte di Eni e Shell, collocando i singoli episodi, anche quelli enucleati ed enfatizzati dai Pubblici Ministeri in requisitoria, nel contesto temporale e negoziale di riferimento.

Tale ricostruzione palesa l'inconferenza degli argomenti della Procura di Milano, dimostrando, invece, la linearità e la legittimità dell'operato dell'allora Direttore Generale della Divisione E&P di Eni.

La stessa, che ovviamente assumerà come sfondo di riferimento la percezione dei fatti da parte del Dott. Descalzi¹³, poggia le sue basi sulle prove documentali e dichiarative in atti.

Tra queste vi sono anche le email di Shell (prodotte a più riprese dai Pubblici Ministeri) e la c.d. "*chrono unprotected*" (una cronologia dell'operazione rinvenuta nella c.d. "valigetta Obi", il cui contenuto è stato trasmesso dalle autorità elvetiche).

Rispetto alle prime occorre precisare che si tratta di comunicazioni interne alla multinazionale olandese che non rappresentano tout-court le parole, il pensiero e i comportamenti del Dott. Descalzi e, più in generale, l'operato di Eni e dei suoi dirigenti. Non sono, dunque, come vorrebbe la Procura di Milano, uno specchio, ma una visione unilaterale e a volte addirittura distorta dei fatti.

Per quanto riguarda, invece, la c.d. "*chrono unprotected*", è opportuno ribadire, come già rilevato nel corso del dibattimento ai fini dell'ammissione della prova, che si tratta di un testo excel, quindi modificabile, del quale non è certo l'autore¹⁴ e che appare essere stato redatto con finalità difensive nell'ambito del procedimento londinese intentato da EVP nei confronti di Malabu per il riconoscimento delle proprie commissioni. Come tale inutilizzabile.

¹³ Se è vero, infatti, che lo stesso, nella sua qualità di Direttore Generale della Divisione E&P di Eni, ha seguito l'intero processo di acquisizione è altrettanto vero che la posizione del Dott. Descalzi si collocava all'interno di una articolata organizzazione aziendale.

¹⁴ Sembra per la verità un lavoro a più mani, tenuto conto che Obi viene individuato a volte con la prima persona singolare a volte con la terza.

In ogni caso, il suo contenuto, che riporta sintesi, a volte molto sommarie, di incontri, di corrispondenza e di comunicazioni fra i diversi soggetti della vicenda, non può essere assunto a prova degli eventi.

Si tratta in breve di fonti, le email di Shell e la “*chrono unprotected*”, che, per le ragioni anzidette, hanno una debole portata processuale.

Ciò nonostante, nella presente memoria, verranno comunque considerate nella loro interezza per dimostrare come i Pubblici Ministeri ne abbiano fatto un utilizzo parziale e fornito una lettura unidirezionale e a volte distorta, ignorando tutti gli elementi incompatibili con le loro tesi.

2. La “preistoria” di OPL245: l’assegnazione della licenza a Malabu nel 1998, “l’elefante nella stanza” e le successive vicende del blocco precedenti l’operazione contestata al Dott. Descalzi

Nella requisitoria i Pubblici Ministeri hanno dato grande peso alle vicende del blocco 245 dall’assegnazione originaria della licenza a Malabu nel 1998 sino alla fine del 2009.

Secondo l’accusa tale assegnazione sarebbe stata viziata dal conflitto di interessi di Dan Etete, all’epoca dei fatti Ministro del Petrolio del Governo militare del generale Sani Abacha e presunto azionista di Malabu, e perciò raffigurata come «*l’elefante nella stanza*» [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 7].

Le circostanze di fatto richiamate dai rappresentanti della Procura in quella fase della vicenda del blocco OPL245, definita dagli stessi la «*preistoria*» [cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 4], non hanno, però, alcun rilievo rispetto all’accusa mossa nei confronti del Dott. Descalzi.

Innanzitutto, perché quel lasso di tempo si colloca **al di fuori del capo di imputazione**, che, come visto, individua il momento di commissione del reato «*dall’autunno del 2009 e fino al 2 maggio 2014*».

In secondo luogo, perché l'operazione ha effettivamente avuto inizio per Eni solo a partire dalla fine dell'anno 2009 e la multinazionale italiana **non è stata parte attrice del periodo precedente.**

Il Pubblico Ministero nel corso della requisitoria ha, del resto, correttamente ricordato l'inconcludente interessamento al blocco in questione da parte di Eni nel 2007, che si interruppe alle prime battute proprio per volontà del Dott. Descalzi, in quanto aveva ritenuto di non proseguire nel processo di acquisizione di OPL245 perché si trattava di un «blocco conteso» [cfr. doc. 36 della produzione documentale delle difese Eni del 29.1.2020 - di seguito anche "prod. 29.1.2020" - **all. 1**] e l'interesse per l'operazione non bilanciava il rischio di entrare in un conflitto legale con Shell, già coinvolta in un contenzioso con Malabu, proprio per i diritti sulla licenza in questione.

In terzo luogo, perché l'originaria assegnazione della licenza a Malabu nel 1998 **è stata confermata dai successivi Governi nigeriani**, diversi e ulteriori rispetto a quello di Sani Abacha, e il presunto **conflitto di interesse di Dan Etete non è mai stato evocato dalle autorità nigeriane**

Senza voler esaminare tutta la copiosa documentazione riversata in atti [cfr. doc. 1-40 della produzione del 29.1.2020, che si richiama], né ripercorrere le argomentazioni e considerazioni giuridiche espresse per completezza nelle varie consulenze tecniche portate all'attenzione di Codesto Tribunale, anche dalle difese Eni [in particolare le relazioni dell'Avv. Segun e del Prof. Oditah, cui si rinvia], è tuttavia utile ricordare alcuni dati di fatto che hanno caratterizzato le informazioni di origine documentale relative alla licenza di cui si discute: tale analisi consentirà al Tribunale di verificare e apprezzare quanto poc'anzi affermato.

La Procura di Milano ha, infatti, omesso di ricordare che l'originaria allocazione dell'OPL245 a Malabu, avvenuta sotto il Governo del Generale Abacha con lettera del 29.4.1998 [cfr. doc. 1, prod. 29.1.2020 – **all. 2**], **è stata confermata dal successivo Governo che rilasciava, in data 15.5.2001, la relativa licenza** [cfr. doc. n. 9 e 10 della prod. del 29.1.2020 – **all. 3 e all. 4**; si vedano, inoltre, le lettere del Ministero del Petrolio e del DPR a Malabu del 9.3.2000 e del 9.4.2001; cfr. doc. n. 4 e n. 8 della prod. del 29.1.2020 – **all. 5 e all. 6**]: si badi, un **Governo diverso** da quello di Abacha e che non vedeva più Dan Etete nella compagine ministeriale.

Ciò nonostante, circa un mese e mezzo dopo il rilascio del titolo, quello stesso Governo provvedeva alla revoca della licenza OPL245 a Malabu, come si ricava dalla lettera trasmessa dal DPR alla stessa società il 2.7.2001 [cfr. doc 11 prod. 29.1.2020 – **all. 7**].

Il provvedimento, tuttavia, non specificava in alcun modo i motivi a giustificazione alla revoca, né faceva riferimento a un eventuale conflitto di interessi di Dan Etete.

Si tratta di un dato pacifico, riconosciuto anche dal Pubblico Ministero in requisitoria, che ha sottolineato come «*Si può sostenere tutto, però non c'è una motivazione in quell'atto, c'è scritto "Io ti revoco la licenza", punto*» [cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 46].

Ma anche a prescindere dalle considerazioni giuridiche, svolte dal consulente tecnico della difesa¹⁵, sulla legittimità o meno del provvedimento, il punto rilevante è che la revoca non è giustificata da alcun argomento che potesse suscitare dubbi, anni dopo, da parte di Eni.

D'altro canto, avverso la predetta revoca, Malabu intentava diverse azioni legali a tutela delle proprie pretese.

Tra queste citava innanzi alla Federal High Court di Abuja, in data 10.9.2003, il Governo nigeriano e Shell, lamentando l'illegittimità della revoca e della successiva riassegnazione dei diritti del blocco alla multinazionale olandese [cfr. doc. 21 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 8**].

Il primo grado di giudizio si concludeva, come noto, con la sentenza pronunciata dal giudice Nyako in data 16.3.2006 [cfr. doc. 25 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 9**], che, senza entrare nel merito della questione e senza fare alcun riferimento a un eventuale conflitto di interessi, si limitava a dichiarare prescritta l'azione di Malabu in quanto intentata al di fuori del termine di tre mesi stabilito dalla Legge sulla

¹⁵ Una breve considerazione sul punto: la Procura ha quasi ironizzato sulla consulenza del prof. Oditah, sostenendo che l'esperto della difesa si sarebbe immaginato una motivazione del provvedimento di revoca, per poi confutarla, e definendo addirittura priva di valore la sua relazione («*credo che la consulenza Fidelis Oditah valga veramente nulla*», cfr. trascr. Ud. 21.7.2020, p. 52). Il Pubblico Ministero ha, tuttavia, ommesso di rilevare che la principale censura mossa dal prof. Oditah all'atto di revoca è proprio l'assenza di motivazione del provvedimento e solo in subordine ha confutato eventuali motivazioni ulteriori, comunque non specificate nel documento [cfr. trascrizioni ud. 15.5.2019, pp. 13-14 e Relazione Prof. Oditah, pp. 27-34].

Tutela dei Pubblici Ufficiali nigeriani (*Public Officers Protection Act*, c.d. POPA). Pare opportuno ricordare che Eni non era parte del giudizio e, pertanto, non ha potuto, a posteriori, che prendere atto dell'esistenza della sentenza.

Avverso la sentenza della Federal High Court di Abuja, Malabu presentava appello alla relativa Corte in data 31.3.2006: l'atto era incentrato sulla erronea applicazione del c.d. POPA, essendo del resto impregiudicate tutte le questioni di merito [cfr. doc. 26 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 10**].

L'appello veniva, tuttavia, ritirato da Malabu il 16.1.2007 [cfr. doc. 31 produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 11**], in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato tra quest'ultima e il Governo nigeriano in data 30.11.2006, attraverso il quale, a fronte della predetta rinuncia, il Governo acconsentiva di riallocare la licenza alla società petrolifera nigeriana [*“Settlement Agreement”* del 30.11.2006; cfr. doc. 27 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 12**].

In relazione a questa transazione, definita *«stupefacente»* dal Pubblico Ministero nel corso della requisitoria¹⁶, la Procura di Milano ha citato, in qualità di teste, l'Attorney General dell'epoca, l'Avv. Cristopher Bajo Oyo (sentito, poi, quale indagato in procedimento connesso nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p.), ritenuto dall'accusa l'ispiratore dell'accordo transattivo in quanto anch'egli corrotto da Etete.

Bajo Oyo ha spiegato le motivazioni per cui fosse ragionevole e conveniente, per il Governo nigeriano, concludere un siffatto accordo: sostanzialmente perché l'appello di Malabu aveva buone probabilità di essere accolto [cfr. trascrizioni ud. 6.2.2019, pp. 7 e ss.]. Ragioni che sono state condivise e ulteriormente argomentate dal consulente della difesa Prof. Oditah [si rinvia alla relazione in atti e al suo esame: cfr. trascrizioni ud. 15.5.2019, pp. 15 e ss.].

Ma al di là dei motivi di merito, relativi alla ragionevolezza e alla legittimità del *Settlement Agreement* del 2006, a cui il Dott. Descalzi ed Eni sono estranei, ciò che preme sottolineare è che, non il singolo Bajo Oyo, ma l'intero Governo nigeriano, un Governo,

¹⁶ Cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 7.

si ribadisce, diverso da quello che aveva originariamente assegnato nel 1998 la licenza, ha ritenuto di dover ri-assegnare la stessa a Malabu.

Il *Settlement Agreement* è, infatti, firmato e, dunque, condiviso dall'allora Ministro del Petrolio [cfr. **all. 12**] ed è stato recepito dalla Court of Appeal allorquando ha preso atto della rinuncia di Malabu in vista dell'udienza fissata per il 24.1.2007 [cfr. **all. 11**; vedi inoltre trascrizioni udienza del 6.2.2019, p. 7 e trascrizioni udienza del 15.5.19, p. 15].

Non solo. La scelta del Governo è stata ulteriormente ribadita (e, dunque, condivisa dallo stesso) sia a Malabu che a Shell, ancora una volta non dal singolo Bajo Oyo, ma dalle competenti funzioni, come si ricava dalle plurime lettere successive alla stipula del *Settlement Agreement* prodotte dalla difesa Eni [cfr. docc. 28, 29, 34 e 39 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 13, 14, 15 e 16**].

A fronte della scelta presa, e rivendicata, dal Governo nigeriano, Shell, in data 26.4.2007 avviava, come noto, l'arbitrato ICSID contro il FGN lamentando la violazione del trattato bilaterale sugli investimenti internazionali stipulato fra Paesi Bassi e Nigeria [cfr. doc. 40 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 17**]. Una causa che resterà pendente fino al *Resolution Agreement* del 2011.

I predetti fatti, rispetto ai quali, si ribadisce, il Dott. Descalzi ed Eni sono estranei, rappresentano il bagaglio di conoscenze disponibili quando, per un brevissimo periodo già nel 2007 ma soprattutto alla fine del 2009, Eni deciderà di impegnarsi nelle trattative.

Ed è evidente che più di dieci anni dopo l'originaria allocazione del blocco a Malabu, con tutto quello che è seguito, non esisteva, contrariamente a quanto ritiene il Pubblico Ministero, né un obbligo, né un motivo, né una possibilità di tipo amministrativo per Eni di mettere in discussione l'assegnazione a Malabu, sulla scorta di un conflitto di interessi, mai neppure evocato dalle autorità nigeriane.

A riprova di ciò, anticipando un tema che verrà trattato nel prosieguo, si segnala che neppure la lettera del 1° aprile 2011 con la quale il DPR solleva una serie di profili critici legati alle bozze del testo dei *Resolution Agreement*, più volte valorizzata dalla Procura di Milano, conteneva alcun riferimento all'esistenza di tale conflitto rispetto alla figura di Dan Etete [cfr. doc. 229 della produzione del 29.1.2020 - **all. 18**].

D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene il Pubblico Ministero, dal contenuto del report TRAG, commissionato nel 2007 dalla multinazionale italiana per avere informazioni su Malabu, Eni non poteva trarre argomenti per mettere in discussione la validità dell'assegnazione a Malabu.

Infatti, quest'ultimo documento non fornisce altro che un set di informazioni, acquisite peraltro da fonti più disparate, a volte anonime e non sempre del tutto affidabili¹⁷, al solo fine di individuare le potenziali aree di rischio nonché i punti da approfondire nell'eventuale prosieguo delle trattative. Sono cioè niente più di un *alert* interno che non viene (e non verrà) affatto trascurato.

Come si vedrà, durante le negoziazioni del 2010, tutti i dubbi sollevati dal report TRAG, successivamente aggiornato, si tradurranno in altrettante condizioni sospensive all'interno delle offerte formulate da Eni e dalle sue controllate, tra cui quelle relative alla compagine azionaria di Malabu e alla conferma, da parte delle competenti autorità, dell'effettiva titolarità della licenza oggetto di vendita da parte della stessa.

Anzi, il report TRAG confermava una situazione di grande confusione e conflitto esistente tra Governo, Malabu e Shell in merito alla titolarità dei diritti sul blocco.

E saranno proprio questi dubbi a indurre Eni ad aderire nel 2011 al nuovo schema contrattuale che configura una licenza nuova, libera da ogni contenzioso originato in epoche pregresse al concreto ingresso di Eni nella vicenda.

¹⁷ Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste Alexander Leslie, all'epoca dei fatti responsabile TRAG che seguì due diligence su Malabu, all'udienza del 17 aprile 2019, p. 51 e ss.: *«ricorriamo a dati disponibili pubblicamente, come pure ad alcune off the record, quindi dichiarazioni fatte in maniera non ufficiale da alcune nostre fonti [...] E avvalendoci di intermediari noi quello che facciamo è semplicemente dare una caratterizzazione con il tipo di fonte, ma non conosco l'identità della fonte».*

3. L'origine dell'inizio delle trattative relative al blocco 245 nel dicembre 2009 da parte di Eni, dopo l'infruttuoso interessamento del 2007

i. L'origine della ripresa delle trattative relative al blocco 245 nel dicembre del 2009: la manifestazione di interesse da parte di NAE del 26.12.2009.

La storia dell'operazione di acquisizione del blocco OPL 245 inizia, per Eni e per il Dott. Descalzi, nel dicembre del 2009.

Nel ricostruire la vicenda durante la requisitoria l'Accusa, in modo suggestivo, ha erroneamente fatto coincidere gli iniziali contatti tra Obi ed esponenti di Eni con l'avvio dell'operazione per la società italiana, tentando infruttuosamente di costruire un diretto rapporto contrattuale fra la multinazionale petrolifera ed Emeka Obi relativamente all'acquisizione di OPL245.

Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione che risulta smentita dagli atti processuali, come si evince dalla lettura delle dichiarazioni di Agaev e della c.d. "*chrononprotected*".

L'imputato ha, infatti, dichiarato di essere stato proprio lui, e non certo Eni (che verrà contattata solo mesi dopo), a introdurre Obi nella vicenda OPL245, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, in quanto, avendo già lavorato in passato con quest'ultimo, voleva che diventasse suo *sub-contractor* nell'affare e lo aiutasse nel fornire consulenza a potenziali investitori [cfr. trascrizioni ud. 26.6.2019, pp. 18-20]¹⁸.

¹⁸ *Pubblico Ministero – A un certo punto compare in questa vicenda la figura di Emeka Obi. La domanda: Emeka Obi è stato coinvolto da lei nell'affare?*

Agaev – Sì

[...]

Pubblico Ministero – Quindi, scusi, era stato in passato il suo sub-contractor, ma nella vicenda del blocco 245 Obi era un suo sub-contractor? Cioè lavorava alle sue dipendenze, in sostanza, o no?

Agaev – Io gli ho offerto di diventare il mio sub-contractor, ho addirittura offerto a lui una parte delle mie commissioni, però ha rifiutato perché voleva essere indipendente e lavorare per sé stesso. E quindi voleva firmare il contratto direttamente con la Malabu

[...]

Pubblico Ministero – Lei questi contatti con Obi, i contatti iniziali, quando lei propone ad Obi di poter lavorare per lei in sostanza, di fare il suo sub-contractor, quando sono nel tempo? Quando sono accaduti?

Agaev – Era nel momento in cui ho iniziato i miei contatti con Etete, e siccome ho lavorato bene con Obi, io invece non ero un esperto nelle questioni relative al petrolio in Nigeria, ho pensato che Obi potesse essere utile a me per poter fornire la consulenza a potenziali investitori russi.

Agaev ha, inoltre, ricordato che sin dal 2008 Malabu gli aveva affidato il compito di trovare un possibile investitore nel blocco 245 e di aiutare la società nei negoziati con Shell [cfr. trascrizioni ud. 26.6.2019, pp. 14-17]¹⁹.

Una circostanza che risulta, peraltro, riscontrata anche dal contenuto della c.d. “*chronoproTECTED*”, che il 2 gennaio del 2009 registra un incontro all’Hotel Hilton di Abuja fra Agaev, Obi, Robinson e De Coppelstone (presumibilmente John Copleston) avente ad oggetto proprio il blocco OPL245.

La prima tra le tante smentite sull’asserito ruolo di Obi, come tramite di Eni, per le pretese corruzioni.

Una smentita ancora più forte laddove si consideri che Obi vuole giocare una partita tutta sua.

Infatti, quest’ultimo pare non volersi accontentare del ruolo di *sub-contractor* nella vicenda, ma sembra intenzionato a ritagliarsi una posizione autonoma, trovando egli stesso un possibile investitore nel blocco, come, del resto, ha riferito Agaev: «*voleva essere indipendente e lavorare per sé stesso. E quindi voleva firmare il contratto direttamente con Malabu*» [cfr. trascrizioni ud. 26.6.2019, p. 19; vedi anche p. 85].

Insomma, l’idea di Obi è quella di essere lui a portare un investitore e a tal fine sfrutta i suoi contatti con Di Nardo affinché questi lo segnali a Eni, come effettivamente avverrà.

È evidente, quindi, come Obi, in questa fase, agisca solo nel proprio interesse, cercando un modo per potersi accreditare nei confronti di Malabu, al fine di ottenere dalla stessa, come poi accadrà, la sottoscrizione di un autonomo mandato.

Si tratta, tuttavia, di iniziative che, almeno sino al dicembre del 2009, non hanno, come si vedrà a breve, un effettivo contenuto negoziale con specifico riferimento all’OPL245.

L’operazione prenderà, invece, consistenza soltanto dopo gli incontri avvenuti fra Obi ed Etete presso l’abitazione di quest’ultimo ad Abuja, nei giorni del 9 e del 10 dicembre

¹⁹ *Pubblico Ministero – Com’è entrato in contatto con Etete?*

Agaev – Mister Gusau mi ha fatto conoscere il signor Etete

[...]

Pubblico Ministero – Questo momento, quando le ha presentato Etete era il 2008?

Agaev – Sì [...] La mia missione consisteva nel trovare l’investitore e aiutarli nei negoziati con la Shell.

2009, ripresi poi il 15 dicembre a Vienna alla presenza di Agaev [cfr. c.d. “*chrono unprotected*”], che aveva curato fin dall’inizio i rapporti con Malabu e con Shell.

Il 14 dicembre 2009, infatti, Obi, forte dei rapporti instaurati intanto con il venditore, con il quale aveva già iniziato a discutere del mandato [vedi “*chrono unprotected*”], inviava a Eni una richiesta di manifestazione di interesse per l’acquisto di una quota dei diritti sul blocco OPL245, la quale rispondeva positivamente, ma molto cautamente e senza in alcun modo vincolarsi, in data 26.12.2009, con una lettera di NAE [cfr. doc. 20 della produzione documentale Eni del 17.9.2018; vedi inoltre doc. 49 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 19**].

Ed è, quindi, probabile che in questa fase Emeka Obi, con l’intento di ottenere da Malabu un mandato autonomo rispetto a quello di Agaev e così raggiungere l’obiettivo prefissato di ritagliarsi un proprio ruolo nell’operazione, ancora neppure iniziata per Eni, vantasse con quest’ultima di avere già rapporti consolidati con Malabu.

ii. Il ruolo del Dott. Descalzi in questa fase: la riunione preliminare alla manifestazione di interesse del 26.12.2009

Il ruolo di Descalzi in questa fase, preliminare al coinvolgimento di Eni nell’operazione e caratterizzata dalla strategia di Obi sopra descritta, è narrato dallo stesso nel corso dell’interrogatorio del giugno 2016.

Il Direttore Generale della Divisione E&P ha riferito che, prima del dicembre 2009, si era limitato a segnalare il nome di Obi agli operativi di Eni in Nigeria. Questi avevano, in seguito, preso contatti con lo stesso ma senza concludere alcun impegno o accordo in relazione all’acquisizione della licenza in questione [cfr. interrogatorio Descalzi del 27.6.2016, p. 4].

Invece, del blocco OPL 245 si parlò, alla presenza di Descalzi, solo dopo la ricezione della lettera con la quale Obi, il 14.12.2009, aveva sollecitato una manifestazione di interesse da parte di Eni all’acquisto di una quota dei diritti di sfruttamento del blocco.

Lo si evince dalla lettura dell’esame testimoniale dell’Ing. Bertelli, all’epoca dei fatti responsabile globale dell’esplorazione di Eni, il quale, all’udienza del 2.10.2019, ha

riferito che «Con Descalzi ci fu un momento di valutazione iniziale che fu fatto prima della fine del 2009, in cui sostanzialmente mi ricordo che Descalzi chiamò una riunione, c'era l'Ing. Casula, c'ero io e c'era mi sembra anche l'Ing. Vanzini, in cui ci chiese sostanzialmente di una serie di ... le nostre idee su una serie di potenziali operazioni su asset, tra questo c'era anche la 245» [cfr. trascrizioni ud. 2.10.2019, p. 11], precisando che si trattò di «una riunione fatta a fine dicembre, 18/19 dicembre, non mi ricordo esattamente il giorno, in cui il Dott. Descalzi ci chiese un parere tecnico su quella che era la nostra opinione su quello che poteva essere il blocco 245. Siccome abbiamo un rapporto di fiducia trentennale col Dott. Descalzi, generalmente ci chiama perché se noi avessimo detto in quella fase 'il blocco 245 non merita', non sarebbe andato avanti niente nel processo. Il nostro commento fu che il blocco era assolutamente un blocco, da quello che avevamo a disposizione, che valeva la pena di essere valutato perché si parlava di due scoperte a olio significative, anche se in 2.000 metri d'acqua, anche se tecnicamente complesse» [cfr. trascrizioni ud. 2.10.2019, p. 16].

In altri termini, prima che l'operazione avesse un inizio, seppure con una semplice manifestazione di interesse, se ne valutarono fattibilità e convenienza tecnica. Si trattò, evidentemente, di una prima verifica, che dimostra con assoluta evidenza come alla base dell'operazione di acquisizione della licenza in oggetto non ci fossero altro che reali interessi industriali, che non potevano subire – fin dalle primissime battute – deviazioni o forzature per interessi che non fossero quelli legittimi della Società, elaborati ed espressi tramite le varie funzioni coinvolte.

Il Dott. Descalzi, in concreto, si era limitato a recepire le valutazioni dei tecnici sulla opportunità di condurre una operazione ancora da intraprendere. Eventuali segnalazioni “esterne” ipotizzate dalla Procura non hanno avuto, quindi, alcun peso nelle decisioni aziendali, motivate unicamente da scelte strategiche-tecniche interne.

Un comportamento assolutamente “atipico” per uno che voglia instaurare un rapporto di tipo corruttivo con Obi. Un comportamento assolutamente “tipico” da parte di chi cura correttamente l'interesse della sua azienda.

iii. Il mandato conferito da Malabu a Obi il 27 gennaio 2010 e la cena del 4 febbraio 2010 all’Hotel Principe di Savoia fra Descalzi, Obi, Agaev ed Etete.

Successivamente alla riunione tecnica di fine dicembre 2009, il Dott. Descalzi viene aggiornato sul prosieguo delle attività dall’Ing. Casula, con una email del 13 gennaio 2010, che subito viene condivisa, come prevedono le procedure interne, con il Dott. Scaroni [cfr. doc. 53 produzione 29.1.2020 – **all. 20**].

Nella email si dà conto dell’avvio del processo interno, funzionale alla possibile acquisizione del blocco, e della trasmissione della manifestazione di interesse alla società Eledacapital di Obi, con cui sono state altresì richieste una serie di informazioni, sia tecniche che documentali, e nella quale è stato, infine, precisato che Eni non avrebbe pagato, come invece preteso da Obi, alcun ammontare “non refundable”, in quanto non in linea con le prassi adottate dalla società [cfr. **all. 20**]. Una circostanza, quest’ultima, che dimostra sin da subito come Eni non fosse succube ad ogni richiesta proveniente da Obi, altro comportamento incompatibile con quello di chi intende partecipare a una vicenda corruttiva.

Con riferimento allo stesso periodo, occorre altresì rilevare che in data **27 gennaio 2010** Dan Etete, che appare consulente («*consultant*») di Malabu, concedeva a Energy Venture Partners (in breve EVP), società di Emeka Obi, un **mandato in esclusiva** per la durata di tre mesi a rappresentare la società nella vendita di una quota degli interessi del blocco OPL245, così formalizzando le intese raggiunte nel dicembre 2009 [cfr. “*chrono unprotected*” e doc. 50 della nota di produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 21**].

Sorprende, quindi, che nel corso della requisitoria, all’esito della lunga istruttoria dibattimentale, la Procura di Milano abbia ancora, a più riprese, negato l’esistenza di un mandato conferito da Malabu a Obi.

E sorprende perché non solo si trova una conferma della sottoscrizione dell’accordo - i cui contenuti, si ribadisce, erano già stati discussi nel mese di dicembre del 2009 - nella “*chrono unprotected*”, *file* più volte richiamato dai Pubblici Ministeri alle udienze del 2 e 21 luglio in chiave accusatoria, ma soprattutto perché esiste il documento, sottoscritto da Dan Etete.

La lettura del mandato, peraltro, consente di riscontrare quanto già sommariamente ricostruito circa i rapporti fra Obi e Malabu.

Si evince, infatti, che il mandato datato 27 gennaio 2010 richiama espressamente e riflette pienamente il mandato (quanto meno orale) già conferito da Malabu a EVP in data 15 dicembre 2009 e gli accordi in quella sede raggiunti in relazione alla cessione dell'asset, a conferma del fatto che fin da quella data Obi agiva, sia pure informalmente, per Malabu [*«This letter Agreement fully records the mandate granted by you to us on the 15th December 2009 and arrangements reached between us in respect of our engagement and the disposal of the OPL Assets»*, cfr. **all. 21**].

L'accordo conferisce poi a EVP **un periodo di esclusiva della durata minima di tre mesi**, durante il quale EVP sarebbe stato l'unico soggetto legittimato a cercare investitori per il blocco²⁰, mentre Malabu si sarebbe impegnata a non contattare, direttamente o indirettamente, per il tramite di ulteriori agenti, alcuna terza parte²¹.

Da notare, inoltre, che il periodo di esclusiva ha una durata di tre mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo, allo scadere del quale il mandato sarebbe proseguito sino a che Malabu o Etete non lo avessero revocato per iscritto e con il preavviso di un mese²².

Non solo, dalla lettura della “*chrono unprotected*” e dai documenti rinvenuti nella c.d. “valigetta Obi” si evince anche che il contenuto del mandato era stato progressivamente discusso dallo stesso Obi con i propri consulenti legali, a partire dal dicembre del 2009: si richiamano, a tal proposito, la corrispondenza email fra Obi e lo studio Sheridans tra i giorni 11 e 27 dicembre 2009 [cfr. doc. 2 della nota di produzione delle difese Eni del 29.1.2020 “Documenti relativi a Obi/EVP”, di seguito anche “produzione valigetta Obi”

²⁰ Cfr. **all. 21**, p. 1: «*By this Agreement you grant us for a minimum period of three (3) months from the date of this Agreement (the “Exclusivity Period”):*

(i) *an exclusive mandate and agency to seek to procure up to three potential acquires of the OPL Assets in order to negotiate the disposal of the OPL Assets having regard to the Agreed Malabou Price. On that basis, any sale of the OPL Assets concluded within that Exclusivity Period or pursuant to this Agreement will be covered by the Arrangements set out in this Agreement».*

²¹ Cfr. **all. 21**, clausola 1, p. 3.

²² Cfr. **all. 21**, p. 1. «*By this Agreement you grant us for a minimum period of three (3) months from the date of this Agreement (the “Exclusivity Period”):*

(i) *[...] Thereafter, our mandate will continue, subject to termination by you in writing at one (1) month's notice».*

– **all. 22]** e i dati ricavabili dalla cronologia in ordine alla predetta corrispondenza [cfr. gli scambi di email riportati nella “*chrono unprotected*” dal 14.12.2009 al 25.1.2010].

In sintesi, nel dicembre del 2009 Obi aveva discusso e ottenuto da Malabu un mandato in esclusiva - della durata minima di tre mesi - per la vendita dei diritti relativi all’OPL245, i cui contenuti sono stati formalizzati per iscritto il 27 gennaio 2010, nell’accordo firmato da Dan Etete, sembrerebbe in qualità di “*consultant*” - ossia di consulente - di Malabu.

Successivamente alla sottoscrizione del mandato, il **4 febbraio 2010** sarebbe avvenuta all’Hotel Principe di Savoia di Milano una **cena** fra Obi, Agaev e il Dott. Descalzi, alla quale avrebbe partecipato anche Etete.

Si è trattato del primo incontro fra Obi e Descalzi, che fino a quel momento non avevano avuto occasione di conoscersi, poiché i rapporti erano stati intrattenuti sempre a livello di struttura Eni.

Come ha riferito il Dott. Descalzi nel corso dell’interrogatorio del giugno del 2016 la cena sarebbe stata chiesta e organizzata da Obi [cfr. interrogatorio del 27.6.2016, p. 5], che voleva probabilmente rinsaldare la sua posizione agli occhi di Etete, per dimostrare ulteriormente come non millantasse l’interesse di Eni rispetto al blocco.

Una circostanza che risulta corroborata dall’atteggiamento tenuto, durante la cena, da Obi nei confronti del Direttore Generale della Divisione E&P di Eni, descritto da Agaev a dibattimento [cfr. trascrizioni ud. 26.6.2019, p. 53]²³.

La finalità della cena di lavoro, che pure aveva ad oggetto il blocco 245 secondo quanto dichiarato dallo stesso Descalzi [cfr. interrogatorio del 27.6.2016, p. 5], non era e non poteva, quindi, essere, data la fase assolutamente iniziale, strettamente negoziale, nel senso che nel corso della stessa non avrebbero dovuto essere prese decisioni in merito al contenuto e alla struttura dell’operazione, come del resto si ricava dalla email di preparazione trasmessa dall’Ing. Casula al Dott. Descalzi il giorno precedente [cfr. all. 3.3.2.1.e della CT Manzonetto: e-mail Casula Descalzi 3.2.2010 – **all. 23]** e dal resoconto della cena fattone dai partecipanti.

²³ Alla domanda del Pubblico Ministero circa il body language tenuto dalle parti nel corso dell’incontro Agaev ha riferito che «*Obi certamente voleva dimostrare che lui aveva questi rapporti ma non Descalzi certamente*».

Nella email sopra richiamata, infatti, l'Ing. Casula si limita a riassumere al Dott. Descalzi la storia del blocco e dei contenziosi tra Malabu, Shell e il Governo nigeriano, da un lato. E lo stato delle trattative con EVP e del processo interno avviato da Eni, dall'altro, senza fornire indicazioni di merito in vista dell'incontro [cfr. **all. 23**].

E, in effetti, secondo quanto dichiarato sia dal Dott. Descalzi in indagini [cfr. interrogatorio del 27.6.2016, p. 5], sia da Agaev a dibattimento [cfr. trascrizioni ud. 26.6.2019, p. 52], nel corso della cena vennero trattati temi molto generali, senza entrare nel dettaglio delle questioni concernenti il blocco 245. Peraltro, l'incontro fu pure breve, in quanto Descalzi avrebbe abbandonato lo stesso non molto tempo dopo l'arrivo di Dan Etete, della cui presenza il primo non era stato assolutamente informato [cfr. interrogatorio del 27.6.2016, p. 5].

D'altronde, anche Obi, sempre fin troppo generoso di particolari nella bozza di cronologia predisposta per la causa inglese, non ha registrato nulla di particolare in ordine al contenuto della cena del 4 febbraio 2010, che rappresenta, come detto, la prima occasione di incontro con il Dott. Descalzi [cfr. "*chrono unprotected*"].

Nessun partecipante alla cena, infine, ha mai riferito di contenuti illeciti o di accordi corruttivi conclusi in seno alla stessa, né sono stati esibiti documenti che possano consentire tale interpretazione. Lo stesso rappresentante della Procura si limita genericamente ad affermare come non sia credibile che nel corso dell'incontro si siano trattati solo temi generali e che, inevitabilmente, si deve essere discusso anche di OPL 245. Circostanza che, anche se vera, non può in alcun modo avere una connotazione illecita.

L'incontro del 4 febbraio 2010, presso il ristorante dell'hotel Principe di Savoia di Milano, rientrava, invece, nella strategia di Obi, che appare del tutto logica e assolutamente legittima, di consolidare la propria posizione all'interno dell'operazione: non c'è nulla di anomalo nella cena, dal momento che Obi era munito di un mandato, conferitogli da Malabu, ed Eni, rappresentata in quella situazione da Descalzi, aveva, da un lato, inviato una manifestazione di interesse per una quota del blocco e, dall'altro, attivato il processo interno finalizzato alla relativa acquisizione [come risulta anche dalla email che Casula invia a al Dott. Descalzi in data 4.2.2010: cfr. all. 3.3.1.i della CT Manzonetto – **all. 24**].

In conclusione, la famosa cena del 4 febbraio 2010, una volta collocata nel tempo e nel contesto documentale e testimoniale, ha un valore probatorio pari a zero. Infatti, ognuno dei partecipanti aveva un legittimo interesse a parteciparvi, nessuno riferisce di accordi “sottobanco” e, del resto, la fase era così assolutamente iniziale che sarebbe stato impossibile, anche volendo, raggiungere alcuna forma di accordo.

iv. La stipulazione del *confidentiality agreement* fra NAE ed EVP datato 24 febbraio 2010

Il tema dell’esistenza e del contenuto del mandato in esclusiva conferito da Malabu a Obi e la successiva stipulazione fra NAE ed EVP dell’accordo di riservatezza datato 24 febbraio 2010 (il “*confidentiality agreement*”), rappresentano, come noto, uno dei punti maggiormente stressati dall’accusa.

Il primo tema è stato superato documentalmente nel paragrafo precedente. Quanto al *confidentiality agreement*, la Procura ha da sempre tentato di fornirne una lettura illecita, facendo leva sulle presunte criticità dello stesso. Criticità ben lontane, comunque, da un accordo anche ipoteticamente assimilabile ad una intesa corruttiva.

In realtà si tratta semplicemente, come si vedrà a breve, della conclusione di un legittimo rapporto contrattuale tra due soggetti, nell’ambito di un’operazione complessa come quella che ha portato all’acquisizione dell’OPL245.

Occorre, poi, sin da ora, rilevare che la Pubblica Accusa non è riuscita a fornire una spiegazione logica e coerente in ordine a un dato di fatto che è certamente cruciale rispetto all’impianto descritto nel capo di imputazione. Ossia che la trattativa fra Obi, Malabu ed Eni, fondata sugli accordi sopra richiamati, non ha portato ad alcun risultato concreto, segno evidente del fatto che tale accordo non si inseriva in una strategia corruttiva.

Infatti, da un lato, Malabu non ha concluso la vendita dell’OPL245 mediate l’attività di EVP e, dall’altro, Eni ha definito l’operazione solamente (più di) un anno dopo la stipula del *confidentiality agreement*, negoziando direttamente con le altre parti (Malabu e Shell) e gli enti istituzionali nigeriani (Governo e suoi organi, quali NNPC e DPR), sulla base di uno schema negoziale totalmente differente da quello ipotizzato da Obi e senza alcun apporto da parte di quest’ultimo.

E si badi che l'accordo negoziale si chiuderà, nell'aprile del 2011, solo dopo che tutti i dubbi espressi nelle condizioni sospensive delle offerte presentate da Eni a Malabu (di cui si dirà a breve) saranno stati chiariti.

Se Obi fosse stato parte integrante dell'accordo corruttivo non sarebbe stato certamente interesse degli acquirenti escluderlo totalmente dall'affare e non pagargli alcun compenso.

Anzi, Obi per ottenere il riconoscimento economico per il proprio lavoro quale mandatario del venditore ha dovuto intentare – e vincere – causa contro Malabu (e non Eni), in un processo che ha esplicitamente affermato l'esistenza del rapporto negoziale fra la società nigeriana ed EVP [cfr. paragrafo 244 della sentenza pronunciata dalla High Court of Justice di Londra in data 17.7.2013: doc. 280 della produzione documentale delle difese del 29.1.2020 – **all. 25**].

Un errore di partenza dell'accusa, che porta a conclusioni ineludibili.

Ciò nonostante, pare comunque necessario confrontarsi anche con le ulteriori illazioni della Procura in ordine alla illiceità del *confidentiality agreement*, che ha cercato di confortare l'ipotesi accusatoria con l'esame di una email che Descalzi ha inviato a Scaroni, in data 7 marzo 2010, avente ad oggetto "245 cronologia" e recante in allegato il documento "Status EO": si tratta di una sintesi delle trattative avute sino a quel momento con Obi, predisposta dal team negoziale per il Dott. Descalzi, in cui vengono segnalati alcuni punti problematici emersi in quei giorni.

Innanzitutto, per apprezzare il contenuto della citata e-mail, occorre porsi in una **prospettiva diacronica**, rilevando che il documento allegato alla e-mail sintetizza solamente la fase iniziale del percorso negoziale di Eni, ed era stato preceduto dal primo (e sino ad allora unico) incontro, tenutosi il 19 febbraio 2010, fra il team negoziale di Eni e quello di EVP.

La Procura omette di considerare che tale percorso negoziale è poi proseguito, con l'intervento della banca Raiffeisen e degli altri consulenti tecnici a coadiuvare EVP, e che è stato successivamente precisato il processo di vendita organizzato da Obi per conto di Malabu, con la trasmissione della *process letter* e delle sue integrazioni.

La Dott.ssa Ranco, a capo del team negoziale di Eni in quell'epoca, ha ben chiarito, nel corso del suo esame, tale concetto: «*le fasi citate in questa nota, erano proprio le fasi iniziali, quindi stavamo prendendo le misure tra noi e EVP, e quindi cercavamo di capire a vicenda di che cosa si trattasse e che cautele si dovessero adottare e quant'altro. Poi via via il processo si è chiarito, via via abbiamo avuto la comparsa dei consulenti, che ci ha dato una mano, che hanno dato un comfort ulteriore al processo, e via via abbiamo iniziato a lavorare in maniera più organizzata, ordinata. Però le fasi iniziali oggettivamente erano le fasi in cui si cercava di capire di che cosa si trattasse e stavamo prendendoci le misure a vicenda» [cfr. trascrizioni udienza 27.2.2019, p. 60].*

Le dichiarazioni della Dott.ssa Ranco mostrano in maniera lampante l'alterazione causata dalla prospettazione episodica della Procura di Milano. I Pubblici Ministeri si focalizzano sul contenuto di una email, che si collocava nella fase preliminare dell'operazione, per estrapolarne elementi a sostegno delle proprie tesi (in questo caso: l'illiceità del rapporto Eni/Obi) ignorando il contesto in cui quel contenuto si inseriva e quanto successivamente accaduto.

Appiattendo i fatti in unico momento è evidente che ciò che potrebbe apparire anomalo o critico all'inizio dell'operazione (è, infatti, impossibile negare il contenuto di quella email), rimane tale fino alla fine della stessa.

Si tratta, tuttavia, di un escamotage. Un escamotage utilizzato spesso dalla Pubblica Accusa: come nel caso del report TRAG, un documento preliminare all'inizio delle negoziazioni, che per i Pubblici Ministeri è il testo cardine delle informazioni relative a Malabu. Oppure ancora nel caso dei commenti alla bozza di *Resolution Agreement* contenuti nella lettera del DPR del 1° aprile 2011, che avevano ad oggetto una versione precedente del documento negoziale, già superata perché modificata dalle parti [vedi *infra*].

La ricostruzione cronologica si pone proprio l'obiettivo di correggere tale alterazione.

Tornando alla stipula del *confidentiality agreement* e alle presunte criticità contenute nella email di Descalzi a Scaroni del 7.3.2010, è bene inoltre rilevare che nel corso del citato incontro del 19 febbraio 2010, Obi ha effettivamente mostrato al team negoziale di Eni, guidato dalla Dott.ssa Ranco, il mandato ricevuto da Malabu (di cui si è detto sopra)

e che, nonostante gli *omissis* contenuti nello stesso, su cui la Procura ha tanto insistito, la lettura del documento ha consentito ad Eni di apprendere una serie di informazioni sufficienti alla stipula dell'accordo di riservatezza.

Come ha riferito la Dott.ssa Ranco, presente alla riunione, grazie alla seppur rapida lettura del documento, il team di Eni aveva potuto ricavare l'esistenza del rapporto fra il venditore ed il mandatario e, in particolare, la concessione di un periodo di esclusiva in favore di EVP della durata di tre mesi: nel commentare, infatti, la sintesi dello stato delle negoziazioni, allegata alla email del 7.3.2010, la teste ha riferito che *«qui viene riportato il fatto che fu mostrato il mandato nel corso della riunione, fu data la possibilità di dare un'occhiata veloce. Lo guardarono le due colleghe Giordani e Ferri, il mandato, e ci riportarono che prevedeva effettivamente un **mandato in esclusiva da Malabu a EVP per gestire un processo competitivo per la vendita di una quota nel blocco, e conteneva appunto degli omissis e in quell'occasione avemmo modo di vedere il mandato**»* [cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 54].

Non è, dunque, aderente al dato processuale l'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui Eni avrebbe sottoscritto il *confidentiality agreement* senza che Obi avesse ancora ricevuto il mandato [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 48].

Il mandato era stato conferito e Obi lo aveva mostrato nel corso della riunione del 19 febbraio. Il fatto che non ne avesse rilasciato una copia a Eni nel corso dell'incontro non mina certo l'esistenza del documento. Tanto più che Eni non si stava impegnando in nulla, se non nella confidenzialità.

Anche la presenza di *omissis* nello stesso non dimostra, come vorrebbe invece la Procura, l'insussistenza del mandato.

Innanzitutto, non si è a conoscenza di quali clausole o contenuti fossero omissati, né la Pubblica Accusa lo ha chiarito. Del resto, la Dott.ssa Ranco ha riferito che Obi, durante la riunione, aveva giustificato la presenza degli stessi in quanto si trattava di informazioni confidenziali fra lui e il venditore [cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 56: *«disse che conteneva informazioni riservate tra lui e il suo mandante»*].

D'altro canto, sia consentito rilevare, con un pizzico di ironia, che nonostante gli *omissis* la Procura è riuscita a ricavare dal documento non uno bensì due elementi a lungo stressati

in chiave accusatoria. Da un lato, la firma del mandato da parte di Dan Etete, seppure sembrerebbe, come detto, in qualità di mero “*consultant*”, da cui il Pubblico Ministero inferisce la conoscenza di Eni della riconducibilità di Malabu all'ex Ministro del Petrolio, e, dall'altro, che, nello schema ipotizzato da Obi con Malabu, il prezzo della transazione avrebbe dovuto essere interamente versato a EVP, prima di confluire verso la società nigeriana.

Non si può inoltre ignorare, contrariamente a quanto fatto dai Pubblici Ministeri, che le “criticità” segnalate nel documento allegato alla email del 7.3.2010 sono state tutte oggetto di attenta considerazione da parte di Eni.

Infatti, rispetto al tema del mandato di EVP, come ha ricordato la Dott.ssa Ranco²⁴, Eni ha insistito per ottenere una conferma scritta dell'esistenza dello stesso da parte di Malabu, sino a che non la ha ottenuta con la lettera, citata pure dal Pubblico Ministero, datata 8 aprile 2010 [cfr. doc. 88 della produzione documentale Eni del 29.1.2020 – **all. 26**].

Per quanto riguarda, invece, la firma del mandato da parte di Dan Etete, in qualità, sembrerebbe, di “*consultant*”, si ribadisce che Eni ha sempre subordinato tutte le offerte presentate per l'acquisto di una quota del blocco 245 al completamento della *due diligence* su Malabu, finalizzata ad avere *certezza della compagine societaria e azionaria della società e dei soggetti dotati dei relativi poteri di firma*.

Anche in questo caso si richiamano le efficaci dichiarazioni della Dott.ssa Ranco: *«l'importante era capire chi ci fosse dietro Malabu, poi ovviamente ciò portava dietro tutte le conseguenze, per cui una volta acquisita l'informazione di chi ci fosse dietro Malabu si sarebbe capito tutto... si sarebbe dovuto capire tutto di questo soggetto»* [cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 71].

Infine, rispetto alla possibilità di pagare il prezzo della transazione a EVP, paventato nel mandato, vale la pena rilevare che si trattava di una ipotesi concordata tra Malabu ed EVP, che mai è stata presa in considerazione da Eni: come ha riferito la Dott.ssa Ranco

²⁴ Cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 56: *«noi invece, come anticipavo prima, insistemmo a lungo e ripetutamente sulla necessità di ottenere la conferma dell'esistenza del mandato, infatti anche i passaggi successivi, fino a che non ottenemmo la lettera, erano sempre condizionati all'ottenimento dell'evidenza che ci fosse questo mandato»*.

«non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di aderire a questa richiesta [...] a parte averlo letto nel mandato (mandato fra Obi e Malabu ndr) mai è stato chiesto da EVP o da Raiffeisen, cioè i consulenti, di pagare il prezzo non al venditore bensì a EVP, quindi c'era scritto nel mandato, evidentemente lui l'aveva discusso col suo mandante, ma a noi non fu mai fatta questa richiesta per quanto mi risulta» [cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 66]. Né, d'altro canto, le offerte presentate da Eni prevedevano, come si vedrà, il pagamento dell'intero prezzo di acquisizione del blocco su un conto di EVP.

In definitiva, è solo il fermo immagine operato dalla Procura di Milano a fissare l'attenzione accusatoria su dati della fase assolutamente iniziale del negoziato, tutti affrontati, risolti e superati nelle fasi successive.

Al tema del mandato di EVP, come si accennava in premessa, si accompagna, nell'ottica accusatoria, quello della sottoscrizione da parte di NAE del *confidentiality agreement* del 24 febbraio 2010 e, in particolare, del contenuto della clausola 11 [cfr. doc. 60 e 61 della produzione documentale delle difese Eni del 29.1.2020 – **all. 27** e **all. 28**].

Mediante la clausola in esame, NAE si impegnava a non contattare, senza il previo consenso scritto di EVP, alcun *«dipendente, cliente, fornitore o agente di Malabou o di una qualsiasi delle sue collegate in relazione all'Operazione fino alla scadenza o alla risoluzione del mandato EVP»* [cfr. **all. 27**, nella traduzione offerta dalle difese Eni²⁵].

Secondo il fallace ragionamento della Procura, di cui si è detto, Eni avrebbe acconsentito ad una clausola fortemente limitativa della propria libertà contrattuale e non perfettamente in linea con gli standard societari, pur in assenza della prova di un mandato conferito a Obi.

La lettura dell'accordo fra Malabu ed EVP del 27 gennaio 2010 [cfr. **all. 21**], mostrato da Obi al team Eni, consente, tuttavia, di inquadrate correttamente la clausola 11 del confidentiality agreement, c.d. di "non circumvention": il riconoscimento di questo punto rappresenta, infatti, l'ovvia conseguenza dell'esclusiva concessa da Malabu a EVP.

²⁵ *«Without the prior written consent of the Disclosing Party, the Receiving Party shall not make contact with any employee, customer, supplier or agent of Malabou or any of their affiliates with regard to the Transaction until expiry or termination of the EVP Mandate».*

Dunque, nulla di tanto anomalo da trasformare questo elemento in un indizio di corruzione.

D'altra parte, il dubbio e la ragione per cui fu superato sono ben spiegati dalla Dott.ssa Ranco con l'affermazione che *«non era usuale per noi avere a che fare con un mandatario, per cui non era per noi usuale tutto ciò che conseguiva all'avere a che fare col mandatario. Ciò nonostante io sottoposi al direttore generale il tema e mi fu risposto che se EVP aveva ottenuto un mandato in esclusiva dal venditore, allora la clausola era da considerarsi accettabile, perché appunto era il compendio al fatto che ci fosse la sua esclusiva. Noi a quel punto provammo, come le dicevo, a opporci alla clausola, facemmo queste considerazioni, ottenemmo questa indicazione, e a quel punto cercammo di migliorare ulteriormente il confidentiality prevedendo delle clausole che effettivamente rappresentassero questo concetto di collegamento tra il mandato e la nostra impossibilità di parlare con il venditore, se non con l'okay del mandatario»* [cfr. trascrizioni ud. del 27.2.2019, p. 62].

Tale conclusione risulta avvalorata dalle considerazioni espresse dal consulente della difesa, Dott. Kotler, che sul punto, peraltro proprio su richiesta del Presidente, ha riferito: *«In base alla mia esperienza ho avuto modo di vedere patti di riservatezza che contenevano entrambi, potevano contenere entrambi questi due tipi di limitazioni, di restrizioni. Quindi restrizioni che non ti permettono di comunicare con dipendenti, agenti e fornitori, e patti di riservatezza che fanno un asso in più e che quindi ti impediscono anche di parlare con amministratori e azionisti [...]. Nelle grandi società, le major petrolifere, abbiamo un management, che ha la responsabilità della gestione dell'attività, e vediamo che spesso si è ricorso a questi patti di riservatezza in cui l'acquirente con cui sta portando avanti la trattativa non ha la possibilità, gli viene impedito di parlare con i tuoi amministratori o i tuoi azionisti. Faccio un esempio, poniamo il caso che BP stia vendendo un asset, e il chief financial officer di BP è quindi responsabile per la vendita di quell'asset, e non vuole che tu possa parlare con i suoi amministratori, i membri del consiglio del CdA, non vuole che tu lo faccia in quanto sei l'acquirente, né vuole che tu possa in qualche modo comunicare con i suoi azionisti. Talvolta le informazioni nell'ambito di una trattativa possono essere strettamente correlate a quello che è il prezzo, le variazioni di prezzo rispetto a quello che si sta comprando. Perché in effetti se un acquirente fosse in contatto con un azionista della BP e gli potesse quindi comunicare*

qualcosa che potrebbe poi determinare una variazione nel prezzo della BP, una variazione parlavo del prezzo dell'azione, è chiaramente questo uno dei motivi per cui ci possono essere queste clausole che impediscono, al potenziale acquirente, di comunicare con gli azionisti» [cfr. trascrizioni ud. 10.4.2019, pp. 23-24].

In conclusione, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che il mandato di EVP, concesso da Malabu, esisteva, che esso era sottoscritto da Etete in qualità, sembrerebbe, di "consultant", che la sua esistenza e i suoi contenuti furono confermati dalla lettera, richiesta da Eni, del 8 aprile 2010.

Ha altresì consentito di accertare, quanto al *confidentiality agreement*, che rispetto agli originari dubbi, il suo valore fu strettamente collegato al mandato in esclusiva di EVP, rilasciato da Malabu fin dal 27 gennaio 2010.

v. L'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione di Eni nella riunione del 25.2.2010

Della riapertura delle trattative con Malabu per l'acquisizione di una quota degli interessi sul blocco 245 viene data informativa al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25.2.2010.

Si richiama sul punto la nota per l'AD del 22.2.2010, trasmessa via email al Dott. Scaroni da parte del Dott. Descalzi, ed illustrata nel corso della riunione consiliare del 25 febbraio [cfr. all. 3.2.f della CT Manzonetto e doc. 63 della produzione documentale Eni del 29.1.2020 – **all. 29** e **all. 30**].

La finalità dell'informativa, come si ricava dalla email di trasmissione del Dott. Descalzi, era quella di «dare visibilità ad un processo che sta per iniziare», sulla base degli elementi allora disponibili, nell'ottica di piena condivisione con le strutture societarie dei passaggi chiave di ogni negoziato, che ha sempre contraddistinto l'operato del Direttore Generale della Divisione E&P [cfr. **all. 29**].

Come anticipato, mediante la predetta nota, il CdA veniva informato della ripresa delle discussioni con Malabu per il blocco 245 e venivano contestualmente ricordate le ragioni per cui l'operazione era stata accantonata nel 2007 [cfr. **all. 30**].

Si precisava, inoltre, che il processo di vendita, gestito in esclusiva per Malabu dalla società Energy Venture Partner, si trovava ancora in una fase iniziale e che lo stesso doveva essere, dunque, definito nel dettaglio. Così come che Eni, prima di finalizzare l'operazione, avrebbe dovuto ancora acquisire, aggiornare o approfondire tutta una serie di informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa sul blocco e sulla licenza [cfr. **all. 30**].

E si concludeva manifestando al Consiglio di Amministrazione l'intenzione «*di partecipare all'iter di gara avendo cura di sottoporre aggiornamenti della valutazione e della negoziazione in anticipo rispetto all'eventuale assunzione di impegni*» [cfr. **all. 30**].

È evidente l'assoluta trasparenza dell'informativa fornita al CdA e la piena aderenza della stessa allo status dei negoziati, ancora alle prime fasi, avuto sino a quel momento con il venditore e con il suo rappresentante, sopra descritto sulla base degli elementi in atti.

L'informativa al CdA del 25.2.2010 consente, idealmente, di suggellare questa prima fase della "storia" di OPL245, che si è tentato di riassumere nei paragrafi precedenti, e nel cui contesto deve essere collocata e valutata l'azione del Dott. Descalzi in quei mesi.

Nei prossimi paragrafi, si proseguirà con la ricostruzione cronologica dell'operazione, sempre cercando di illuminare il ruolo del Direttore Generale della Divisione E&P nell'ambito dell'evoluzione delle trattative con Malabu, EVP e Shell, oltre che delle discussioni con il Governo nigeriano, che porteranno Eni a presentare diverse offerte al venditore per l'acquisizione di una quota del blocco.

vi. Conclusioni

Tutti gli episodi richiamati dalla Procura in una chiave di lettura fortemente suggestiva se collocati nell'effettivo contesto appaiono del tutto leciti e coerenti con lo status dei negoziati.

Da un lato Obi era abilmente riuscito a ottenere un mandato in esclusiva da Malabu per la gestione della vendita di una quota degli interessi di OPL245 e, dall'altro, Eni, dopo aver valutato internamente la meritevolezza dell'operazione, aveva manifestato interesse al blocco. In questo contesto va collocata la cena del 4 febbraio 2010 che aveva una

funzione meramente conoscitiva e nella quale, come appare evidente dall'esame delle fonti in atti, non solo non era stato discusso alcun contenuto illecito, ma neppure negoziale.

Allo stesso modo, alla luce del mandato in esclusiva conferito da Malabu a EVP, appare del tutto lecita la stipulazione del *confidentiality agreement*, compresa la clausola anti-aggiramento di cui all'art. 11.

Del resto, come correttamente rappresentato al CdA di Eni, si trattava di una fase iniziale del processo di acquisizione che sarebbe successivamente stato affinato.

Pare quindi evidente che nessuna delle condotte descritte possa supportare l'ipotesi corruzione internazionale.

4. La partecipazione di Eni al processo competitivo organizzato da EVP e Raiffeisen e l'attività finalizzata alla presentazione di proposte per il 40% dei diritti del blocco 245 sulla base di uno schema che prevedeva una *Joint Venture* fra Shell (50%), Eni (40%) e Malabu (10%)

i. La stabilizzazione del processo competitivo con la trasmissione della *process letter* da parte di Raiffeisen

Il processo per l'acquisto del 40 % della licenza in possesso di Malabu, del quale si era cominciato a discutere nei primi incontri di febbraio 2010, veniva, come anticipato, meglio precisato con la *process letter* trasmessa ad Eni il 31.3.2010 da Raiffeisen, nel frattempo ingaggiata da EVP quale consulente finanziario [cfr. doc. 76 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 31**; si veda, inoltre, la corrispondenza fra Obi e Raiffeisen prodotta da questa difesa in data 10.12.2019, con contestuale rinuncia all'esame del teste Martin Schwedler, ed acquisita dal Tribunale all'udienza del 18.12.2019, in particolare, i doc. da 3 a 11 della predetta nota di produzione documentale – **all. 32**].

La *process letter*, nella quale si conferma il mandato in esclusiva conferito a EVP, conteneva – fra l’altro – una breve descrizione tecnica dell’asset, alcune informazioni su Malabu, elementi sulla disputa con Shell, la conferma che l’operazione aveva ad oggetto la cessione del 40% dell’asset, la richiesta di una *participation fee* del valore di 500.000 euro, da pagare a EVP, per poter prendere parte alla procedura, i dettagli della *data room*, l’indicazione del termine stabilito per la presentazione di eventuali offerte vincolanti (25 aprile 2010) e il contenuto minimo che la stessa avrebbe dovuto avere [cfr. **all. 31**].

I contenuti della predetta lettera venivano accettati da NAE con lettera del 7 aprile 2010 trasmessa ad EVP e ai suoi consulenti con email di Armana del 8 aprile 2010 [cfr. doc. 85 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 33**].

Si arrivava, così, alla stabilizzazione non dei contenuti dell’operazione, ma del processo competitivo di gara del quale ha riferito la Dott.ssa Ranco nella sua audizione e che verrà ulteriormente precisato e integrato, per quanto rileva in questa fase, con l’*addendum* del 22 aprile 2010 [cfr. doc. 103 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 34**].

Prima di affrontare il merito della vicenda, può essere utile un breve chiarimento per illustrare quali soggetti della Società e con quali modalità parteciparono alla predisposizione di una offerta negoziale. È del resto evidente come una sola persona, neppure il Direttore Generale di una Divisione, non possa decidere autonomamente la condotta dell’intera struttura e quindi il contenuto dell’operazione.

La preparazione dell’offerta per l’acquisto del 40 % della licenza OPL245 da Malabu, con successiva Joint Venture fra Eni (al 40%), Malabu (al 10%) e Shell (al 50%), ha visto coinvolte, oltre a NAE e al team negoziale, che avevano avviato i primi contatti con Evp e i suoi consulenti, anche diverse funzioni della divisione E&P e *corporate*.

Per la formulazione di una offerta che soddisfi tutti i requisiti richiesti dalle regole interne ad Eni, non basta, infatti, l’attività della team negoziale, ma è necessario che convergano gli apporti dell’intera organizzazione societaria, ciascuna funzione per le proprie competenze.

Tali contributi provengono da differenti esperienze professionali e hanno come obiettivo la definizione di una serie di elementi negoziali tra cui, si ricordano, una corretta valutazione tecnico-economica dell’asset, che non può prescindere dall’aggiornamento

delle informazioni geologiche e geopolitiche; un completo esame della situazione normativa e una verifica della adeguatezza dell'operazione alle regole interne di *due diligence* e anti-corruzione.

A tale proposito, si legge nella consulenza del Prof. Manzonetto, dove il tema viene ben sviluppato e alla quale si rinvia [pag. 74 e ss.], che 7 unità di business e relativi staff della divisione E&P sono state parte del processo in esame e che, a più riprese, nell'ambito delle diverse fasi nello sviluppo del processo di acquisizione del titolo minerario, la stessa Divisione ha fatto ricorso ad alcune funzioni corporate, fra cui la Direzione affari legali, l'ACLSU (Anti Corruption Legal Support Unit), la funzione portfolio e negotiations e la funzione pianificazione e controllo, nonché dovuto chiedere specifiche autorizzazioni al Consiglio di Amministrazione di Eni. Inoltre, si doveva, necessariamente avere rapporti operativi con la controllata NAE, che del resto seguiva le trattative in Nigeria.

Preme, dunque, sottolineare la complessità di un processo di acquisizione di una licenza petrolifera del tipo di quella in esame e quanto siano, di fatto, limitati i poteri e l'autonomia decisionale, in tutto il percorso dell'operazione, del Direttore Generale di E&P, figura certo di vertice, ma ben inserita all'interno di una struttura organizzata per affrontare ogni aspetto dell'operazione.

Un'ulteriore premessa, sempre funzionale a meglio contestualizzare l'operato del Dott. Descalzi nel corso dell'operazione, attiene ai rapporti intrattenuti da quest'ultimo con Malcom Brinded, espressamente contestati nel capo di imputazione.

La storia pregressa del blocco e lo schema di *joint venture* ipotizzato imponivano un confronto con Shell ed era, dunque, inevitabile che il Dott. Descalzi dovesse avviare un dialogo con il suo omologo nella multinazionale olandese.

Ma la corrispondenza e i documenti in atti, lungi dal provare, come vorrebbe la Procura, una sorta di connivenza tra i due rispetto a condotte illecite, dimostrano come, in realtà, si sia trattato sempre di interlocuzioni dialettiche nelle quali i due dirigenti si sono principalmente limitati ad esprimere le rispettive linee aziendali, ognuno tentando di privilegiare la propria posizione.

Le predette linee – elaborate e veicolate delle varie funzioni interne, ciascuna dalla propria prospettiva strategica e sulla base di un compendio di informazioni in molti casi

del tutto differente - non erano, infatti, sempre coincidenti, poiché Shell aveva già investito somme sostanziose nel blocco e si trovava da tempo coinvolta in contenziosi e discussioni con Malabu e con il Governo nigeriano. Eni, per contro, poteva uscire dall'operazione in qualsiasi momento, sì rinunciando ad una buona opportunità di investimento, ma senza sostanziali perdite economiche.

Emerge, del resto, con chiarezza, dalla lettura dell'intero carteggio, come l'atteggiamento del Dott. Descalzi, coerentemente a quanto appena detto, sia stato sempre improntato alla massima prudenza e cautela, anche a costo di interrompere le trattative, come aveva già fatto nel 2007, e senza in alcun modo forzare la chiusura dell'operazione fino a che non fossero soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla struttura e dalle regole interne di Eni.

Sulla scorta di queste premesse è possibile esaminare i documenti in atti relativi a questa fase delle trattative.

ii. La prima proposta preliminare del 27 aprile 2010 formulata da NAE a Malabu per il 40% del blocco OPL245 e la nota informativa del 30 aprile 2010 per il CdA di Eni

In data 27 aprile 2010 NAE trasmetteva ad Obi e a Raiffeisen una proposta preliminare per l'acquisto di quote di partecipazione in OPL245 [*“Preliminary proposal”*; cfr. doc. 105 e 106 della produzione documentale del 29.1.20 – **all. 35** e **all. 36**; sulla natura della proposta si rinvia alla CT Kotler].

Si trattava di una offerta preliminare condizionata, in linea con le indicazioni fornite nella *process letter*, come integrate nell'*addendum* del 22 aprile 2010 [cfr. **all. 34**]. Veniva, inoltre indicato il corrispettivo per l'acquisto di una quota del 40%, rappresentato da una doppia valorizzazione differenziata in base al regime fiscale eventualmente applicabile.

È bene ribadire che si trattava di un'offerta non vincolante, sia perché la valutazione economica era subordinata alla conferma di tutta una serie di presupposti tecnici e contrattuali, sia perché la stessa prevedeva un elevato numero di condizioni sospensive espressamente elencate al punto 2 [cfr. **all. 35**; si veda, inoltre, la Sezione 2.3.7 della consulenza tecnica del Dott. Kotler].

Fra queste vi erano il completamento della *due diligence* con esito soddisfacente, l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e la stipula di un contratto di compravendita reciprocamente accettabile, con il superamento o il componimento di qualsiasi controversia.

Tali condizioni sospensive, secondo l'opinione espressa dal consulente tecnico di Eni sono comuni nelle offerte dei potenziali acquirenti in un processo di vendita nel settore *upstream* degli idrocarburi.

Più che una vera proposta di acquisto si trattava, quindi, di un mero primo posizionamento negoziale, nel quale Eni ribadiva peraltro tutte le condizioni che dovevano essere soddisfatte, per superare incertezze o carenze informative, prima di finalizzare l'accordo.

L'offerta veniva trasmessa dal Dott. Armanna a Malabu tramite Obi, ossia EVP, come previsto nella *process letter* [cfr. **all. 36**]. Quest'ultimo, preso atto della ricezione della proposta preliminare, osservava che il documento non conteneva né l'intenzione a presentare una *pre-emptive bid*, né la proposta per una commissione di esclusiva, (*exclusivity fee*), nei termini previsti dalla *process letter* e dal relativo *addendum*.

Un'ulteriore riprova che non tutte le richieste di Obi venivano accolte da Eni.

Di questa fase della trattativa veniva data informativa al CdA di Eni del 12 maggio 2010, sulla base della nota del 30 aprile 2010, trasmessa dal Dott. Descalzi all'A.D. Scaroni il 2 maggio 2010 [cfr. doc. 110 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 37**].

Il documento di contenuto tecnico-economico, predisposto dalle competenti funzioni interne, forniva, in prima battuta, aggiornamenti sul processo di vendita gestito da EVP e da Raiffeisen (che al 25 febbraio, si ricorderà, era ancora da definire e precisare).

In secondo luogo, informava il CdA della sottoposizione al venditore della proposta preliminare del 27 aprile 2010 e delle due valorizzazioni economiche non vincolanti in essa contenute [cfr. **all. 37**].

Illustrava, inoltre, il potenziale minerario del blocco e gli assunti economici su cui si fondavano le predette valorizzazioni. Ribadiva che era in corso la *due diligence* su Malabu, come previsto dalla normativa interna (in particolare la circolare n. 379/2009) e concludeva con la precisazione che sarebbero seguiti aggiornamenti (a seguito

dell'evoluzione dei negoziati) prima di richiedere qualsiasi autorizzazione al Consiglio [cfr. **all. 37**].

Anche in questo caso, dunque, una informativa trasparente e aderente allo status dei negoziati.

iii. Le prime interlocuzioni con Shell: l'email interna a Shell del 22 aprile 2010

Inoltre, come comunicato al CdA [cfr. **all. 37**] erano in corso le interlocuzioni con Shell relative alla trattativa.

Ed è in questo contesto che si colloca la prima telefonata fra Brinded e Descalzi del 21 aprile 2010, ricordata anche dalla Procura di Milano nella requisitoria.

Il Pubblico Ministero ha, infatti, enfatizzato l'email del giorno successivo che Brinded invia ai suoi collaboratori, nella quale quest'ultimo dà conto della predetta conversazione [cfr. RDS 521-523 – **all. 38**].

A tale proposito, si rammenta che tutta la corrispondenza di Shell, compresa l'email in esame, non descrive, come sostiene la Procura, l'effettivo svolgimento dei fatti, ma offre la semplice rappresentazione soggettiva del singolo scrivente, spesso imprecisa, esasperata o semplicemente deduttiva e comunque mai diretta a Eni, ma solo all'interno dell'organizzazione della multinazionale olandese.

Inoltre, gli argomenti della *call* che Brinded riporta, al di là del tono a volte equivoco che contraddistingue la corrispondenza di Shell, non paiono, a ben vedere, di particolare rilievo con riferimento all'accusa di corruzione.

In breve, Malcom Brinded riferisce che Descalzi avrebbe riconosciuto che Eni era stata suggerita come controparte a Malabu dal governo nigeriano²⁶: circostanza che non desta alcuna sorpresa, essendo Eni una società storicamente radicata in Nigeria e di primaria importanza nel mondo dell'*oil & gas* e che sembrava peraltro essere una delle poche realtà industriali ad avere tutte le caratteristiche per poter sviluppare l'asset. D'altronde, non si

²⁶ RDS 522: «*Claudio acknowledged that ENI had been suggested to Malabu as potential partners by FGN*».

può neanche escludere che Descalzi stesse enfatizzando la circostanza per acquisire un maggiore peso con l'interlocutore.

Brinded riporta, poi, di un presunto rapporto privilegiato fra Goodluck Jonathan e Claudio Descalzi, che avrebbe avuto origine in passato e che avrebbe consentito a quest'ultimo di veicolare con facilità messaggi all'allora *Acting President* della Nigeria²⁷.

Ammesso che sia vera la pregressa circostanza, al di là della suggestione che la stessa può creare, in nessun documento o dichiarazione l'eventuale rapporto fra Descalzi e Jonathan è stato mai descritto con toni illeciti o contenuti corruttivi.

Si deve poi rammentare, come si vedrà più avanti, che nella stessa ricostruzione del Pubblico Ministero, sarebbe stata proprio Shell, nel novembre/dicembre 2010, a portare il Governo nigeriano ad avere un ruolo più attivo nelle trattative. È evidente, quindi, che Shell non aveva alcun bisogno di Descalzi, né della sua presunta relazione privilegiata con il Presidente, per veicolare messaggi al Governo nigeriano.

Infine, un dato logico che questa difesa ritiene tranciante rispetto alla ipotesi accusatoria: qualsiasi messaggio si possa ipotizzare che Shell volesse veicolare tramite Descalzi al Presidente Jonathan, è palese che lo stesso non sia stato trasmesso, o che comunque non abbia sortito alcun effetto, tanto che nell'arco dei due mesi successivi alla conversazione in esame, il Governo nigeriano, contrariamente all'interesse della multinazionale olandese, confermerà a Malabu la piena validità del *Settlement Agreement* del 2006 e, dunque, la titolarità, in capo a quest'ultima, del 100% della licenza OPL245 [si fa riferimento al parere positivo espresso dal Presidente Jonathan in data 28.5.2010 alla lettera dell'Attorney General datata 25.5.2010, prodotti dalla Procura di Milano all'udienza del 23.1.2019, e alla lettera inviata dal Ministro del Petrolio nigeriano a Malabu il 2.7.2010, cfr. doc. 142 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 39 e all. 40**].

²⁷ RDS 523: «*Note that Claudio is personally very close to Jonathan Goodluck – since Jonathan and Claudio met in Bayelsa in 1995/6 when they were much more junior, and have stayed very close as they've developed their careers over the years. This is clearly a privileged relationship and Claudio is hence able to give direct messages to the AP in a way which I doubt we can match. Claudio will see the AP 3rd week of May and will have dinner with him "as a friend". I think it would be good to proceed with Malabu – and in parallel with Eni – before that meeting, to see if we can possibly leverage that dinner date try to get the AP to agree an outcome and ensure this issue really gets resolved*».

In sintesi il valore accusatorio dell'email non pare, dunque, sussistere.

Anzi, ad un diverso livello di lettura del testo dell'email è possibile ricavare che i rapporti fra Brinded e Descalzi appaiono tutt'altro che "complici", al punto che il manager della multinazionale olandese cela all'interlocutore le reali condizioni a cui Shell sarebbe disposta a concludere l'operazione²⁸.

Si tratta della conferma di quanto detto in premessa circa le interlocuzioni fra i due dirigenti: le strategie delle due società sono differenti e fra Brinded e Descalzi sussiste un rapporto dialettico, non complice.

D'altro canto, la circostanza sopra richiamata consente di sfatare un altro mito, dato per assunto e mai dimostrato dalla Procura di Milano²⁹ ai fini della prova dell'ipotesi accusatoria, ossia che tutto il bagaglio di conoscenze e di supposizioni in mano ai dirigenti Shell, ricavabile dalle email in atti, sia stato automaticamente riversato e comunicato ai dirigenti Eni.

Così non è e questa email lo dimostra.

iv. L'incontro "segreto" fra il Dott. Descalzi e il Presidente Jonathan ipotizzato nel maggio 2010 e in realtà mai avvenuto: le dichiarazioni dell'imputato Armanna e la citata email di Shell del 22 aprile 2010

Per la Procura di Milano, nel testo dell'email vi sarebbe, infine, traccia di un ultimo tema probatorio, che ha avuto un certo risalto nell'istruttoria dibattimentale, nella requisitoria

²⁸ Si valorizza il seguente passaggio dell'email, in cui Brinded informa i suoi di non aver dato a Descalzi alcun segno dell'idea, pur ventilata nella strategia di Shell, di scendere al di sotto del 50% della partecipazione nel blocco 245, per testare e saggiare la condotta di Eni nell'operazione, cfr. RDS 522: *«I gave no sign of any idea on our side of dropping from 50%, as at this stage I would rather see how ENI behave as they get into this negotiation, whilst giving them the impression that for us this is a much-coveted long-delayed key development project in our portfolio, than that we would seem to be reluctant developers/likely diluters»*.

²⁹ Che sul punto si è limitata a sostenere come dirigenti e dipendenti di Eni siano stati semplicemente più furbi di quelli di Shell, che mai in passato aveva subito perquisizioni ad opera dell'autorità giudiziaria, cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 32: *«Questa parte mi era venuta in testa, si potrebbe forse chiamar qualcosa tipo "lo specchio olandese", perché in realtà nei documenti di Shell si specchia Eni, in realtà li vediamo entrambi ma vediamo Eni per la prima volta, con chiarezza, nel suo conoscere che i soldi vanno in tangenti, perché Eni non ha messo niente del genere per iscritto, mentre Shell, e ritorniamo a quel dato storico, non aveva mai subito una perquisizione, Shell lo ha fatto»*.

e, da ultimo, nella memoria del Pubblico Ministero: **il presunto incontro “segreto” fra il Presidente Jonathan e Descalzi ipotizzato nella terza settimana di maggio 2010.**

Il tema probatorio è stato introdotto da Armanna, che ne ha riferito sia in sede di indagini che a dibattimento. Nella ricostruzione offerta al Tribunale, egli stesso avrebbe organizzato e preparato l'incontro che aveva la finalità di ottenere l'*endorsement* del Governo nigeriano rispetto all'operazione OPL245 e, soprattutto, discutere e chiarire il ruolo e l'intermediazione di Obi [cfr. trascrizioni ud. 17.7.2019, pp. 60 e 64]³⁰.

Secondo quanto dichiarato dall'imputato, all'incontro avrebbero partecipato, oltre al Dott. Armanna e al Dott. Descalzi, il Presidente Jonathan, il Ministro del Petrolio Madueke, l'Attorney General e diversi componenti dei servizi segreti [cfr. trascrizioni ud. 17.7.2019, p. 63]³¹ e nel corso dello stesso il Presidente e il Ministro del Petrolio avrebbero espressamente preso le distanze da Obi, chiarendo che quest'ultimo non aveva alcun appoggio all'interno del Governo nigeriano [cfr. trascrizioni ud. 17.7.2019, p. 62]³².

A riscontro delle sue affermazioni Armanna ha, da un lato, citato il teste Victor Nwafor, capo dei servizi segreti della *Presidential Villa* nigeriana, [il cui capitolato di prova prevedeva un'apposita circostanza dedicata alla conferma del *«fatto che il Governo nigeriano non permettesse l'intermediazione di Emeka Obi nella trattativa»*³³, come espresso nella predetta sede] e, dall'altro, indicato proprio l'email di Shell in esame [cfr. doc. 9 produzione documentale della difesa Armanna all'udienza del 24.7.19], in quanto

³⁰ Imputato Armanna: *«Questo incontro era necessario perché sostanzialmente dovevamo avere, A, l'endorsement completo del Governo [...] prima dell'incontro che avrebbe fatto in agosto il Dottor Scaroni [...] La seconda cosa era: dovevamo chiarire il ruolo di Obi, perché tutti dicevano che era nostro, Obi diceva di avere un rapporto con Alison-Madueke, che era il Ministro del Petrolio».*

[...]

Imputato Armanna: *«No, era naturale, perché l'incontro l'organizzai io».*

[...]

Imputato Armanna: *«No, io preparai l'incontro».*

³¹ Imputato Armanna: *«si svolse in due fasi essenzialmente, la prima fase che era collegiale, c'era sia il Ministro del Petrolio che l'AG, più vari componenti dei servizi. La seconda fase, che è stata fatta solamente tra Jonathan Goodluck e Claudio Descalzi. La seconda fase non so che cosa si siano detti o di cosa abbiano parlato, né c'era una minuta».*

³² Imputato Armanna: *«[...] La posizione che ci fu, fu chiarissima e nettissima: non è una persona che a noi interessa rispettare. Questa fu la posizione da parte del Presidente e da parte del Ministro del Petrolio su Emeka Obi "non è una persona che noi abbiamo interesse che voi tenete nell'operazione o che voi remunerate in qualsiasi altro modo", quindi per noi era la fine di Emeka Obi».*

³³ Cfr. lista testi ex art. 468 c.p.p., depositata dalla difesa Armanna il 23.2.2018, e richiesta di esame del 25.10.2019 depositata nel corso dell'istruttoria sempre dalla difesa Armanna.

nella stessa Brinded riporta che Descalzi avrebbe incontrato il Presidente Jonathan e cenato con lui come un amico la terza settimana di maggio³⁴.

Il Dott. Descalzi, nell'interrogatorio e nel confronto sostenuti in sede di indagini e confluìti a dibattimento, ha, viceversa, negato che l'incontro di cui ha riferito Armanna si sia mai tenuto.

Fortunatamente le fonti citate dallo stesso Armanna non lo riscontrano e confermano il diniego opposto da Descalzi.

A tale ultimo proposito, una breve considerazione prima di esaminare le fonti: la Procura ha invitato il Tribunale all'ascolto della fono registrazione del confronto fra il Dott. Armanna e il Dott. Descalzi.

Ebbene, alla luce delle smentite così trancianti e radicali che il dibattimento ha fornito rispetto alle dichiarazioni di Armanna, l'ascolto di quel confronto non può che dimostrare tutte le incertezze, le ingenuità e i dubbi che appartenevano a una persona sinceramente sorpresa, il Dott. Descalzi, di fronte alla sicumera e alle certezze di chi si era preparato la storia da raccontare, il Dott. Armanna.

Si richiama un passaggio della video registrazione dell'incontro del 28 luglio 2014 presso la società STI S.p.A. prodotto all'udienza del 23 luglio 2019: sarà l'unico passaggio di quel video che verrà richiamato, analizzato per il resto compiutamente da altre difese, perché esplicativo del metodo dell'imputato Armanna, ossia di chi si prepara e costruisce una storia non per amor di verità bensì per raggiungere un proprio obiettivo.

Ed è un passaggio che si può sentire dalle ore 20:40:09 alle ore 20:40:25 [cfr. video dal minuto 01:05:26 al minuto 01:05:41]: Armanna, dopo aver preannunciato la «*valanga di merda*» che sarebbe arrivata sulla vicenda OPL245 [cfr. ore 20:31:39, minuto 00:56:55 del video] e la conseguente possibilità di «*avvisi di garanzia*» su alcuni soggetti coinvolti nell'operazione, dice, **ridendo**, all'Avv. Amara «*mi adopero perché gli arrivi*».

³⁴ RDS 523: «*Caludio will see the AP 3rd week of May and will have dinner with him "as a friend". I think it would be good to proceed with Malabu – and in parallel with Eni – before that meeting, to see if we can possibly leverage that dinner date try to get the AP to agree an outcome and ensure this issue really gets resolved*».

Venendo, dunque, alle fonti richiamate dallo stesso Armanna, occorre rilevare che, da un lato, Victor Nwafor, anzi, i “due Victor” assunti alle udienze del 23 gennaio 2019 e del 29 gennaio 2020 hanno totalmente sconfessato l’imputato, negando qualsiasi rapporto con lo stesso rispetto alla vicenda OPL245.

Dall’altro, mediante il carteggio fra NAOC (società nigeriana controllata da Eni) e il Governo nigeriano prodotto all’udienza del 29 gennaio 2020 all’interno della nota relativa alla credibilità delle dichiarazioni dell’imputato Armanna [di seguito anche “nota sulla credibilità di Armanna”: cfr. doc. da 37 a 43 – **all. 41-47**], questa difesa ha voluto chiarire come il riferimento contenuto nell’email di Malcom Brinded all’incontro della terza settimana di maggio del 2010 sia da inquadrare in un contesto del tutto differente da quello narrato da Armanna.

Sia, dunque, consentito illustrare la predetta corrispondenza al fine di dimostrare che l’incontro di maggio era stato formalmente richiesto da Eni e NAOC al Governo nigeriano, in un contesto istituzionale, che successivamente, per varie ragioni, verrà differito fino al 13 agosto 2010, in occasione del tour annuale che la delegazione Eni era solito compiere, in estate, nei paesi africani.

Il 14 aprile 2010 NAOC, in persona del Responsabile delle Pubbliche Relazioni Mrs. Goka, scriveva alla Presidenza della Repubblica nigeriana chiedendo un appuntamento per il Dott. Descalzi, *Chief Operating Officer Exploration & Production worldwide* di Eni, per la data del 30.4.2010: si precisava, inoltre, che il Dott. Descalzi sarebbe stato accompagnato, in quell’occasione, dal Dott. Casula, dal Dott. Pagano e dalla stessa Dott.ssa Goka [cfr. doc. 37 della nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 41**].

L’incontro avrebbe consentito di discutere diverse questioni relative alle varie operazioni di Eni in Nigeria [cfr. **all. 41**].

La predetta richiesta veniva accolta dalla Presidenza della Repubblica nigeriana con lettera del 20 aprile 2010, con la quale si fissava l’appuntamento presso la Sala Riunioni del Presidente per le 12.30 del 30.4.2010 [cfr. doc. 38 della produzione documentale della nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 42**].

Tuttavia, il 21 aprile 2010, la Dott.ssa Goka, per conto di NAOC, scriveva nuovamente alla Presidenza chiedendo un differimento dell'incontro concesso al Dott. Descalzi per il 30 aprile. Come si legge nella lettera, infatti, anche l'Amministratore Delegato di Eni, Dott. Scaroni, aveva manifestato la volontà di incontrare il Presidente Jonathan e unirsi ai partecipanti già indicati precedentemente. Pertanto, al fine di ottimizzare la visita, si chiedeva di rinviare l'appuntamento alla fine di maggio 2010 [cfr. doc. 39 della nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 43**]. È dunque sulla base di questa premessa che Descalzi ha potuto interloquire sul punto con Malcom Brinded, facendo riferimento alla terza settimana di maggio.

Il 26 aprile la Presidenza della Repubblica nigeriana rispondeva a quest'ultima richiesta riprogrammando l'incontro per il 27 di maggio 2010 alle ore 14.00 presso la medesima sede [cfr. doc. 40 della nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 44**].

L'incontro, però, non si è tenuto neppure in quella data, perché, con comunicazione del 24 maggio 2010, NAOC chiedeva nuovamente di posticipare l'appuntamento, per ragioni che non attenevano all'OPL245, bensì ad un diverso tema da affrontare con il Governo nigeriano, ossia il progetto relativo alla centrale Okpai. Nella lettera si precisava che quando sarebbero stati maturi i tempi in relazione a quest'ultimo progetto, NAOC avrebbe chiesto una nuova data [cfr. doc. 41 nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 45**].

Con lettera del 21 giugno 2010 il Governo informava NAOC che la richiesta di rinvio era stata comunque portata all'attenzione del Presidente, in attesa di ricevere aggiornamenti [cfr. doc. 42 della nota sulla credibilità di Armanna e relativa traduzione asseverata – **all. 46**].

In sintesi, dall'esame del predetto carteggio emerge che Eni aveva effettivamente richiesto al Governo nigeriano un colloquio ufficiale e formale per la fine di maggio 2010, ma che lo stesso è stato successivamente rinviato sino, con ogni probabilità, ad agosto, data l'identità dei soggetti partecipanti e dei temi discussi [si vedrà, infatti, che il progetto relativo alla centrale Okpai sarà una delle questioni affrontate dalla delegazione Eni e dal Governo nigeriano in quella sede, cfr. doc. 158 della produzione documentale difese Eni del 29.1.2020 – **all. 48**].

Ad avviso della scrivente difesa, dunque, si può ritenere che il riferimento all'incontro della terza settimana di maggio nell'email di Malcom Brinded, lungi dal riscontrare Armanna, possa essere ben più ragionevolmente ricondotto al predetto contesto istituzionale.

Ed è anche ipotizzabile che il riferimento all'incontro della terza settimana di maggio faccia parte della strategia processuale di Armanna, ispirata alla nota teoria del verosimile. Partire da una circostanza conosciuta (quella dell'ipotizzato incontro di fine maggio che il Dott. Armanna poteva conoscere attraverso la Dott.ssa Goka – responsabile del cerimoniale di Eni in Nigeria) per rendere attendibile ciò che falsamente viene riferito intorno alla circostanza conosciuta.

Ma la prova documentale ha consentito di ricostruire il vero e non il verosimile.

E proprio la prova documentale ha ragionevolmente portato questa difesa a non contro-esaminare Armanna, ma a depositare il carteggio fra NAOC e il Governo Nigeriano, sapendo – dopo tutto quello che si era appreso dal dibattimento su testi inventati, sull'adoperarsi affinché arrivino gli avvisi di garanzia – che il controesame non avrebbe mai potuto portare alla verità.

Un'ultima considerazione sul punto. Che l'incontro fra Descalzi e il Presidente Jonathan ipotizzato per la terza settimana di maggio non si sia poi tenuto (perché rinviato) si ricava non solo dalla corrispondenza sopra richiamata, ma anche dall'esame delle stesse email di Shell.

In nessun'altra comunicazione si fa, infatti, riferimento al predetto incontro né vi è un *feedback* di come lo stesso sia andato: neppure, si badi, nelle email successive a quella del 22 aprile 2010, che danno conto delle ulteriori interlocuzioni fra Brinded e Descalzi.

Del resto, anche i testi della difesa Shell, Ian Craig e Keith Ruddock, escussi, rispettivamente, alle udienze del 11 settembre 2019 e 13 novembre 2019, hanno espressamente dichiarato di non sapere se il presunto incontro si fosse effettivamente tenuto e, comunque, di non aver ricevuto alcun *feedback* sullo stesso [cfr. trascrizioni ud. 11.9.2019, p. 62: «*non ricordo nemmeno di aver ricevuto un *feedback* in merito a quello che si era ... all'incontro che si era tenuto*»; cfr. trascrizioni ud. 13.11.2019, p. 48 «*non ricordo specificamente se abbiano avuto luogo quegli incontri in questo periodo [...] non*

ricordo, perché ... non lo so in realtà, perché l'unico riferimento che io ricordi di aver visto è in questa nota che riguardava la discussione»].

Una circostanza non coerente con la funzione che Brinded attribuiva allo stesso (ed espressa nell'email del 22 aprile 2010): se l'incontro avesse costituito l'occasione per veicolare al Presidente Jonathan messaggi da parte di Shell, sfruttando il presunto rapporto privilegiato con Descalzi, pare del tutto irragionevole che non vi sia stato un riscontro da parte di quest'ultimo.

Pertanto, anche queste considerazioni portano alla ragionevole conclusione che il presunto incontro di maggio non si è mai tenuto, così come non si sono mai tenuti altri incontri prima di quello ufficiale del 13 agosto del 2010 (come meglio si specificherà nel paragrafo 5.ii).

Conclusione che consente, ancora una volta, di sottolineare quanto sia importante seguire l'andamento cronologico della vicenda e non fermarsi al primo documento che appare utile a radicare la tesi accusatoria. Con l'implosione della credibilità di Armanna e con la paziente analisi dei documenti viene a cadere uno dei temi ricorrenti dell'accusa.

v. La presentazione della seconda offerta “pre-emptive” del 16 giugno 2010 per l'acquisizione da Malabu del 40% dei diritti sul blocco 245

In preparazione del successivo Consiglio di Amministrazione del **3 giugno 2010**. Il Dott. Descalzi chiedeva agli uffici competenti una nuova nota informativa, che contenesse, come anticipato alla precedente riunione consiliare, la richiesta di autorizzazione a sottoporre un'offerta vincolante, ma condizionata, per l'acquisizione del 40 % dei diritti nell'OPL 245 dalla società Malabu.

La nota richiesta dal Direttore Generale di E&P veniva inviata il 28 maggio 2010 all'A.D. Paolo Scaroni e al CFO Alessandro Bernini di Eni per una completa condivisione [allegato 3.2.n della CT Manzonetto – **all. 49**].

Nella riunione consiliare del 3 giugno 2010, quindi, il Dott. Descalzi illustrava la nota. Il contenuto di quest'ultima, in seguito all'ulteriore *addendum* alla *process letter* di Reiffeisen, datato 2 giugno 2010 [cfr. doc. 127 della produzione documentale del

29.1.2020 – **all. 50**], informava anche della proroga, al 7 luglio dello stesso anno, del termine per sottoporre l'offerta, con l'ulteriore *«possibilità per i bidder di anticipare la scadenza sottoponendo un'offerta preferenziale (pre-emptive offer) che, se accettata, permetterebbe l'acquisizione di un diritto di negoziazione in esclusiva»* [cfr. doc. 128 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 51**].

A fronte dell'informativa fornita, il Consiglio autorizzava la presentazione di un'offerta nei termini rappresentati allo stesso e la possibilità di sfruttare il periodo di esclusiva, pagando la relativa fee di 5 milioni di dollari [**all. 51**].

Il Dott. Descalzi, pur avendo ricevuto l'autorizzazione a procedere da parte del CdA, tenuto conto che il termine per la presentazione dell'offerta era slittato dal 27 maggio al 7 luglio 2010, con email del 4 giugno 2010 indirizzata alla Dott.ssa Ranco, comunicava l'intenzione di attendere i risultati della revisione di DeGolyer & MacNaughton – società di consulenza petrolifera leader del settore - prima di inviare la proposta di acquisto, così da essere sicuro della congruenza della valutazione operata dalle competenti funzioni interne di Eni [cfr. doc. 129 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 52**].

Si tratta di una circostanza che conferma, ancora una volta, l'estrema correttezza del Dott. Descalzi nell'affrontare l'operazione, senza alcuna fretta o forzatura.

I risultati della valutazione indipendente da parte di DeGolyer & MacNaughton venivano trasmessi ad Eni in data 16.6.2010 [cfr. doc. 130 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 53**], i quali confermavano la correttezza delle verifiche effettuate dai tecnici interni di Eni, fra l'altro, in materia di profili di produzione, relativi pozzi e riserve.

Avvalorati i dati frutto delle elaborazioni delle unità interne che partecipavano al processo di acquisizione, posti alla base delle valorizzazioni economiche, NAE provvedeva a trasmettere a EVP/Raiffesen [cfr. docc. 131 e 132 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 54** e **all. 55**] la pre-emptive offer per l'acquisizione del 40% del blocco OPL 245, come stabilito nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione di Eni il 3 giugno 2010.

L'offerta manteneva le note condizioni sospensive, compresa quella relativa al completamento della *due diligence* su Malabu.

Peraltro, neppure le valorizzazioni della quota del 40% proposte avrebbero impegnato la Società nel caso in cui fossero risultate differenti le previsioni fiscali ed economico/tecniche alla base delle stesse ed illustrate con chiarezza nel testo della lettera di offerta.

Circostanza, la presenza di un numero così elevato di condizioni sospensive in ordine a clausole necessarie all'esistenza stessa dell'accordo, che ha portato il consulente tecnico della difesa, Dott. Kotler, esperto di negoziati internazionali, a ritenere non vincolante il contenuto della predetta offerta [cfr. Relazione tecnica Kotler, p. 54 e trascrizioni ud. 10.4.2019, p. 25].

In ogni caso esse testimoniano quanto Eni fosse cauta nella trattativa, cercando di evitare di esporsi a risvolti non controllati.

L'offerta veniva rifiutata da Raiffeisen per conto di EVP con comunicazione del 5 luglio 2010, in quanto «*i termini commerciali proposti da NAE*» erano stati ritenuti «*significativamente inferiori alle nostre attuali aspettative*». La lettera conteneva inoltre l'invito per Eni «*a trarre beneficio dalle nostre sessioni con i consulenti tecnici, Bayphase Limited, in caso – fossero stati - necessari ulteriori chiarimenti tecnici*» [cfr. doc. 143 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 56**].

Anche questa trattativa non si conclude, dimostrando ancor più l'irrilevanza degli asseriti incontri segreti e documentalmente smentiti. Anzi il mancato accordo manifesta soltanto l'interesse di Eni a sottoscrivere un contratto nel rispetto delle normative ed economicamente equilibrato.

vi. L'incontro del 12 giugno 2010 fra Obi e Descalzi e l'email interna a Shell del 13 giugno 2010 avente ad oggetto “*Milanese Movements*”

Una volta esaminato l'esito dell'offerta del 16 giugno 2010, occorre verificare, contestualizzare e valutare due elementi enfatizzati dalla Procura di Milano: si tratta dell'incontro che sarebbe avvenuto il 12 giugno del 2010 fra Obi e Claudio Descalzi presso gli uffici Eni di San Donato, riportato nella c.d. “*chrono unrpoted*”, e dell'email interna a Shell del 13 giugno 2010, avente ad oggetto “*Milanese Movements*”.

Ad avviso del Pubblico Ministero, l'incontro del 12 giugno confermerebbe l'esistenza di un rapporto privilegiato fra l'allora Direttore Generale della Divisione E&P e il Presidente Goodluck Jonathan.

Nel corso della colazione di lavoro, sulla scorta della sintesi contenuta nella "*chrono unprotected*", Obi avrebbe informato Descalzi della possibilità per Eni di acquistare il 100% della licenza da Malabu, poiché – lo sappiamo dall'evolversi dei fatti - a questa sarebbe stata riassegnata la totalità dei diritti su OPL 245 [cfr. "*chrono unprotected*"].

Pare opportuno ricordare, a tal proposito, che la notizia data da Obi non proveniva da "confidenze", ma dal fatto che il 28 maggio 2010, il Presidente Jonathan aveva espresso parere positivo alla proposta dell'Attorney General Adoke Bello di dare effettiva esecuzione al *Settlement Agreement* stipulato tra Malabu e il Governo nigeriano nel 2006, che, come sopra visto, riconosceva alla società nigeriana la disponibilità del 100% della licenza OPL245.

Rispetto a quanto rappresentatogli da Obi, Descalzi avrebbe risposto di non volere discussioni con Shell, ricordando peraltro che si era presentato, pochi giorni prima, in CdA chiedendo l'approvazione per l'acquisto di una quota del 40 % della licenza, in uno schema che riconosceva il 50% alla multinazionale olandese e il 10% a Malabu [cfr. "*chrono unprotected*"].

L'opportunità prospettata da Obi, secondo Descalzi, contraddiceva alla volontà di elaborare una soluzione accettabile per Shell, con il rischio di apertura di nuovi contenziosi sul blocco. Pertanto, al fine di evitare tale rischio, Eni avrebbe potuto addirittura considerare l'ipotesi di cedere la quota a investitori cinesi, all'epoca indicati da Obi come possibili acquirenti dell'OPL245 [cfr. "*chrono unprotected*"].

Nell'incontro, sempre secondo quanto riportato da Obi, Descalzi avrebbe, infine, manifestato la volontà di parlare con il Presidente Goodluck Jonathan di Shell. Ed è proprio da questa laconica indicazione, contenuta nella sintesi del *meeting* fatta da Obi, che la Procura ricava la riprova di un filo diretto tra i due [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 17]³⁵.

³⁵ «[...] e poi dice Descalzi "will speak to GIJ (fonetico) about Shell", "parlerò con Goodluck Jonathan di Shell", quindi c'è questo rapporto, c'è questa possibilità di parlare, e parlano».

Ebbene, questa difesa ritiene, per contro, che dalla lettura del breve appunto si possano in realtà trarre elementi utili per confutare alcune delle tesi patrocinata dal Pubblico Ministero.

Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dall'Accusa, si comprende che è stato proprio Obi per primo, e non Akinmade, ad anticipare ad Eni la possibilità di acquisire da Malabu il 100% della licenza.

Si ricorderà, infatti, che in sede di requisitoria la Procura di Milano, richiamando l'email inviata da Akinmade al Dott. Descalzi in data 30.6.2010 [prodotta dalla pubblica accusa all'udienza del 20.3.2019], concludeva sostenendo che «*Akinmade, non Obi, comunica a Eni che Etete ha il 100 per cento della licenza OPL 245*» [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 59].

È evidente che l'esame della "chronoproTECTED" confuta tale tesi, sia perché Obi prospetta concretamente detta possibilità, sia perché anticipa addirittura la comunicazione di Akinmade.

Insomma, un'ulteriore conferma dell'esistenza di un rapporto reale ed effettivo fra Obi e Malabu.

In secondo luogo, pare opportuno evidenziare la reazione di Descalzi che, nonostante l'informazione fornita da Obi, ha mantenuto la sua ferma posizione sia con riferimento alla tutela dei rapporti con Shell sia rispetto al procedimento interno ad Eni di acquisto del 40% come prospettato al CdA. Circostanza che dimostra, ancora una volta, come il Dott. Descalzi non abbia mai forzato l'operazione o le procedure societarie.

Da ultimo, alcune considerazioni sull'interlocuzione che il Dott. Descalzi avrebbe dovuto avere con il Presidente Jonathan ricavabile dall'inciso "*parlerà con GLJ di Shell*".

Rispetto a questa circostanza, si deve rilevare che: 1) parlare al Presidente Jonathan di Shell non vuol dire veicolare un messaggio corruttivo, bensì tutelare nell'ottica di Eni l'esito favorevole delle trattative mantenendo l'equilibrio fra le parti contrattuali; 2) non dimostra affatto l'esistenza di un rapporto privilegiato fra i due, perché si può discutere di questo tema nell'ambito delle relazioni istituzionali fra la società e il Governo. E, difatti, come si vedrà, proprio questo sarà uno dei temi affrontati nell'incontro di agosto [cfr. *infra*].

Come detto, un ulteriore elemento enfatizzato dall'Accusa in questo contesto temporale, che merita un breve approfondimento, è dato dalla email interna a Shell del 13 giugno 2010, avente ad oggetto “**Milanese movements**” [cfr. RDS 556-557 – **all. 57**], il cui contenuto confermerebbe, per la Procura, l'esistenza del rapporto privilegiato tra il Presidente Jonathan e Descalzi e dell'ipotizzato incontro segreto di maggio [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 20]³⁶.

Tuttavia, i rappresentanti della Procura forniscono di questa email una interpretazione non confortata dagli autori della stessa o riscontrata da altri documenti.

È bene ricordare che si tratta, come per tutta la corrispondenza interna a Shell, di una email di non univoca lettura, piuttosto criptica per il linguaggio usato, ricco di riferimenti non espliciti, probabilmente chiari solamente agli interlocutori tra cui, è bene ribadirlo, non c'è nessuno di Eni.

Difatti, la lettura del testo in esame non consente di individuare con chiarezza chi siano i soggetti di cui si parla (al di là del Ministro del Petrolio e del Presidente Jonathan), né di riscontrare se ci sia stato un incontro di Eni con il Governo e, in ogni caso, chi vi avrebbe partecipato. Non viene, inoltre, fornito alcun elemento per connotare l'eventuale interlocuzione di contenuti illeciti.

Vale, infine, la pena di sottolineare che si tratta comunque di un riportato di un riportato: ossia l'autore della email, Colegate, riporta quanto gli sarebbe stato comunicato da questo amico, la cui identità non è certa.

Dalla lettura della email in esame, in realtà, emerge con certezza soltanto l'intenzione di Eni di non ricercare scorciatoie, ma di procedere con linearità nell'operazione in modo che tutto fosse chiaro e limpido con tutte le parti [«*the milan mob aren't looking to shortcut this in any way - **they want it all clean with all parties***», cfr. RDS 556 – **all. 57**], senza complicazioni che potessero attivare contenziosi o conflitti, che avrebbero reso l'investimento non solo non più interessante, ma neppure più percorribile.

³⁶ Dopo aver illustrato il contenuto dell'email di Shell del 13.6.2010, il Pubblico Ministero osserva: «Ricordiamo, abbiamo appena visto che il 12 giugno 2010 Descalzi diceva a Obi “chiamerò Goodluck Jonathan”, “will call GLJ”. Quindi questi contatti diretti tra Eni e Diezani sono documentati da questa e-mail... sono riferiti da questa e-mail di Shell».

vii. Conclusioni

Le offerte presentate da Eni/NAE per l'acquisizione del 40% di OPL245 oltre a non essere vincolanti, erano sempre subordinate alla realizzazione di un elevato numero di condizioni sospensive e si conclusero con un rifiuto da parte del venditore.

L'esame dell'email del 22 aprile 2010 dimostra che il rapporto fra Descalzi e Brinded era dialettico, nel senso che ciascuno esprimeva gli interessi della società di appartenenza sulla base di un compendio di informazioni differente e non sempre trasparentemente comunicato all'interlocutore.

L'ipotizzato incontro segreto fra il Dott. Descalzi e Jonathan del maggio del 2010, di cui ha riferito l'imputato Armanna, non si è mai realizzato.

Dalla lettura dei documenti citati emerge ancora una volta l'approccio corretto e prudente del Dott. Descalzi rispetto all'operazione, con particolare riferimento alla valutazione tecnico/economica dell'iniziativa e ai rapporti con Shell.

5. I presupposti per una prima modifica dello schema negoziale: la conferma da parte del Governo nigeriano dell'allocazione a Malabu del 100% della licenza di OPL245 e l'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano

i. La conferma dell'allocazione del 100% della licenza OPL245 a Malabu

Come più volte anticipato, il 2 luglio 2010, con lettera del Ministro del Petrolio, il Governo nigeriano allocava a Malabu, in esecuzione del *Settlement Agreement* stipulato il 30.11.2006, il 100% della licenza OPL245, a fronte del pagamento del *signature bonus* di 210 milioni di dollari [cfr. **all. 40**].

La notizia era peraltro già filtrata sugli organi di stampa nigeriani, come dimostra l'email del 1 luglio 2010 con cui il Dott. Pagano trasmette all'Ing. Casula l'articolo dell'agenzia *Platt's* e da quest'ultimo inoltrata al Dott. Descalzi [cfr. doc. 141 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 58** - e doc. 42 della produzione documentale del

17.9.2018, “*Report of Internal Investigation into the Acquisition of OPL 245*” redatto da Pepper & Hamilton – **all. 59**].

La reazione del Dott. Descalzi alla notizia, come risulta dallo scambio di corrispondenza con l’Ing. Casula e il Dott. Scaroni richiamata nel report di Pepper & Hamilton, è coerente con quella che sarebbe stata espressa nell’incontro con Obi del 12 giugno 2010, sopra esaminato: nel commentare l’informazione ricevuta scrive, infatti, «questo complica la situazione con Shell» [cfr. **all. 59**, p. 49].

Si tratta di una ulteriore conferma di quanto già emerso con l’analisi dei precedenti documenti: da un lato, Claudio Descalzi ha sempre mostrato contrarietà al verificarsi di questa possibilità, perché sarebbero cambiati i presupposti dell’operazione e, ovviamente, Shell avrebbe reagito con forza a tale iniziativa del Governo, instaurando probabili ulteriori contenziosi; dall’altro lato, il verificarsi di questa circostanza dimostra definitivamente come nessun intervento di Descalzi sul Presidente Jonathan e sul Governo nigeriano in generale si sia verificato, visto che si realizza esattamente il contrario di quello che lui auspicava.

Attraverso la ricostruzione cronologica della vicenda crolla il valore anche meramente indiziario degli episodi enfatizzati dalla Procura di Milano (ci si riferisce all’incontro del 12 giugno riportato nella “*chrono unprotected*” e all’email del 13 giugno di Shell sopra esaminate): il fatto di partenza (l’incontro con Goodluck Jonathan) non è accertato e non esiste neppure univocità e concordanza degli elementi che da un fatto già incerto si vorrebbero dedurre.

L’illazione rimane tale e i fatti, quelli sì documentati, dimostrano al contrario l’insussistenza di una connivenza tra Descalzi e il Presidente Jonathan e, più in generale, tra Eni e Shell rispetto a un ipotizzato, e non provato, accordo corruttivo fra Etete e il Governo nigeriano.

Il rigetto dell’offerta del 16 giugno 2010 per l’acquisto del 40% del blocco OPL 245, come detto comunicata da Raiffeisen il 5 luglio 2010, e l’assegnazione - più volte ricordata - del 100% della licenza a Malabu, con l’esclusione di Shell, concludono idealmente una prima fase dell’operazione.

ii. **L'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano**

È nell'ambito della situazione di fatto sopra illustrata che si colloca l'incontro istituzionale del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano, al quale spesso l'Accusa ha fatto riferimento colorando l'evento di suggestioni negative, se non addirittura delittuose, senza avere fornito alcun elemento o riscontro a tali affermazioni.

Si tratta di un incontro la cui ufficialità non è mai stata messa in discussione nel corso di tutta l'istruttoria dibattimentale ed è confermata dalla lettera di ringraziamento del 18 agosto 2010 [cfr. **all. 48**], sui cui contenuti ci si soffermerà poco più avanti. Pare, pertanto, sorprendente la considerazione del Pubblico Ministero manifestata all'udienza dedicata alle repliche circa la mancata produzione di una lettera di convocazione dello stesso.

L'incontro, come noto, si è svolto il 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni, composta dal Dott. Scaroni, dal Dott. Descalzi, dall'Ing. Casula, dal Dott. Pagano e da Mrs. Goka, e i membri del Governo nigeriano - il Presidente Jonathan e il Ministro del Petrolio - e delle istituzioni locali - l'Amministratore Delegato di NNPC.

a) **Le fonti interne a Eni**

Il Dott. Descalzi, l'unico fra i partecipanti che ha reso dichiarazioni sul punto, ha spiegato il contesto nel quale l'incontro si inseriva e gli argomenti ivi trattati: «nel periodo estivo in genere facevamo un giro in alcune capitali africane, nei Paesi dove operiamo. Quella visita in Nigeria faceva parte di questo giro e dovevamo parlare di varie questioni che riguardavano le nostre attività nel paese, incluso l'OPL245. Volevamo anticipare a Jonathan che noi avremmo cercato di trovare un accordo con Shell per la questione OPL» [cfr. interrogatorio del 27.6.2016, p. 7].

Si è trattato, quindi, di un incontro istituzionale inserito nell'ambito di un appuntamento tipico della dirigenza Eni, che avrebbe consentito un confronto e un dialogo con il Governo nigeriano in ordine ai diversi progetti della società e delle sue controllate nel Paese, tra cui certamente, ma non esclusivamente, l'OPL245.

Una circostanza che trova conferma nella lettera di ringraziamento del 18 agosto 2010 inviata dal Dott. Scaroni al Presidente Jonathan e dalla quale è possibile ricavare che oltre

al blocco 245 sono stati discussi anche i progetti relativi alla centrale Okpai³⁷, all’OML119 e GNL Brass [cfr. **all. 48**].

Rispetto all’OPL245, nella lettera si legge che in occasione dell’incontro Eni aveva notiziato il Governo delle trattative in corso, sia con Malabu che con Shell, per l’acquisizione di una partecipazione nell’asset, al fine di facilitare la risoluzione dei noti contenziosi sul blocco che ne avevano a lungo bloccato la produzione, ricevendo il feedback positivo dell’autorità nigeriane, nel senso di continuare a cercare una soluzione, che avevano altresì invitato la società a prendere contatti con il Ministero del Petrolio e NNPC, come era naturale e lecito fare vista la complessità della situazione venutasi a creare [cfr. **all. 48**].

Niente che possa, dunque, connotare l’incontro di contenuti illeciti.

E non è possibile trarre indicazioni di segno contrario neppure dalle fonti di prova richiamate dalla Pubblica Accusa.

b) Le email di Shell del 22 e del 29 agosto 2010, valorizzate dalla Procura di Milano

Il Pubblico Ministero, in requisitoria, si è a lungo intrattenuto su due email, relative al periodo in esame, rinvenute nella corrispondenza interna a Shell.

Si tratta dell’email del 22 agosto 2010 inviata da Peter Robinson a Malcom Brinded e recante in allegato un appunto (nominato “*OPL245 Brief for ECMB Call with Eni – 23 augusts 2010*”) in vista di una *call* che lo stesso Brinded avrebbe dovuto avere con il Dott. Descalzi il giorno successivo [cfr. RDS 578-579 – **all. 60**]³⁸ e dell’email del 29 agosto 2010, inviata da Peter Robinson a Klusener, Sunmonu e Coplestone e recante in allegato una nota del 28 agosto 2010 (“*Shallow Water and 245 – draft brief and script – august*

³⁷ Che, si ricorderà, avrebbe dovuto essere uno dei temi trattati nell’incontro del maggio 2010, successivamente rinviato proprio perché le condizioni sul punto non erano ancora mature.

³⁸ Si tratta, dunque, non di una sintesi dei temi trattati con Descalzi, ma di un elenco dei temi che Shell voleva trattare. Del resto, è lo stesso Peter Robinson a precisare di non aver avuto alcun feedback dell’incontro di agosto da parte di Eni: «*I have not been able to get direct feedback from ENI on meeting they had with the President*, but indirect feedback is that 245 was discussed in detail» [cfr. **all. 60**].

28 2010”) avente ad oggetto, tra le altre questioni, anche l’OPL245 [cfr. RDS 580-586 – **all. 61**].

La Procura ha enfatizzato questi due documenti in quanto avvalorerebbero la tesi della conoscenza da parte di Eni e Shell della richiesta di tangenti proveniente dal Governo nigeriano e, in particolare, dal Presidente Jonathan.

La Pubblica Accusa desume detta circostanza da una frase riportata in entrambe le note allegare alle due email: *«in country view is that President is motivated to see 245 closed quickly – driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence – reinforces need for a solution quickly»* [cfr. RDS 578 e 585 – **all. 60 e 61**].

In relazione alla predetta frase, durante la requisitoria è stato osservato che *«Era importante anche che questo commento venga dopo l’incontro tra Goodluck e Scaroni di agosto 2010, perché dopo questo incontro quindi si capisce che Jonathan ha fretta di chiudere, che questa fretta di chiudere deriva dalle aspettative di avere dei soldi a Malabu, e che questa fretta deriva dai contributi politici che ne deriveranno di conseguenza. Contributi politici che ne deriveranno di conseguenza, Giudici, Presidente, sono tangenti. Lo sanno i rappresentanti di Shell, e lo sanno bene i rappresentanti di Eni»* [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 16].

Tale conclusione deriva, come più volte ricordato, da una (inaccettabile e non dimostrata) equivalenza, tale per cui tutto ciò che è rinvenibile nelle email di Shell sia automaticamente conosciuto in Eni.

Peccato, però, che il contenuto delle email non riporti l’opinione di Eni, di Descalzi o di Scaroni, che avevano partecipato all’incontro, ma assuma come fonte una *country view*, cioè voci provenienti dal Paese non riferibili nella conoscenza ad Eni e non idonee a confermare tale asserita conoscenza.

Invece, proprio l’analisi dei due documenti dimostra la lettura distorta (e unidirezionale) che viene offerta dalla Procura in sede di requisitoria.

Partendo dall’appunto predisposto per la *call* del 23 agosto 2010 [cfr. RDS 578 – all. 60], la Procura ha osservato trattarsi di “istruzioni” - così interpretando la locuzione “*Brief*” – fornite a Brinded in vista di tale adempimento: evidente – nell’assunto dell’accusa – che

anche la frase relativa al Presidente Jonathan avrebbe dovuto essere condivisa con il Dott. Descalzi [cfr. trascrizioni ud. 21.7.2010, pp. 35-36].

Se si analizza, però, l'appunto, lo stesso risulta diviso in due parti, una costituita dalle informazioni di background (“*Background information*”) e l'altra costituita dai punti da discutere con Eni (“*Recommended Discussion points with ENI*”).

È ragionevole ritenere che le *background information* - le cui fonti peraltro non sono sempre precisate (non è chiaro, come già detto, chi interpretasse il “punto di vista del Paese”, quel “in country view” tanto enfatizzato) - fossero rivolte al solo Malcom Brinded, per affrontare poi i punti successivi, quelli sì da discutere con Eni, senza trovarsi in una situazione di deficit informativo. Anche perché alcune di queste informazioni di *background* erano relative relativa a Eni stessa ed erano, quindi, chiaramente già note al Direttore Generale della multinazionale italiana, come ad esempio la circostanza per cui Eni aveva chiesto a Shell di mettere a disposizione i dati relativi al blocco³⁹.

È appena il caso di rilevare che la frase relativa ai “political contributions” è riportata nelle background information, non nei punti da discutere con Descalzi.

Ma le forzature della Procura nella lettura della corrispondenza interna a Shell sono ancora più evidenti se si esamina il secondo documento richiamato, ossia l'appunto allegato all'email del 29 agosto 2010 inviata da Peter Robinson [cfr. **all. 61**].

Nel *brief note*, l'autore del documento riporterebbe la sintesi dell'incontro di agosto fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano che il Dott. Descalzi avrebbe fatto a Brinded nella conference call del 23 agosto 2010.

Nell'interpretazione offerta dal Pubblico Ministero, proprio il resoconto fatto dal Dott. Descalzi avrebbe rinforzato la convinzione di Shell circa la richiesta di tangenti da parte del Governo nigeriano, a ulteriore riprova che le due società erano consapevoli di tale pretesa: «*Sono interessanti quattro parole di questo documento, perché alla fine di questo documento si ripete, è il classico copia/incolla, la stessa formula del documento prima, cioè dal punto di vista del paese c'è l'opinione che il Presidente vuole chiudere perché*

³⁹ Cfr. RDS 578: «*ENI have requested Shell make available data on 245. Ian has responded to Casula on what is required from ENI but we are yet to receive response. Clear that ENI need access to Shell data to move the transaction forward*»

guidato da un'aspettativa di soldi nella campagna elettorale, e poi c'è... e si scrive però, questa parte è tutta copiata, tranne una piccola aggiunta, c'è scritto "in country view (reinforced by Eni comments above)", quindi i commenti di Eni hanno rinforzato il fatto che il Presidente vuole i soldi. I commenti di Eni non possono essere altri che quel breve account del meeting col Presidente che Descalzi... quel breve resoconto del meeting col Presidente che Descalzi ha dato a Brinded. Non si capisce quali altri commenti di Eni possono aver rinforzato l'opinione che il Presidente vuole chiudere tutto perché vuole soldi per la campagna elettorale. Comunque qui c'è scritto per tabulas che Descalzi ha fatto dei commenti che hanno rinforzato questa idea» (cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 37).

Tuttavia, nella parte del documento che riporterebbe detto resoconto, non solo non vi è alcun accenno alla richiesta di tangenti, ma non si fa neppure riferimento a presunti "political contributions" che avrebbero motivato il Governo nigeriano a vedere risolta la questione OPL245 [cfr. RDS 584 – **all. 61**].

A ben vedere, infatti, il Dott. Descalzi, in quello che, per stessa ammissione dell'autore della nota, sarebbe stato solo un breve resoconto ("*short account*"), si sarebbe limitato a riferire: 1) che durante l'incontro con il Governo nigeriano si è parlato della 245⁴⁰; 2) che rispetto a questo tema Eni aveva informato il Governo di essere in contatto con Shell e della volontà di procedere nel *deal* solo se quest'ultima, in ragione dei diritti vantati sul blocco, fosse stata parte dell'accordo⁴¹; 3) che il Presidente era interessato a conoscere quale tipo di contratto sarebbe stato posto in essere e che Eni aveva risposto trattarsi di una JV tra Eni, Shell e Malabu, ma che alcuni aspetti legali dovevano essere ancora chiariti e che Eni voleva prima di tutto risolvere questi⁴²; 4) che la volontà del Presidente era quella di vedere risolta la questione OPL245 in fretta, perché voleva che il blocco fosse finalmente messo in produzione, dal momento che la stessa era in stallo dal

⁴⁰ Cfr. RDS 584: «Said they indeed talked about 245».

⁴¹ Cfr. RDS 584: «told the P that ENI were talking to Shell; and that they intend to go ahead only if Shell were in agreement».

⁴² Cfr. RDS 584: «Said the P wanted to understand what type of contract ENI will work with; CD said it would be a JV with Shell/ENI/Malibu; but legal points need to be clarified and ENI want to move these along first».

1998/2000⁴³ 5) che il Presidente riteneva trattarsi di una normale questione privata fra Eni, Shell e Malabu (indicando di non voler essere coinvolto direttamente)⁴⁴.

Contenuti, da un lato, del tutto leciti, perché in nessun caso si fa riferimento a una promessa o a una richiesta di denaro in cambio di un atto contrario ai doveri dell'ufficio (anzi, all'epoca lo schema negoziale era un contratto privato, ossia una Joint Venture tra Malabu, Shell ed Eni) e, dall'altro, coerenti con la sintesi "ufficiale", ricavabile dalla lettera del Dott. Scaroni sopra esaminata, e con le dichiarazioni rese dal Dott. Descalzi in indagini preliminari.

Insomma, l'unica motivazione per cui il Governo voleva che fosse risolta in fretta la vicenda OPL245, conosciuta dal Dott. Descalzi in quanto riferitagli proprio dal Presidente Jonathan nell'incontro del 13 agosto 2010, era la necessità di mettere in produzione un asset da troppo tempo non sfruttato.

Cosa abbia, poi, voluto realmente intendere l'autore della frase enfatizzata dalla Procura (*«in country view (reinforced by ENI comments above) is that President is motivated to see 245 closed quickly – driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence – reinforces need for a solution quickly»*) e perché abbia ritenuto che i commenti di Eni avessero rinforzato la stessa non spetta a questa difesa stabilirlo, ma certo è che i commenti di Eni non riguardavano i c.d. *“political contributions”*.

D'altra parte, sia consentito rilevare come appaia più coerente e ragionevole concludere che anche per Shell quei *“political contributions”* corrispondano a un vantaggio di immagine per il Governo nigeriano, per aver, da un lato, contribuito a risolvere un'annosa questione, che aveva peraltro coinvolto lo stesso in diversi contenziosi, e, dall'altro, consentito finalmente che il giacimento entrasse in produzione.

Del resto, questa sembra essere l'interpretazione della frase riferita dal teste Craig all'udienza del 11 settembre 2019 [cfr. trascrizioni ud. 11.9.19, p. 21]⁴⁵.

⁴³ Cfr. RDS 584: «CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. **Wants the production** (has been stalled since 1998/2000)».

⁴⁴ Cfr. RDS 584: «and said that this was a “normal commercial issue between you (ENI), Malibu and Shell” (indicating he doesn't want to be involved directly)».

⁴⁵ «[...] quello che dice appunto 'l'idea nel Paese è che il Presidente sia motivato a vedere rapidamente una chiusura della 245', eccetera, eccetera, in questo caso, secondo me, Peter riferisce voci che corrono

In ogni caso, quale che fosse il reale pensiero dell'autore della frase riportata, pare evidente la forzatura della Procura perché non esiste alcun automatismo logico tra la volontà di mettere in produzione l'asset («*wants the production*» avrebbe detto Descalzi!) e una richiesta di tangenti e, in secondo luogo, le opinioni del Paese (la *view*, le voci, i rumors) non sono prove e non sono riferibili a Eni, se non in questa lecita prospettiva.

c) Le fonti di prova della Procura di Milano provenienti dall'imputato (in procedimento connesso) Obi e il suo ruolo in questa fase dell'operazione

Ulteriori elementi prodotti dalla Pubblica Accusa, in relazione all'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano, sono costituiti dalle fonti provenienti dall'imputato Obi per il quale, come noto, si procede separatamente a seguito della scelta del rito abbreviato.

Si tratta, in particolare, della c.d. "*chrono unprotected*", delle email coeve rinvenute nella c.d. valigetta Obi e, infine, del *file excel* in cui sono riportati gli sms inviati e ricevuti in quel periodo dal professionista nigeriano, da cui si ricaverebbero una riunione il 13 agosto 2010 fra Obi e alcuni manager di Eni presso la casa dell'Ing. Casula ad Abuja, successivamente all'incontro della delegazione Eni con il Presidente Jonathan, e contatti (tentati o avvenuti) fra Obi e membri del Governo nigeriano (in particolare con il Ministro Diezani e con il generale Gusau).

Nel corso della requisitoria, con il solito approccio che, si è detto, ha caratterizzato l'impostazione dell'accusa sin dalla formulazione del capo di imputazione, la Procura di Milano ha connotato sia la riunione che i contatti del consueto *fumus* illecito.

Si tratta, tuttavia, dell'ennesima suggestione che non trova conforto nell'analisi delle fonti di prova.

ad Abuja rispetto a questo argomento. E con questo torniamo ai commenti che facevo in precedenza riguardo al fatto che Jonathan era del sud, e che quindi se fosse riuscito a favorire una transazione, questo avrebbe rafforzato le sue prospettive di rielezione in quanto avrebbe aumentato il suo consenso fra la popolazione del sud, in futuro. Perché in quel momento si trovava a dover affrontare le elezioni, ed era la prima volta che si trovava a farlo, da lì a sei mesi».

- **L'incontro del 13 agosto 2010 fra Obi e alcuni manager di Eni presso la casa dell'Ing. Casula ad Abuja**

Pare opportuno iniziare dall'esame della c.d. "*chrono unprotected*" che, come anticipato, in data 13 agosto 2010 registra un incontro fra Obi e alcuni manager di Eni presso la casa dell'Ing. Casula ad Abuja.

Dalla sintesi che viene fatta da Obi, i rappresentanti di Eni lo avrebbero aggiornato sull'incontro avuto con il Governo nigeriano, dal quale era emerso il *feedback* positivo del Presidente in ordine alla risoluzione privata della questione OPL245 attraverso la presentazione di una proposta comune da parte di Malabu, Eni e Shell⁴⁶.

Un ulteriore documento è l'email inviata il 14 agosto 2010 da Obi ai consulenti di Raiffeisen Bank (Wanjek, Rath, Schwedler e Stechov), prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 11 dicembre 2019 e proveniente dalla c.d. "valigia Obi" [cfr. documento nominato *Project Clear Vision Status – all. 62*].

Nella missiva Obi aggiorna i propri consulenti sull'incontro avuto con il Dott. Scaroni e il Dott. Descalzi il giorno precedente⁴⁷.

Secondo quanto riporta Obi, durante l'incontro ufficiale del Governo con la delegazione Eni il Presidente e il Ministro avrebbero confermato 1) che Malabu detiene il 100% del blocco e che è libera di vendere, 2) che il Governo è favorevole a una soluzione privata della questione, ossia che Eni (o un altro potenziale acquirente), Malabu e Shell, se lo ritengono opportuno, possono trovare un accordo e sottoporlo al Governo; 3) che il Governo supportava pienamente la partecipazione di Eni all'affare e che il Ministro avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per assistere e facilitare la chiusura della transazione; 4) che il Governo vuole che questa questione sia risolta in fretta e che 5) avrebbero potuto esserci i *back in rights* da parte di NNPC, ma che la questione andava discussa con il Ministro⁴⁸.

⁴⁶ Cfr. "chrono unprotected": «*Follow on meeting after GEJ. GEJ Agreed Joint proposal may be submitted. Private sector solution is encouraged, FGN available to help where needed. Full support. CEO concerned about getting into "election season", must ensure due process and compliance. EVP - must avoid death by Committee*».

⁴⁷ Cfr. doc. Project Clear Vision Status: «*I met with the ENI Global CEO (Paolo Scaroni) and the COO (Claudio Descalzi) yesterday in Abuja after their meeting with the President and Minister of Petroleum*».

⁴⁸ Cfr. doc. Project Clear Vision Status: «*The President and Minister confirmed that:*

Alcune considerazioni.

Innanzitutto, occorre subito chiarire che non v'è nulla di insolito (me che meno di illecito) nel fatto che al *meeting* di Eni con il Governo nigeriano sia seguito un incontro con il rappresentante del venditore. È, infatti, ragionevole che anche quest'ultimo avesse interesse a conoscere quale fosse la posizione delle istituzioni nigeriane rispetto all'operazione.

E non deve destare sospetti neppure il commento che Obi fa, sempre nella “*chrono unprotected*”, a margine della sintesi dell'incontro: “Eni cerca assistenza da EVP rispetto ai termini fiscali e, più in generale, per comprendere il punto di vista del Governo nigeriano sulla vicenda”⁴⁹.

Si ricorderà, infatti, che le offerte presentate da Eni sino ad allora per l'acquisizione di una quota dell'asset, erano tutte subordinate alla conferma di diverse condizioni, sia economiche che contrattuali. Del tutto logico, dunque, che l'acquirente cercasse di avere un riscontro delle predette condizioni dal rappresentante del venditore, perché sarà un'ovvietà, ma è bene ribadirla, un'operazione commerciale, qualsiasi operazione, è realizzabile solo se domanda e offerta sono concordi.

Anzi, la circostanza per cui Eni chiedeva un supporto a EVP dimostra l'inesistenza di un rapporto privilegiato della multinazionale italiana con il Governo.

In secondo luogo, le informazioni che Obi avrebbe ricevuto a casa dell'Ing. Casula in ordine al contenuto dell'incontro fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano (riportate nella *chrono unprotected* e nell'email del 14.8.10 a Raiffeisen) sono coerenti con i resoconti ricavabili dalle altre fonti di prova sopra esaminate (ossia le dichiarazioni di Descalzi, la lettera ufficiale del Dott. Scaroni e il resoconto contenuto nel documento

-
1. *Malabu has 100% of the block and is free to sell;*
 2. *Government is amenable to a private resolution of the Shell matter ie ENI (or another buyer), Malabu and Shell should work something out and submit a joint proposal if they choose;*
 3. *Government is fully supportive of ENI's participation and acquisition of the asset;*
 4. *Minister would do whatever possible to assist and facilitate the closing of the transaction including providing all necessary statutory approvals as appropriate;*
 5. *They want this transaction closed and like yesterday;*
 6. *There may be NNPC back in rights but this is to be discussed and confirmed by the Minister».*

⁴⁹ Cfr. “*chrono unprotected*”: «*ENI seeking EVP to do research and assist with FGN view and Fiscal terms*».

Shell): al di là di marginali dettagli, o commenti fatti in occasione del *debriefing*, è possibile apprezzare che il *feedback* dell'incontro è identico.

Nient'altro che un generico avallo del Governo nigeriano alle trattative in corso, che non significa un'apertura a condotte illecite, ma semplicemente la disponibilità a discutere dei contenuti delle richieste nel pieno contraddittorio, come ad esempio per il tema dei *back in rights*.

Da ultimo, si osserva che le fonti di prova prodotte dalla Procura, paradossalmente, sconfessano ulteriormente la già traballante tesi accusatoria che vorrebbe Obi uomo dell'Eni nelle trattative.

Particolarmente significativo è il contenuto dell'email del 14 agosto 2010 [cfr. **all. 62**], in cui Obi non si limita a riferire ai consulenti di Raiffeisen dell'incontro avuto con i manager di Eni, ma discute con gli stessi delle strategie negoziali da adottare e delle prossime attività da compiere.

Ebbene, la lettura dimostra che la strategia di Obi non solo era volta a tutelare il l'interesse del proprio mandante Malabu nelle trattative, ma addirittura si contrapponeva agli obiettivi di Eni: infatti, per ottenere un prezzo maggiore, accettabile per Malabu, Obi non esita a (quantomeno tentare di) introdurre concorrenti per Eni, così da costringere quest'ultima ad aumentare l'offerta⁵⁰.

Del resto, proprio a seguito di questa indicazione si intensificheranno i contatti di Raiffeisen e della società Bayphase (consulente tecnico ingaggiato da EVP a supporto della propria attività⁵¹) con altri potenziali investitori del blocco, come risulta dai documenti prodotti da questa difesa, insieme alla difesa di Eni S.p.A., ed estratti dal contenuto della c.d. "valigia Obi" [vedi docc. 18-19-20 della produzione documentale del 10.12.2019, con contestuale rinuncia all'esame del teste Schwedler – **all. 65**]⁵².

⁵⁰ Cfr. Project Clear Vision Status «[...] *we need to reach a price level that is acceptable to the Malabu. There are only two ways to do this:*

1. [...]
2. [...] *The best way to do this is to introduce competition to ENI – then either ENI will have to do it or another investor will*».

⁵¹ Cfr. docc. 13 e 14 della produzione documentale delle difese Eni e Descalzi del 10.12.2019 – **all. 63 e all. 64**.

⁵² La volontà, da parte di EVP/Raiffeisen, di coinvolgere altri investitori risulta peraltro già espressa ben prima di agosto 2010, così come sono precedenti a questo periodo anche gli effettivi contatti con alcune

Ed è sempre per tutelare l'interesse di Malabu, ma soprattutto il proprio, che Obi in conclusione dell'email raccomanda ai suoi collaboratori di essere prudenti, avendo il timore di essere estromesso dalle trattative (come poi effettivamente accadrà)⁵³.

- **I contatti di Obi (intercorsi o tentati) con i rappresentanti del Governo nigeriano**

Come ricordato, la Procura di Milano ha altresì enfatizzato i contatti di Obi con alcuni membri del Governo nigeriano⁵⁴: in particolare l'allora *National Security Advisor* Generale Gusau e il Ministro del Petrolio Alison Diezani Madueke.

compagnie petrolifere internazionali (cfr. docc. 12, 16 e 17 della produzione documentale delle difese Eni e Descalzi del 10.12.2019).

⁵³ Cfr. Project Clear Vision Status: «*we now need to be extremely careful because if we are unable to create the right atmosphere and get the right deal for Malabu in the immediate future (2-4 weeks), this transaction will overtake us (EVP & RLAG) and the Parties will work something out among themselves. This is why it is critical to bring in the competition regardless of the challenges*».

⁵⁴ Si richiamano i passaggi della requisitoria sul punto: «*Il 9 agosto del 2010 Obi scrive a Gusau "Buonasera, il nostro amico ambasciatore mi ha chiesto di vederla, sono ad Abuja e sono a sua disposizione". E ancora, l'11 agosto 2010 "Buonasera, ho appena ricevuto i documenti, sono a sua disposizione per fissare un appuntamento e vederci. Saluti Obi". Obi scrive a Gusau, Obi vede Gusau, Obi riceve dei documenti da Gusau, il giorno prima, 2 o 3 giorni prima, della visita di Scaroni e di Eni in Nigeria e l'incontro su OPL 245. Addirittura il 12 agosto, cioè proprio il giorno prima dell'incontro presidenziale, c'è un messaggio di Obi ad Agaev in cui è chiarissimo, dice "Per favore chiama il tuo amico, dobbiamo concludere prima del loro arrivo domani, devo anche vedere la signora", che riteniamo essere la Ministra del Petrolio. Ecco, il motivo di questi incontri, di questi scambi, di questi rapporti Obi-Shell-Gusau-Eni è sicuramente OPL 245, evidentemente OPL 245» (cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 26). E ancora: «*Non sono questi i problemi che Obi deve risolvere prima dell'arrivo di Scaroni l'indomani, e che non abbiano parlato di sicurezza lo si ricava anche dagli appunti che Obi prende e che ritroviamo nel file "Chrono unprotected". Sub 11 agosto 2010 c'è scritto "Incontro all'ufficio di NSA", quindi si sono incontrati veramente, non è un'ipotesi, "general meeting", quindi incontro generale, "Aiuto Etete, aiuto...", "Help with MOP", aiuto col Ministro del Petrolio, eccetera, eccetera. E al 14 agosto 2010, l'indicazione è sempre incontro all'ufficio di NSA, quindi subito dopo l'incontro di Scaroni, c'è un altro incontro tra Obi e Gusau, l'indicazione è questa: "Post mortem of GJ-Eni meeting", quindi post mortem nel senso subito dopo l'incontro tra Goodluck ed Eni, "ha chiesto a proposito di Ednan, parlerà con Etete che certe volte può essere difficile". Questo è il problema. Gusau parlerà con Etete, aiuterà con il Ministro del Petrolio, affronterà le questioni fiscali e legali, si occupa direttamente delle questioni cruciali di OPL 245» (cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 27). Infine, relativamente al messaggio inviato da Obi alla Ministra Diezani: «*ci sono contatti di Obi con il Ministro Diezani, c'è un famoso, per noi, messaggio, messaggio di testo, SMS, che Obi manda il 12 agosto 2010 al Ministro Diezani chiamandola "Cara zietta", "dear aunty", "Mi piacerebbe molto vederti brevemente oggi quando ti è possibile per discutere due questioni molto importanti e urgenti". E queste questioni molto importanti e urgenti naturalmente erano relative a OPL 245 ed erano relative all'imminente incontro di Scaroni con Goodluck Jonathan, che sarebbe avvenuto il giorno successivo. E francamente la locuzione "zietta" sembra alludere a un rapporto non formale, quantomeno*» (trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 21).**

Contatti che sarebbero consistiti in un paio di *meeting* fra il Generale Gusau e Obi e da un tentativo da parte di quest'ultimo di incontrare il Ministro del Petrolio Diezani.

Una circostanza che, si è visto, non deve sorprendere dal momento che Obi era mandatario della società Malabu, assegnataria della licenza del blocco 245 e parte venditrice della stessa e che, come più volte ribadito, molte delle condizioni, ben definite nelle offerte presentate, alle quali Eni era disposta ad acquisire una quota del blocco (alle cifre proposte) necessitavano di una specifica conferma da parte delle autorità nigeriane.

Ma, a prescindere da ciò, vi sono due dati, che emergono dalla lettura delle fonti richiamate dall'accusa, che questa difesa ritiene fondamentali.

Il primo: non vi è alcun elemento che lasci intendere che Obi abbia veicolato un messaggio corruttivo.

Nei due incontri registrati con il Generale Gusau, del 11 e del 14 agosto 2010, Obi si sarebbe, infatti, limitato a chiedere un aiuto nella gestione dei rapporti con Etete, probabilmente per rendere quest'ultimo ragionevole in ordine al prezzo di cessione del blocco, e con il Ministro del Petrolio, per ottenere conferma dei termini fiscali, senza mai fare riferimento a presunte tangenti [cfr. "*chrono unprotected*"]⁵⁵.

Il secondo, ancor più rilevante, è dato dal fatto che i contatti con la Ministra Diezani e con il Generale Gusau non hanno successivamente avuto alcun seguito e, soprattutto, che le questioni oggetto di discussione o di richiesta di confronto non verranno risolte in questa fase delle trattative.

Al messaggio di Obi, che inizia con il suggestivo "*Cara zietta*", tanto enfatizzato dalla Procura, la Ministra, infatti, non risponde, né constano successivi incontri o ulteriori sms di Obi con la stessa.

⁵⁵ Rispetto all'incontro del 11 agosto 2010 è riportato che si sarebbe trattato di un *general meeting* in cui si sarebbe discusso di Etete e di un aiuto da parte del Generale Gusau con il Ministro del Petrolio, con particolare riferimento alla necessità di una lettera di conferma sui termini fiscali e ad altre precisate tematiche: «*General meeting, Etete, Help with MoP, Indmenities/ confirmation letters of fiscal terms etc.*». Per quanto riguarda, invece, l'appuntamento del 14 agosto 2010, si sarebbe trattato di un *meeting* avente ad oggetto l'incontro fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano e nel quale Gusau avrebbe rassicurato Obi in ordine al fatto che avrebbe parlato ad Etete: «*Post Mortem of GEJ/ ENI meeting, asked about Ednan, will talk to Etete who can be difficult at times*».

E anche i contatti con il Generale Gusau, che di lì a breve (nel settembre del 2010) avrebbe, peraltro, abbandonato la sua carica pubblica, non hanno un carattere continuativo dal momento che, al di là dei due incontri sopra menzionati e degli sms coevi, la “*chrono unprotected*” non ne registra altri né il file excel riporta ulteriore corrispondenza.

D’altro canto, i temi oggetto di discussione, come lo schema negoziale dell’operazione o la conferma dei termini fiscali, verranno definiti soltanto nel 2011, a seguito dei tavoli tecnici con la società petrolifera dello Stato nigeriano (il “NNPC”) e il Dipartimento delle Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio (in breve “DPR”) e senza alcun apporto da parte di Obi.

In breve, nessun valore accusatorio può essere attribuito ai contatti (intercorsi o tentati) di Obi con i rappresentanti del Governo nigeriano, che si collocavano, invece, nella strategia di EVP per agevolare la buona riuscita dell’operazione.

iii. L’incontro fra Obi e il Dott. Descalzi del 28 agosto 2010

Pare, infine, opportuno soffermarsi brevemente su un incontro che sarebbe avvenuto il 28 agosto 2010 fra il Dott. Descalzi e Obi presso gli uffici di Eni.

Il predetto incontro risulta dalla solita cronologia predisposta da quest’ultimo [c.d. “*chrono unprotected*”], dalla lettura di alcuni sms di Obi [in particolare gli sms n. 548, 551, 558-560 – cfr. **all. 66**], contenuti nel *file excel* più volte menzionato, e da un appunto manoscritto di Obi, prodotto a dibattimento dalla Procura di Milano [cfr. doc. DIB 01293].

La circostanza è stata sottolineata dal Pubblico Ministero in requisitoria perché, nelle predette fonti, vi è un riferimento a un successivo incontro che sarebbe stato programmato fra Descalzi e il Ministro del Petrolio a Vienna per il 24 settembre 2010, in occasione dell’OPEC, per discutere dell’OPL245.

Un *meeting* che la Pubblica Accusa ritiene essere avvenuto senza alcun dubbio: «*c’è effettivamente questo incontro*» [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 21].

A parte il fatto che l'OPEC è una occasione di incontro internazionale cui partecipano tradizionalmente i Ministri del petrolio e le grandi società petrolifere e non un'adunanza "carbonara", occorre anche ricordare che, come si è visto poc'anzi, un confronto con il Ministro del Petrolio era stato espressamente caldeggiato dal Governo nigeriano durante la visita di agosto da parte della delegazione Eni, al punto che la circostanza viene persino menzionata nella lettera ufficiale di ringraziamento da parte del Dott. Scaroni [cfr. **all. 48**]: dunque, anche questo incontro rientrerebbe nei leciti rapporti istituzionali fra la multinazionale e lo Stato nigeriano.

Ma al di là di questa considerazione, è ancora una volta palese la parziale lettura del materiale probatorio che viene offerta dalla Procura di Milano, poiché l'esame degli atti dimostra che l'incontro, seppur ipotizzato, in realtà non si è tenuto.

Dall'analisi della c.d. "*chrono unprotected*" emerge, infatti, che Obi il 24 settembre 2010 si trovava proprio a Vienna, per un *meeting* con i consulenti di Raiffeisen.

Nella stessa giornata, come risulta dal *file excel* degli sms di Obi, questi scriveva al Dott. Descalzi chiedendogli un incontro per la mattina di lunedì 27 settembre [cfr. sms n. 648 – **all. 66**].

Il Dott. Descalzi rispondeva, però, soltanto il giorno successivo, il 25 settembre, confermando la possibilità di vedersi lunedì per colazione alle 8.15 a Milano [cfr. sms n. 650 – **all. 66**].

Appare evidente che il Dott. Descalzi non si trovava a Vienna, perché, qualora entrambi fossero stati nella medesima città, avrebbero svolto il breve incontro proprio il giorno stesso.

Non solo. Il 27 settembre 2010, quando i due effettivamente si sarebbero visti presso gli uffici di San Donato, non viene fatto alcun riferimento né vengono riportati aggiornamenti sul presunto incontro fra Descalzi e la Ministra Diezani dei giorni precedenti, come si ricava sempre dalla lettura della "*chrono unprotected*".

Poiché Obi e Descalzi avevano parlato di questo nell'incontro del 28 agosto, non si ritiene plausibile che, alla prima occasione in cui i due si vedono, quest'ultimo non abbia fornito alcuna informazione in merito all'ipotizzata riunione di Vienna con il Ministro del Petrolio nigeriano.

In definitiva, pare ragionevole concludere che anche il presunto incontro fra il Dott. Descalzi e la Ministra Diezani del 24 settembre 2010 a Vienna, comunque riconducibile ai rapporti istituzionali fra la società e il Governo, non si è, in realtà, tenuto.

Consapevole, forse, della fragilità delle proprie accuse, la Procura di Milano nella memoria del 13 gennaio 2021 ha parzialmente modificato la propria versione su questo punto, sostenendo che l'incontro non sarebbe avvenuto direttamente fra Descalzi e la Ministra, bensì «*attraverso Obi*» [cfr. memoria del 13.1.2021, p. 49].

Rimane, tuttavia, un dato tranciante: in nessuna fonte vi è riscontro che questo incontro di settembre a Vienna si sia mai tenuto, neppure per il tramite di Obi. Né nella “*chronon unprotected*”, né negli sms di Obi.

iv. Conclusioni in ordine all'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano

In sintesi, dall'esame di tutte le fonti in atti relative all'incontro del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il Governo nigeriano, sopra richiamate, emerge un quadro coerente che non consente di attribuire allo stesso alcuna rilevanza rispetto all'ipotesi di corruzione internazionale.

A ben vedere lo stesso si colloca nell'ambito dei normali rapporti istituzionali fra la società petrolifera italiana e lo Stato africano, ancor di più se si consideri che si stava trattando dell'acquisizione di un sito petrolifero che era stato oggetto di controversie pluriennali.

Nel corso dell'incontro, che ha avuto ad oggetto diversi temi, non soltanto l'OPL245, Eni si è limitata a notificare il Governo della volontà di trovare una soluzione privata condivisa con Shell, che vantava comunque dei diritti sul blocco, e che in virtù della conferma dell'assegnazione del 100% della licenza a Malabu diventava ancor più necessaria, ottenendo dallo stesso un generico avallo all'operazione, comunque subordinato alla presentazione (e successiva valutazione) di una proposta all'epoca non ancora definita.

Così come altrettanto generico era stato il supporto, manifestato dal Presidente Jonathan in quella sede, alla partecipazione di Eni nel blocco, la quale era stata, anzi, espressamente

invitata a interloquire con le competenti autorità, Ministero del Petrolio e NNPC, in merito a tutti gli specifici temi oggetto di richieste di conferma, come ad esempio i termini fiscali della futura licenza.

Nessun accordo corruttivo, dunque, ma non vengono neppure concordati gli elementi essenziali dell'operazione, come lo schema negoziale, le condizioni della licenza o il prezzo di acquisizione.

Appare, pertanto, del tutto indimostrata l'imputazione espressamente contestata al Dott. Descalzi circa l'incontro avuto, insieme al Dott. Scaroni, con il Presidente Jonathan per «definire l'affare» [cfr. capo di imputazione].

6. La presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010 da NAE a Malabu per l'acquisto dell'intera partecipazione in OPL245 attraverso un *Sale and Purchase Agreement* (in breve "SPA"), con successiva ripartizione dei diritti fra Eni e Shell in quote paritarie (50% ciascuna)

i. La (terza) offerta presentata NAE a Malabu datata 30 ottobre 2010 per l'acquisto del 100% della partecipazione nel blocco 245

A seguito degli eventi dell'estate e coerentemente con quanto preannunciato al Governo nigeriano, nel settembre 2010 Eni cominciava a lavorare insieme a Shell, e al rappresentante del venditore EVP (coadiuvato dal consulente finanziario Raiffeisen e dal consulente tecnico Bayphase), per presentare a Malabu una nuova offerta per la l'acquisizione del blocco 245.

Le trattative avevano ad oggetto la definizione di due questioni fondamentali: da una parte, la determinazione del prezzo che Eni e Shell erano disposte a pagare per l'acquisizione dell'asset e, dall'altra, l'elaborazione dello schema negoziale.

Un'attività che porterà alla formulazione da parte di NAE, il 30 di ottobre del 2010, di una nuova offerta di 1.260.960.000,00 USD a Malabu per l'acquisizione, questa volta, del 100% della partecipazione nel blocco 245, attraverso un *Sale and Purchase*

Agreement (in breve “SPA”) allegato alla stessa [cfr. doc. 185 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 67**], con successiva ripartizione della stessa fra NAE e SNEPCO (società nigeriana della multinazionale olandese) al 50% ciascuno, sulla base di un protocollo d’intesa [“Heads of Agreement”, cfr. doc. 177 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 68**].

Come il Tribunale potrà apprezzare dal documento in atti [cfr. doc. 185 della produzione documentale del 29.1.2020 e doc. 3.3.2.2.σ – **all. 67**], l’offerta risultava essere ancora una volta subordinata, oltre alla firma dello SPA (che doveva, dunque, essere condiviso dal venditore) e all’approvazione dei competenti organi del Gruppo Eni, a un elevato numero di condizioni, relative alle assunzioni tecniche, economiche e amministrative alla base del prezzo [clausola 1 e clausola 2 dell’offerta del 30 ottobre 2010 – **all. 67**].

La quasi totalità delle predette condizioni [cfr. clausola 2 dell’offerta del 30.10.2010 – **all. 67**] necessitava di essere confermata dagli organi del Governo nigeriano a ciò preposti, circostanza che ribadisce ulteriormente l’assenza di qualsiasi accordo preventivo sul punto.

Era, inoltre, prevista anche una specifica clausola relativa alla due diligence su Malabu, sempre necessaria alla verifica dell’azionariato della società e dei soggetti dotati dei relativi poteri di firma, il cui mancato completamento avrebbe potuto comportare, in qualsiasi momento e senza ulteriore giustificazione, l’interruzione delle trattative da parte di NAE [clausola 7 dell’offerta del 30 ottobre 2010 - **all. 67**].

E pare opportuno ricordare, da ultimo, le considerazioni espresse dal consulente Dott. Kotler, esperto di negoziazioni internazionali, che ha ricordato come neppure l’offerta del 30 ottobre 2010, anche nell’eventualità che fosse stata accettata dal venditore, avrebbe vincolato Eni a concludere l’operazione, proprio in ragione delle condizioni, sia oggettive che potestative, presenti nella stessa [cfr. relazione tecnica Kotler, pp. 54-55, par. 4.7.4 e trascrizioni udienza 10.4.2019, pp. 25-26].

ii. La formazione e la definizione del prezzo di OPL245

In questa fase delle trattative si definisce anche il prezzo di OPL245, individuato in una cifra massima di 1.3 miliardi di dollari, comprensivi del *signature bonus* destinato al Governo nigeriano.

L'esigenza di aggiornare la valutazione economica del blocco era dettata dalla modifica dello schema negoziale: Eni non avrebbe più dovuto acquisire il 40% della partecipazione nel blocco nell'ambito di una *Joint Venture* con Shell e Malabu, bensì il 100% della stessa, nell'ambito di un accordo di ripartizione con Shell al 50% ciascuno.

Anche sul tema del prezzo il dibattito ha consentito di chiarire tanti aspetti che non erano stati mai affrontati in fase di indagini preliminari.

Le valutazioni degli asset petroliferi, come ha ben illustrato il consulente tecnico Kotler, rispondono a precise logiche di mercato e di strategia aziendale, funzionali a individuare il prezzo massimo che una società petrolifera è disposta a pagare per assicurarsi il bene.

Per compiere tali valutazioni, le società si servono di un modello matematico, quello dei flussi di cassa attualizzati o "*Discounted Cash Flow*" (in breve "DCF"), comunemente utilizzato nella prassi commerciale [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 58]: una metodologia che consente di calcolare il valore attuale netto, "*Net Present Value*" (in breve "NPV"), dell'asset [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 58 e p. 61].

Secondo questa metodologia, per determinare il valore attuale netto è necessario scontare i flussi di cassa attesi dallo sfruttamento del giacimento con il costo del capitale [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 61].

Il flusso di cassa, o "*cash flow*", è, in estrema sintesi, la liquidità che le compagnie pensano di poter ottenere sfruttando uno specifico asset petrolifero ed è ottenuto dalla semplice differenza fra i ricavi attesi e i costi (costi operativi, investimenti e imposte) sostenuti per ottenerli durante tutto l'arco di vita dell'asset [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 60].

Ricavi e costi di un progetto di investimento petrolifero dipendono, ovviamente, da una serie di fattori tecnici e di mercato (le riserve di petrolio, ossia quanto petrolio c'è nel giacimento, i costi per estrarlo e trasformarlo in barili di petrolio, il prezzo a cui

verranno venduti i barili estrapolati) che, per essere determinati, necessitano di specifiche competenze [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, pp. 60-61].

Il Dott. Kotler ha ricordato che sia i dati tecnici relativi al giacimento (come le riserve di petrolio) sia le previsioni macroeconomiche (come, ad esempio, il prezzo del petrolio) sono stimati nelle compagnie petrolifere da ingegneri, pianificatori finanziari e di budget, che fanno parte di team indipendenti da quello negoziale [cfr. relazione tecnica Kotler, p. 59].

Una volta ottenuto il valore dei flussi di cassa attesi nell'arco di tutta la vita del progetto di investimento, il metodo del DCF richiede di scontarlo a un determinato tasso che coincide con il costo medio del capitale: per poter, infatti, investire in un determinato progetto le società petrolifere devono reperire le relative risorse finanziarie e anche il denaro, come noto, ha un costo [cfr. relazione tecnica Kotler, p. 62].

Anche il valore del costo medio ponderato del capitale, o "WACC", è stabilito, nelle compagnie petrolifere (e in Eni in particolare), da un team indipendente da quello che conduce i negoziati e tiene conto del rischio paese e del rischio geologico-minerario [cfr. relazione tecnica Kotler, p. 62 e p. 72].

Attualizzando i flussi di cassa al costo medio ponderato del capitale si ottiene, come detto, il valore attuale dell'asset [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 61].

Ora, il consulente Kotler ha ben spiegato la differenza che sussiste fra valore e prezzo del giacimento: nessuna società petrolifera è, infatti, disposta a pagare un determinato asset una cifra pari al suo valore [cfr. relazione tecnica del Dott. Kotler, p. 13 e p. 17; v. inoltre trascrizioni udienza 10.4.2019, pp. 6-7].

Questo perché l'investimento non deve solo compensare il costo del capitale sostenuto per effettuarlo, ma deve altresì, come ovvio, generare un ulteriore valore per la società e per i suoi investitori [cfr. relazione tecnica Kotler, pp. 17-18 e trascrizioni udienza 10.4.2019, p. 7].

Il consulente tecnico ha quindi introdotto e spiegato un concetto fondamentale, ossia il tasso di rendimento minimo, o "hurdle rate", che rappresenta, per l'appunto, il ritorno di investimento minimo che le società si aspettano da un determinato progetto [cfr. relazione tecnica Kotler, p. 18 e p. 62; vedi, inoltre, trascrizioni udienza 10.4.2019, p. 7].

Scontando i flussi di cassa attesi dallo sfruttamento del giacimento al tasso di rendimento minimo, o “*hurdle rate*” (non più, quindi, al costo medio ponderato del capitale, o “WACC”) si ottiene il prezzo massimo che una società è disposta a pagare per acquistare il bene [cfr. relazione tecnica Kotler, p. 62-63; vedi inoltre trascrizioni udienza 10.4.2019, p. 7]. Oltre questo prezzo l’investimento non avrebbe più attrattiva in quanto non sarebbe in grado di generare sufficienti ritorni.

Anche questo parametro è individuato, nelle compagnie petrolifere, compresa Eni, da un team indipendente da quello commerciale, e non viene stabilito per singoli investimenti, bensì per tutti i tipi di progetti omogenei relativi, ad esempio, a una determinata area geografica [cfr. trascrizioni ud. 10.4.2019, p. 7; vedi anche relazione tecnica Kotler, p. 63 e 72].

Le valutazioni del consulente tecnico trovano esatta corrispondenza nelle dichiarazioni del teste Paolo Ceddia, all’epoca dei fatti responsabile della funzione pianificazione e controllo riserve e ottimizzazione di portafoglio della Divisione E&P, che all’udienza del 25 settembre 2019 ha descritto come avveniva in Eni la valutazione dei giacimenti petroliferi upstream [cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, pp. 9-11].

Un metodo di valutazione che è stato seguito anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo di OPL245, come si ricava dall’esame delle fonti in atti coevi al periodo della presentazione dell’offerta del 30 ottobre 2010.

Il primo passaggio era dato dall’aggiornamento della valutazione geologica e tecnica del giacimento minerario (riserve, profili di produzioni ecc.), che è alla base di qualsiasi calcolo economico.

Tale aggiornamento era stato reso possibile grazie alla disclosure e alla condivisione con Eni dei dati in possesso di Shell in occasione della data room di Houston agli inizi di settembre, che risulta sia dalle testimonianze rese a dibattimento che dai documenti in atti.

Ne ha riferito il teste Bertelli, all’epoca dei fatti responsabile globale dell’esplorazione di Eni, all’udienza del 2 ottobre 2019, ricordando inoltre che *«ci fu un rapporto di post data room, in cui si facevano i confronti tra la valutazione iniziale e la valutazione dopo la data room Shell, come ho detto non c’erano sostanziali modifiche, però c’erano dei dati*

aggiuntivi importanti, che Shell aveva, che ci consentirono di revisionare lievemente la valutazione iniziale» [cfr. trascrizioni ud. 2.10.2019, p. 9].

Il report relativo all'esito della *data room*, redatto dai tecnici Eni che vi avevano preso parte e successivamente condiviso con la struttura di competenza, è agli atti ed è stato prodotto dalla difesa Eni all'udienza 29 gennaio 2020 [cfr. doc. 162 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 69**].

Della *data room*, nonché del prosieguo delle trattative con Shell e con EVP, il Dott. Descalzi, che non prendeva ovviamente parte agli incontri tecnici e negoziali, veniva costantemente aggiornato e, a sua volta, si premurava di notiziare dell'evoluzione della trattativa l'Amministratore Delegato, nell'ottica di piena condivisione delle informazioni tra le strutture e gli organi societari [v. email di aggiornamento del 19 settembre 2010 trasmessa dall'Ing. Casula al Dott. Descalzi, cfr. doc. 163 della produzione del 29.1.2020 – **all. 70** - e email di aggiornamento del 19 settembre 2010 dal Dott. Descalzi al Dott. Scaroni, cfr. all. 3.3.2.2.μ della relazione tecnica del Prof. Manzonetto – **all. 71**].

Una volta aggiornati i dati tecnici del giacimento, all'esito della predetta *data room*, il passaggio successivo consisteva nell'aggiornamento della valutazione economica dell'asset, funzionale, come detto a determinare il prezzo da offrire a Malabu.

Ne ha riferito a dibattimento il teste Cedia [si vedano, in particolare, le pagine 16 e 17 delle trascrizioni dell'udienza del 25.9.2019], il quale ha altresì precisato che le valutazioni economiche venivano validate dalla funzione Pianificazione e Controllo di Eni S.p.A., esterna alla Divisione E&P, ed erano vincolanti per i negoziatori, nel senso che questi non potevano modificarle a proprio piacimento o per esigenze ultronee a quelle commerciali [cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 19]⁵⁶.

Merita ancora una volta di essere sottolineata, anche in questa fase, la particolare cura con la quale il Dott. Descalzi approccia il tema della determinazione del valore e del

⁵⁶ Trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 19: «[...] queste valutazioni, inoltre, non erano solamente elaborate da noi secondo i parametri, ma erano anche verificate, viste e analizzate dai colleghi della pianificazione corporate, con cui noi avevamo un continuo scambio di informazioni, perché? Perché qualsiasi valutazione economica che andava in consiglio o superiore a 10 mln di euro, doveva essere validata, doveva avere il benessere del CFO. Quindi non c'era ... sulle valutazioni economiche non c'era possibilità di dire 'cambiamo questo parametro' piuttosto che 'cambiamo quest'altro'. I dati così come arrivavano dalle funzioni tecniche, o i dati di scenario macroeconomico o di WACC erano quelli dati dalle funzioni e non si potevano cambiare».

prezzo di OPL245, da un lato, chiedendo alle competenti funzioni se fosse necessario un supporto e una ulteriore validazione da parte di un consulente esterno e, dall'altro, premurandosi che il CFO Bernini fosse costantemente aggiornato sul negoziato.

Si richiama la risposta del teste Ceddia a domanda di controesame del Pubblico Ministero, che contestava un passaggio della cronologia dell'operazione, trasmessa nel dicembre 2010 all'Avv. De Rosa dell'unità *anti-corruption*, relativo al 30.9.2010 [cfr. PM1 1644 e ss. e, in particolare, 1667]⁵⁷: *«questo è un riferimento a un nostro processo interno, cioè e un'esigenza, a una richiesta, una ... tra virgolette diciamo anche una verifica che fu sollevata internamente, mi ricordo che me lo chiese il Dott. Descalzi, dicendo 'Paolo hai bisogno di un supporto per la valutazione'?, io risposi che non era necessario perché avevamo un team di colleghi esperti sulle valutazioni economiche e non ci serviva avere qualcuno che mi elaborasse un modello, che mi aiutasse a creare gli algoritmi di calcolo necessari. È il nostro mestiere sostanzialmente»* [cfr. ud. 25.9.2019, p. 32].

Un atteggiamento, quello di Descalzi, del tutto coerente con quello tenuto in occasione della presentazione dell'offerta di giugno del 2010, laddove, si ricorderà, chiese di attendere i risultati della valutazione indipendente di D&M [cfr. **all. 52**], e che per certi versi superava addirittura quanto richiesto dall'unità *anti-corruption* di Eni.

Si richiama, a tal proposito, l'email che l'Avv. De Rosa trasmetteva all'Avv. Bollini in data 1.6.2010, valorizzata, in chiave accusatoria, dallo stesso Pubblico Ministero, con la quale il primo informava il secondo di ritenere sufficiente, ai fini anticorruzione, la conservazione della documentazione che fosse in grado di evidenziare, in modo trasparente, la metodologia utilizzata per determinare il valore del blocco, quale valida alternativa a una valutazione di congruità del prezzo da parte di un soggetto terzo [cfr. PM1 – 1025 – **all. 72**].

Una indicazione, quella dell'Avv. De Rosa, totalmente conforme alle migliori prassi anticorruzione nazionali e internazionali, che individuano proprio nella conservazione

⁵⁷ PM1 1667: *«30/09/2010 – Paolo Ceddia, Responsabile Planning della Divisione E&P, rispondendo ad un bisogno emerso evidenzia la non necessità di utilizzare un advisor esterno come una banca poiché è già presente un advisor tecnico, DeGoyler and MacNaughton e relativamente alla valorizzazione si ha la conferma nelle valutazioni di Shell che convergono con quelle della società».*

della documentazione e nella tracciabilità delle decisioni il migliore presidio contro il rischio di commissione di illeciti.

Nonostante De Rosa avesse dato questa indicazione già nel giugno del 2010, Descalzi ancora nel settembre 2010 chiedeva se fosse necessaria l'assistenza di un soggetto esterno.

Un comportamento incompatibile con una volontà corruttiva, che sarebbe stata invece volta a fissare il prezzo in una maniera elastica, tale da poter inglobare una tangente.

Come ha riferito sempre il teste Ceddia, i risultati delle valutazioni tecniche ed economiche venivano, infine, trasmessi al team negoziale che, come detto, li recepiva senza poter in alcun modo modificarli [cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 20]⁵⁸.

In altri termini, il valore fornito dalla funzione pianificazione e controllo costituiva l'invalicabile perimetro entro il quale, non solo il team che conduceva le trattative, ma persino il Dott. Descalzi potevano legittimamente negoziare.

Non vi era, dunque, alcuna possibilità per il Dott. Descalzi di sfiorare il predetto valore per venire incontro a presunte richieste di denaro provenienti da pubblici ufficiali o da ulteriori soggetti.

Ed è doveroso ricordare che il teste Ceddia, in risposta a una domanda di questa difesa, ha categoricamente escluso che il Direttore Generale della Divisione E&P gli abbia mai imposto di modificare le valutazioni economiche per aumentare la contribuzione di Eni [cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 21]⁵⁹.

⁵⁸ Cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 20: «DIFESA, AVV. SEVERINO - E questi dati, lei li forniva al Dottor Descalzi? A chi li trasmetteva?

TESTIMONE CEDDIA - No, i dati erano messi a disposizione del team negoziale, e quindi prevalentemente, come dicevo prima, la Dottoressa Ranco, che poi in funzione appunto di quelle che erano le strategie negoziali erano... venivano poi utilizzati.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Ma la Dottoressa Ranco, a sua volta...

TESTIMONE CEDDIA - Sì, poi dopo, nei vari incontri che c'erano a team allargati, in cui era presente anche il Dottor Descalzi, venivano illustrati anche le metodologie, i valori utilizzati all'interno delle valutazioni, certo. Però il dato fisico era fornito prevalentemente dalla funzione dei negoziati.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Veniva fornito, scusi, non ho sentito.

TESTIMONE CEDDIA - Veniva messo a disposizione dalla funzione dei negoziati, quindi la Dottoressa Ranco».

⁵⁹ Cfr. trascrizioni ud. 25.9.2019, p. 21: «DIFESA, AVV. SEVERINO – Rispetto alla valutazione economica elaborata dal suo team, dalla sua funzione, il Dottor Descalzi le diede mai indicazioni, le disse “Aumenta questo parametro”, “Abbassa quell’altro”?».

È sulla scorta di quanto sopra evidenziato, in un'ottica prettamente negoziale, che devono essere lette le discussioni fra i team di Eni e Shell in ordine alla determinazione del prezzo da indicare nell'offerta del 30 ottobre 2010.

D'altro canto, è quanto risulta dalla email inviata dal Dott. Descalzi al Dott. Scaroni il 12 ottobre 2010, a sua volta ricevuta dal team negoziale, in cui vengono riassunti i termini economici dell'offerta [cfr. all. 3.3.2.2.μ della relazione tecnica del Prof. Manzonetto – **all. 73**]. Nell'aggiornamento, si evidenzia che *«a seguito dei ripetuti incontri negoziali con Shell e delle valutazioni tecnico economiche conseguenti alla data room di Houston (presso gli uffici della stessa Shell), si è arrivati a convergere verso una offerta a Malabu di 1.3 miliardi di dollari per il 100% del blocco ed inclusiva del bonus di firma»* [cfr. **all. 73**].

Si precisa, inoltre, che *«eni e Shell avranno quote di partecipazione paritarie e l'operatoship sarà di eni»* e che *«la contribuzione cash delle parti al prezzo di offerta sarà la seguente: Shell 320 MUSD; Eni 980 MUSD»* [cfr. **all. 73**].

Il Dott. Descalzi spiega anche perché le due società pagano somme differenti per ottenere ciò che, in apparenza, sembra essere lo stesso identico bene, ossia il 50% della licenza (che dovrebbe, dunque, costare 650 milioni di dollari ciascuno).

La spiegazione è molto semplice: sulla distribuzione delle quote paritarie pesano il passato del blocco (con il riconoscimento a Shell dell'attività esplorativa già compiuta) e il suo futuro (con il riconoscimento a Eni dell'*operatorship*).

«A questo risultato si è arrivati – prosegue il Dott. Descalzi - condividendo che la partecipazione di Shell comporterà quanto segue:

- *Valorizzazione dei costi pregressi di 330 MUSD da scontare dal 50% di prezzo Shell per azzerare i contenziosi.*
- *Contribuzione cash: bonus di firma (210), interessi in escrow (25), contribuzione addizionale (85), per un totale di 320 MUSD»* [cfr. **all. 73**].

TESTIMONE CEDDIA – No, non ci furono mai indicazioni di questo tipo, se non chiarimenti su come venivano elaborati i dati e perché c'erano scostamenti da una valutazione all'altra, ma mai indicazioni di utilizzare un parametro piuttosto che un altro».

Per contro, «da parte eni ai 650 MUSD che rappresentano il 50% del prezzo si sommano dunque:

- a) la valorizzazione dell'operatorship da shell a eni (100 MUSD);
- b) il riconoscimento di un premio per l'upside esplorativo (50 MUSD) ed un premio per il derisking delle riserve scoperte – da parte di Shell ndr - (180 MUSD) pari a 0.8 \$/bbl» [cfr. **all. 73**].

L'informativa si conclude ricordando che la contribuzione di Eni, per il 50% del blocco, pari a 980 milioni di dollari, «è pienamente coerente con le valutazioni interne sul valore dell'asset» [cfr. **all. 73**].

Schematizzando quanto il Dott. Descalzi ha rappresentato nel documento sopra esaminato, la quota di contribuzione alla somma di 1.3 miliardi da parte di Eni e Shell è così suddivisa:

	Eni	Shell
Quota pari al 50% del Corrispettivo Totale (pari a US\$ 1.3 miliardi)	US\$ 650 milioni	US\$ 650 milioni
+/- Valore della Gestione (cd. <i>Operatorship</i>) per Eni	+ US\$ 100 milioni	-US\$ 100 milioni
+/- Valore attribuito al <i>derisking</i> delle riserve scoperte da Shell	+ circa US\$ 180 milioni	- circa US\$ 180 milioni
+/- Valore attribuito al maggior <i>upside</i> esplorativo	+ circa US\$ 50 milioni	- circa US\$ 50 milioni
Corrispettivo finale	circa US\$ 980 milioni	circa US\$ 320 milioni

Il corrispettivo finale di 320 milioni della quota di Shell è, a sua volta, composta da tre voci:

- 210 milioni di *signature bonus* su conto *escrow*;
- 25 milioni di interessi maturati sul primo;

- 85 milioni di contributo ulteriore per il raggiungimento di 320 milioni.

iii. L'esame delle email di Shell del 23 e 25 settembre 2010 da cui la Procura ricava la "formula della corruzione"

Appare, pertanto, alla luce del contesto appena descritto, del tutto fuorviante la tesi dell'accusa, secondo la quale i negoziati avrebbero avuto ad oggetto quella che il Pubblico Ministero ha suggestivamente chiamato, in requisitoria, la "formula della corruzione" [cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 35].

La Procura di Milano ha elaborato tale espressione per indicare una equazione matematica contenuta in un documento interno a Shell denominato "*OPL245 briefing Note for Ian Craig – September 23 2010*" allegato a due email scambiate dai dirigenti della multinazionale olandese: la prima indirizzata da Peter Robinson a Ian Craig il 23 settembre 2010 [cfr. RDS 589 e ss. – **all. 74**] e la seconda inviata da quest'ultimo a Malcom Brinded il 25 settembre 2010 [cfr. RDS 600 e ss. – **all. 75**]. Si badi, si tratta solo di email interne di Shell, scambiate tra uomini della società olandese mentre il team di Eni elaborava il prezzo in assoluta autonomia e seguendo le proprie procedure interne.

L'equazione in questione, $X+SB+Y=Z$, individuerrebbe il prezzo di acquisto della licenza OPL245 da Malabu. Per il Pubblico Ministero si tratterebbe della prova di un pagamento corruttivo in quanto l'autore del documento scrive che la somma risultante dalle tre voci ($X+SB+Y$), ossia il valore Z , sarebbe il prezzo minimo accettabile da tutti i "players in Abuja"⁶⁰ - individuati nel Governo nigeriano, anche sulla scorta della lettura fattane da Ian Craig durante il suo esame testimoniale [cfr. trascrizioni ud. 11.9.2019]⁶¹.

Tale lettura non può essere assolutamente condivisa perché già Ian Craig fornisce una interpretazione più ampia del documento e della frase in questione rispetto a quella fattane dalla Procura.

⁶⁰ Cfr. RDS 596 – **all. 74**: «*Z is payment to Etete that will be acceptable to all players in Abuja*».

⁶¹ Cfr. trascrizioni ud. 11.9.2019, p. 55: «*La mia interpretazione è che Etete in realtà è il modo di dire Malabu, quindi in realtà ci dovrebbe essere scritto Malabu. E Abuja è il nostro modo normale di riferirci al Governo, quindi quando si parla di tutti i players, tutti gli attori di Abuja intendiamo tutti gli esponenti del Governo rilevanti*».

Il teste ha, infatti, riferito che il Governo aveva sì interesse a mettere in produzione un asset all'epoca non ancora sfruttato, ma, d'altro canto, non voleva avallare un'operazione che fosse al di fuori delle condizioni di mercato, sia per contenere le eccessive pretese di Malabu, che potevano irragionevolmente paralizzare il negoziato, come accaduto fino ad allora, sia per mostrare all'opinione pubblica che le compagnie internazionali non avevano un potere di prevaricazione sulle legittime aspettative di una compagnia indigena [cfr. trascrizioni ud. 11.9.2019, pp. 56-57]. Per tale ragione il prezzo doveva essere accettabile dai “*players in Abuja*”.

Del resto, che anche Shell guardasse al tema in ottica puramente negoziale e non corruttiva emerge dalle email successive a quelle del 23 e 25 settembre del 2010: si richiama, in particolare, l'email inviata dal Malcom Brinded a Peter Robinson, Ian Craig e Maarten Wetselaar il giorno 11.10.2010 e che riassume i termini economici dell'operazione concordati con Eni [cfr. RDS 633 e ss. – **all. 76**].

Dall'esame del documento è possibile ricavare la strategia negoziale ipotizzata da Malcom Brinded, ossia quella di offrire 1.25 miliardi di dollari e saggiare la risposta di Malabu. Nel caso in cui Malabu avesse chiesto 1.5 miliardi o più, allora Eni e Shell avrebbero alzato l'offerta a 1.3 miliardi⁶².

Nessun riferimento a tangenti o richieste di denaro da parte di membri del Governo nigeriano. Solamente una trattativa negoziale volta a mantenere più basso possibile il contributo della stessa Shell.

Inoltre, dall'email emerge anche che i) le due società avevano solo un'idea di massima delle richieste economiche di Malabu («*M will probably then still ask for \$ 1.5+*»)⁶³ e che, soprattutto, non avevano concordato nulla oltre alla cifra massima di 1.3 miliardi di dollari («*We have not agreed anything for if the necessary amount goes above \$ 1.3 bln*»)⁶⁴, in quanto l'operazione sarebbe diventata antieconomica o comunque non più coerente con le valutazioni interne.

⁶² Cfr. RDS 634 – **all. 76**: «*I think Eni should lead this and should offer \$ 1.25 bln take it or leave it for 36 hours – M to renounce any and all claims and to commit to deliver all the other crucial confirmations. M will probably then still ask for \$ 1.5+ ... Then we move to 1.3 limit for another 36 hours and thats it*».

⁶³ Cfr. RDS 634 – **all. 76**: «*M will probably then still ask for \$ 1.5+*».

⁶⁴ Cfr. RDS 634 – **all. 76**: «*We have not agreed anything for if the necessary amount goes above \$ 1.3 bln*».

Tali considerazioni si palesano incompatibili con l'esistenza di una ipotizzata "formula della corruzione", poiché se vi fosse stato un prezzo determinato dai pubblici ufficiali nigeriani non troverebbero alcuna spiegazione i) la presenza di un tetto massimo che Eni e Shell erano disposte a spendere per il blocco e ii) una strategia negoziale volta a offrire di meno del predetto limite.

iv. Le dichiarazioni dell'imputato Armanna in merito al pagamento delle commissioni di Obi concordato con Shell

Un altro tema cavalcato dalla Procura di Milano nel corso della requisitoria in relazione all'offerta di ottobre è che la stessa incorporerebbe le commissioni di Obi: secondo l'accusa, infatti, Eni e Shell avrebbero concordato di aumentare l'offerta economica a Malabu in ragione delle richieste di EVP.

La circostanza è stata riferita dall'imputato Armanna, ma i Pubblici Ministeri ritengono che le sue dichiarazioni siano riscontrate da altre fonti in atti, richiamando, in particolare, l'email da Malcom Brinded a Peter Robinson del 11.10.2010, sopra esaminata, dalla quale si ricava l'ulteriore contributo da parte di Shell di 85 milioni di dollari per raggiungere la metà della sua quota del prezzo [cfr. **all. 76**], la c.d. "*chrono unprotected*", che in data 28 ottobre 2010 registra un incontro in cui Dan Etete avrebbe riferito a Obi la circostanza, e, infine, un sms che Obi avrebbe inviato a Schwedler il 19.10.2010, risultante dal file excel [sms n. 829 – **all. 66**], in cui il primo sostiene che l'acquirente avrebbe accettato di pagare le commissioni [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 61]⁶⁵.

⁶⁵ Trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 61: *«pare che a un certo punto il compratore si sia detto disposto a sopportare le spese di Obi pur di portare avanti la trattativa. E la stessa circostanza si ritrova in un altro documento, forse ancora più preciso, è il passaggio del 28 ottobre 2010 del file "Chrono unprotected". L'offerta sta per esser consegnata a mani da Obi, e Obi annota queste indicazioni circa le pretese, le indicazioni di Dan Etete, che è indicato con l'acronimo di DLE, Daniel Losia (fonetico) Etete. "DLE si lamenta, si lamenta di essere minacciato, Eni deve mostrare serietà nel chiudere questa transazione, vuole fare il deal con Eni a causa della vicinanza tra Eni e Etete quando lui era Ministro del Petrolio", e poi "rumors" lo dico in italiano "che Eni e Shell hanno approvato un pagamento a EVP di 85 milioni dal compratore. Lui è okay con questo e può assistere". Quindi Etete sta dicendo a Obi "Ho saputo", rumors, "che è stato approvato un pagamento per te" per Obi, per EVP, "di 85 milioni a carico del buyer, a carico dell'acquirente", by buyer, e a lui questo va bene, gli dice "è okay". 85 milioni di dollari a carico di Eni e Shell per Obi. Questo lo dice Etete come voce che gli è arrivata, ma non sarà un caso, anzi non è un caso che 85 milioni di dollari è esattamente, esattamente, la cifra che pochi giorni prima Eni e Shell avevano concordato che Shell avrebbe dovuto mettere in più per coprire l'offerta da dare a Dan Etete. 85 milioni di dollari. Noi abbiamo un'e-mail dell'11 ottobre 2010, RDS-634, in cui si spiega chiarissimamente il*

L'esame delle fonti di prova dimostra l'ennesima forzatura del dato processuale operata dai Pubblici Ministeri.

Una forzatura, in prima battuta, proprio delle dichiarazioni di Armanna, il quale ha riferito che, nel corso di una cena a casa di Casula in Nigeria, alla quale avrebbero partecipato anche lui e il Dott. Pagano, i rappresentanti di Shell avrebbero acconsentito a incrementare l'offerta di 40 milioni per il pagamento delle commissioni di Obi [cfr. trascrizioni ud. 17.7.19, pp. 88-89]⁶⁶. Quaranta milioni, dunque, non ottantacinque: e non è un errore di qualche unità, bensì di quarantacinque milioni.

meccanismo di formazione del prezzo per l'offerta. L'offerta di 1,3, Eni mette 980, Shell 210 milioni di signature bonus più interessi, più cash 85 milioni. Questo è l'accordo. Shell mette in più 85 milioni di dollari, e dopo qualche giorno arriva a Dan Etete la voce che questi 85 milioni di dollari sono esattamente la cifra che è stata messa in più per garantire il pagamento di Emeka Obi. E allora se questi documenti sono documenti, e sono documenti, e quindi parlano di per sé, la dichiarazione sul punto di Vincenzo Armanna ha trovato dei riscontri. Armanna quando ci spiega che Eni e Shell... avevano avuto una cena a casa di Roberto Casula in Nigeria, e nel corso di questa cena si erano accordati affinché Shell pagasse, sopportasse una cifra in più che permettesse a Dan Etete di pagare Emeka Obi»

⁶⁶ Trascrizioni ud. 17.7.2019, pp. 88-89: «Pubblico Ministero – Lei prima ha accennato, io poi l'ho interrotta per tornarci poi di nuovo, a questa cena con Shell, in che periodo accadde questa cena? Prima dell'offerta o dopo il rifiuto dell'offerta?

Armanna – Prima dell'offerta.

[...]

Pubblico Ministero – E quindi sostanzialmente, cerchiamo di essere un poco più dettagliati su questo, a questa cena ... dove fu questa cena?

Armanna – A casa di Roberto Casula.

Pubblico Ministero – In Nigeria.

Armanna – In Nigeria, sì.

Pubblico Ministero – Chi era presente?

Armanna – Io, Roberto Casula e Ciro Pagano dal nostro lato, dal lato di Shell Peter Robinson, Copleston e Ghermaister (German Burmeister ndr).

[...]

Pubblico Ministero – Si parlò o no di questa questione delle commissioni da pagare a Obi?

Armanna – Sì, si parlò espressamente.

Pubblico Ministero – E che cosa si disse in sostanza?

Armanna – Che avremmo utilizzato l'upside, quindi l'incremento dell'offerta, per dare un budget a Dan Etete per pagare le commissioni a Obi.

Pubblico Ministero – Ci fu una discussione sul fatto di chi dovesse sopportare questo ...

Armanna – Era già nell'accordo fatto a luglio del 2010 che l'avrebbero sopportato loro.

Pubblico Ministero – Cioè Shell.

Armanna – Sì. Ma la motivazione non era la commissione, la motivazione è che tutti gli upside sarebbero stati pagati da loro fino a 1,3 miliardi.

Pubblico Ministero – Non ho capito questo, scusi.

Armanna – Tutti gli incrementi fino a 1,3 miliardi erano a carico di Shell, da 1,260 miliardi. Cioè l'Eni non aveva nessuna capacità, nella cifra budgettata di 980, di incrementarla, cioè noi eravamo già al massimo come valutazione.

Pubblico Ministero – Questo incremento di 40 era legato solo a Obi o c'erano altre motivazioni?

Armanna – Solo Obi. Non è ... scusatemi, è oggettivamente, era ridicolo parlare di un incremento di 40 milioni su un'offerta di 1,260 miliardi, i 40 milioni erano solo giustificati all'interno di un elemento esterno che era un fattore distruttivo per il processo negoziale, e quindi andava pagato [...].

Occorre, peraltro, osservare che Armanna non data con precisione la cena (altra tecnica dell'imputato, che, duole rilevarlo, è stata in più occasioni anche il motivo conduttore della ricostruzione della Procura di Milano, restia a collocare gli eventi nel tempo sin dal capo di imputazione), per cui non è agevole individuare dei documenti in grado di smentirlo.

Tuttavia, nella email di aggiornamento dell'Ing. Casula al Dott. Descalzi del 19 settembre 2010, già esaminata precedentemente [cfr. **all.70**], si fa riferimento a una cena con i rappresentanti di Shell, avvenuta in presenza del Dott. Armanna e del Dott. Pagano, nel corso della quale si è discusso dell'eventuale incremento della contribuzione da parte della multinazionale olandese, ma in cui si precisa altresì che, in quella sede, Shell «non ha preso posizione definitiva» sul punto [cfr. **all. 70**].

Evidente, dunque, come ci si trovi di fronte all'ennesima falsità dell'imputato (ancora una volta espressione del suo metodo in quanto parte da un dato vero, l'incontro innegabile con i rappresentanti di Shell, per poi ricamarvi una storia artefatta).

Inoltre, a ben vedere, gli elementi indicati dalla Procura a riscontro delle dichiarazioni dell'imputato Armanna, da un lato, non sono univoci e, dall'altro, non sono coerenti con altri dati emersi nell'istruttoria dibattimentale (a volte addirittura all'interno della stessa fonte).

L'email di Malcom Brinded del 11.10.2010 fa sì riferimento alla cifra di 85 milioni, ma in termini ben diversi da quelli di una commissione da pagare a Obi [cfr. **all. 76**]: rappresentavano, infatti, la somma che Shell avrebbe dovuto aggiungere alla propria quota per integrare la metà di 1.3 mld (prezzo massimo che le due multinazionali erano disposte a pagare), così come schematicamente illustrato nella sommatoria delle pagine precedenti.

Pubblico Ministero – Ma quando ci fu questa discussione, rispetto al fatto che Shell dovesse sopportare questo incremento di 40, le persone presenti di Shell erano d'accordo, contrarie? Quale fu il loro atteggiamento?

Armanna – No, non erano d'accordo...

[...]

Armanna – Esatto, non erano assolutamente d'accordo e noi gli dicemmo “Voi dovete considerare questo come se ce l'avesse richiesto Dan Etete, non è importante perché ce l'ha richiesto” [...]».

Quota che era composta, per le restanti parti, da ciò che la multinazionale olandese aveva già depositato a titolo di *signature bonus* (più relativi interessi), dagli investimenti pregressi sul blocco e dal riconoscimento a Eni di maggiori diritti [cfr. **all. 76**].

Si noti inoltre che negli ulteriori documenti provenienti da Shell in quel periodo, mai si fa riferimento agli 85 milioni come commissioni da pagare ad Obi.

Per quanto riguarda, invece, l'incontro fra Obi ed Etete del 28.10.2010 e il messaggio di Obi a Schwedler del 19.10.2010, nei quali si farebbe riferimento al pagamento delle commissioni di Obi da parte di Eni e Shell, non vengono precisate le fonti dalle quali Etete e Obi avrebbero appreso questi *rumors*.

Ed occorre nuovamente ricordare che la c.d. "*chrono unprotected*" altro non è che una ricostruzione dei fatti a opera dello stesso funzionale, come detto, alla causa intentata contro Malabu a Londra per il riconoscimento delle proprie commissioni: una cronologia, dunque, interessata.

Quanto poi al comportamento di Eni, è opportuno ribadire che la multinazionale italiana non pagherà mai commissioni a Obi e a Raiffeisen, neppure quando questi lo chiederanno espressamente nella fase finale delle trattative (vedi *infra*) e alla fine EVP, come più volte detto, sarà costretta a citare in giudizio Malabu per ottenere il riconoscimento e il pagamento della propria attività.

Peraltro, gli incontri dei rappresentanti di Eni con Obi in quel periodo sono tutt'altro che pacifici o accomodanti nei confronti di quest'ultimo.

In vista della presentazione dell'offerta si erano, infatti, intensificati *meeting*, scambi di corrispondenza e di bozze contrattuali tra il team negoziale Eni e quello coordinato da Emeka Obi. Durante gli stessi erano sorti diversi problemi di vedute fra gli advisor di Malabu e le strutture Eni, come dimostrano gli aggiornamenti che la Dott.ssa Ranco trasmette al Dott. Descalzi e che questi condivide con il Dott. Scaroni e con il Dott. Bernini [cfr. allegato 3.3.2.2.ξ ct Manzonetto – **all. 77**; a riscontro si richiamano anche i documenti da 179 a 184 della produzione documentale 29.1.2020- **all. 78**].

Perfino Obi lamentava l'eccessiva cautela del team negoziale di Eni nel verificare che l'offerta fosse pienamente in linea con gli standard negoziali del settore [cfr. sms n. 913 del 28.10.2010 e n. 922 del 29.10.2010 inviati da Obi al Dott. Descalzi – **all. 66**]⁶⁷.

E si badi che non era solo il gruppo negoziale di Eni a tenere questo atteggiamento nei confronti dell'*advisor* del venditore, ma pure lo stesso Descalzi che, a titolo di esempio, nell'aggiornare il Dott. Scaroni sulle trattative non ha remore a definire «impossibile da accettare» una delle richieste di Obi e dei suoi consulenti, in quanto «ci allontaneremmo troppo dagli standard dell'industria» [cfr. email del 16.10.2010 da Descalzi a Scaroni – **all. 77**].

In altri termini, una ordinaria dialettica negoziale di contrapposizione tra mandatario del venditore e acquirente, che si conclude, come pure si vedrà più avanti, nel costante rifiuto da parte di Eni di pagare EVP che, infine, per ottenere quanto gli spetta è costretto a fare causa non a Eni o a Shell, ma a Malabu.

Ciò che rileva, in definitiva, è che Eni e Shell non abbiano pagato direttamente le commissioni di Obi; che il prezzo offerto dalle compagnie petrolifere fosse coerente con la valutazione economica del blocco e all'interno del tetto massimo determinato dalle strutture competenti e che non vi è alcun elemento per ritenere che Obi fosse il veicolo di presunti tangenti al Governo nigeriano (a ben vedere, neppure la Procura di Milano si è spinta a sostenere quest'ultima tesi).

⁶⁷ Sms n. 913: «Buongiorno. Mi dispiace disturbarti ma stiamo avendo alcuni problemi con lo SPA. I tuoi uomini continuano a controllare fatti e leggi, specialmente per quanto riguarda le questioni chiave che abbiamo già discusso numerose volte e concordato settimane fa. Il Venditore ha bisogno di avere l'immagine di insieme di quello che ci si aspetta da lui e cosa deve impegnarsi a fornire. Stasera devo incontrare il Venditore e devo essere molto chiaro e concreto. Sono a tua disposizione quando vuoi per parlare. Grazie»

Sms n. 922: «Buongiorno. Ho l'impressione che i tuoi uomini pensino di avere una visione più chiara della situazione con la Nigeria ed il venditore. Quindi potrebbe essere meglio se vanno avanti loro e presentano l'offerta al Venditore e fissano un incontro con Shell ed il venditore per discutere dello SPA. Forse dopo si renderanno conto meglio della reale situazione. Dammi sapere e li informo di dove si trova il Venditore. Il loro comportamento comincia a irritarmi. Forse è arrivato il momento che provino a fare di testa loro. Saluti»

v. Il rifiuto dell'offerta – l'incontro del 4 novembre 2010 fra Obi e il Dott. Descalzi

L'offerta di acquisto presentata da Eni, anche per conto di Shell, per il 100% del blocco, datata 30 ottobre 2010, veniva trasmessa da EVP a Malabu con lettera del 31.10.2010 [cfr. doc. 186 della produzione del 29.1.2020 - **all.79**].

In data 2 novembre 2010, con lettera a firma di tale Diane Arnold (sedicente segretaria), datata 31.10.2010, veniva comunicato a NAE il rifiuto dell'offerta [cfr. doc. 189 e 190 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 80** e **all. 81**].

Fra le motivazioni del rigetto della proposta si sottolineava una inadeguatezza del prezzo, da quantificare, a parere dell'autrice della comunicazione, in non meno di 2,2 miliardi di dollari oltre all'insofferenza per il coinvolgimento di Shell e per le numerose condizioni sospensive e richieste di documentazione contenute nell'offerta del 30 ottobre [cfr. **all. 80-81**].

Il giorno successivo, il rifiuto della proposta veniva ulteriormente comunicato al Dott. Armanna da parte di Emeka Obi. Il rappresentante di Malabu, nella email inviata, preannunciava una spiegazione più articolata e ribadiva l'intenzione di proseguire comunque la trattativa, approfondendo vari possibili scenari [doc. 191 alla produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 82**].

Pare evidente che il rifiuto dell'offerta da parte di Malabu escluda un precedente accordo fra le parti, rivelando una normale dialettica negoziale. Si è trattato di un ordinario confronto fra venditore e acquirente, che non avendo trovato l'accordo sui termini contrattuali rinviavano ad ulteriori approfondimenti nel tentativo di raggiungere una positiva conclusione dell'operazione.

A seguito del rifiuto, in data 4.11.2010, attenendoci alle informazioni contenute nella c.d. "*chrono unprotected*"⁶⁸, si sarebbe svolto un incontro fra Obi e il Dott. Descalzi, oggetto

⁶⁸ La descrizione dei temi dell'incontro, riportata nella *chrono unprotected*: «*EVP showed letters confirming receipt of offer, rejection, Discuss rejection of offer, complained of internal mole causing shift of goalposts and compromised the strategy, discussed pricing, strategy and timing, Discussed payment of deferred consideration and Shell's contribution, EVP said "i told you so" over (i) SPA first and (ii) no mention of Shell name (on document); Guy's negotiation strategy. EVP internal wish-list: halt everything/ send message, tell Shell: no way and force them to renegotiate, Once SPA and all (transcation) documents signed submit revised offer in One week. ENI - offer is best offer from \$1.3bn. How much is principal shareholder of Malabu getting (50%?); Can't believe in deep-throat - only 3/4 aware of transaction terms (mole must*

di particolare attenzione da parte della Procura nel corso della requisitoria e nella memoria, tanto da utilizzare l'argomento per la chiusura dell'esposizione.

Tale episodio, secondo il rappresentante della Procura, fornirebbe la prova della conoscenza da parte di Descalzi, e dunque di Eni, della circostanza per cui Dan Etete doveva del denaro ai pubblici ufficiali nigeriani: *«si parla di tante cose, c'è proprio ... a un certo punto viene fuori da questa conversazione la domanda di Descalzi "how much is principal shareholder of Malabu getting, 50 percent?", "Quanto deve prendere il principale azionista di Malabu, il 50 percento?" e gli altri a chi vanno? Ma lo sappiamo bene a chi vanno, ce l'aveva detto Etete, ce l'ha detto la signora Etete, ce l'hanno detto tutte quelle email di Shell, ce l'ha detto Agaev. Servono a pagare le persone che lo hanno aiutato ad avere i diritti su OPL245»* [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, p. 77].

Insomma, da una frase di Obi, che riporta una domanda che Descalzi gli avrebbe posto, il Pubblico Ministero ritiene di ricavare, senza alcun dubbio, la prova della consapevolezza e della partecipazione degli imputati ad un episodio di corruzione.

Tale conclusione è però frutto dell'ennesima lettura unidirezionale del contenuto degli atti processuali da parte della Procura.

Innanzitutto, si deve rammentare che la frase "ENI - offer is best offer from \$1.3bn, How much is principal shareholder of Malabu getting (50%?)" non rappresenta le parole pronunciate dal Dott. Descalzi, trattandosi di una formula estremamente sintetica riportata nella *chrono unprotected* da parte di Obi per descrivere i temi trattati all'incontro del 4 novembre 2010, nel corso del quale erano stati discussi gli argomenti connessi al rifiuto dell'offerta di pochi giorni prima.

Non è chiaro, in secondo luogo, se la domanda fosse stata posta da Eni al suo interlocutore oppure Obi l'avesse rivolta a sé stesso. L'indicazione della percentuale del 50% con il punto interrogativo è inclusa, infatti, all'interno di una parentesi e non nel testo nel quale sembra essere riportata l'affermazione riferita a Eni.

be ENI Nigerian staff, Missed Saturday acceptance deadline because we held submission back due to pressure, need shell in the deal, need to find deal, only the three of us should sit down and close this deal (CD, MB and ZCO), What is the meaning of the letter sent by Malabu (Diane letter) - it is causing serious compliance issues (EVP says: believe to be from Malabu using an employee or consultant, Need to send a message that the deal is dead and the seller will contact EVP, lets start other opps, Shell desperate to do deal».

Pare, poi, opportuno sottolineare come nel testo redatto da Obi non si affermi che la restante parte della somma debba andare ai pubblici ufficiali nigeriani, men che meno ai soggetti asseritamente corrotti indicati nel capo di imputazione.

Al di là dell'effetto "sensazionalistico" della domanda posta dallo stesso Pubblico Ministero (e a cui il Pubblico Ministero dà una personale risposta), la domanda riguardava soltanto la percentuale che sarebbe spettata al principale azionista di Malabu nell'ipotesi di una positiva chiusura dell'operazione.

Null'altro c'è nella sintesi che possa riferirsi a pagamenti di pubblici ufficiali e che giustifichi quella che, nel vuoto probatorio, appare solo una illazione della Procura di Milano.

Non sembra, pertanto, potersi affermare ragionevolmente quello che la Procura ha voluto sottolineare con tanta forza alla fine della requisitoria e cioè che dalla frase "ENI - offer is best offer from \$1.3bn, How much is principal shareholder of Malabu getting (50%?)" - inserita da Obi in modo estremamente sintetico nella sua cronologia - si possa trarre la consapevolezza dei dirigenti di Eni di partecipare ad una attività corruttiva nella acquisizione della licenza per il blocco OPL245.

vi. Conclusioni

Alla luce della disanima dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria in merito alla formazione del prezzo, sembra evidente come l'operato del Dott. Descalzi (e del team negoziale) fosse vincolato a scelte tecnico/economiche che prescindevano dai suoi poteri e dalla sua volontà.

Peraltro, l'esistenza di una strategia negoziale, da parte di Eni e Shell, volta a offrire meno dell'importo massimo concordato si palesa incompatibile con l'ipotesi di creare un ulteriore valore per le commissioni di Emeka Obi o per il pagamento di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani.

Tale considerazione dimostra la strumentalità dell'espressione "formula della corruzione" coniata dalla Procura di Milano per descrivere il contenuto di un documento interno a Shell.

7. I presupposti della seconda modifica dello schema negoziale: gli incontri presso gli uffici dell'Attorney General e l'interruzione delle trattative in ragione della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha

i. La convocazione presso gli uffici dell'Attorney General del 15 novembre 2010

Successivamente al rifiuto dell'offerta di ottobre, Eni e Shell venivano convocate dall'Attorney General Mohammed Adoke Bello per **il 15 di novembre 2010**.

La Procura di Milano ritiene che in questa data sarebbe stato concluso «*l'accordo sostanziale sulla corruzione*», in quanto si sarebbe trovato l'accordo sul prezzo [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, p. 9].

Una conclusione che non può essere accettata in alcun modo perché trasforma un momento negoziale necessario in qualsiasi trattativa – l'accordo economico con il venditore - in una “tappa” della corruzione, sulla scorta di un ipotizzato e preesistente accordo fra le parti circa la successiva ripartizione del prezzo fra Etete e i pubblici ufficiali nigeriani.

Infatti, non solo un patto di tal sorta non esiste, ma si vedrà anche, esaminando i documenti, che l'accordo sul prezzo raggiunto in questa sede era alquanto precario, innanzitutto perché il prezzo era subordinato alla conferma di una serie di assunti economici e contrattuali non ancora definiti, primo fra tutti quello relativo ai termini fiscali, e, in secondo luogo, perché le trattative subiranno diverse interruzioni e modifiche, anche in ragione della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha e dalla sua società nei confronti di Malabu [cfr. *infra*].

Ciò detto, il Dott. Descalzi veniva informato di questa convocazione da Roberto Casula con email del 15 novembre [cfr. doc. 193 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 83**], il quale lo aggiornava dell'esito nel tardo pomeriggio [cfr. doc. 194 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 84**].

Descalzi inoltrava immediatamente la email al Dott. Scaroni e successivamente trasmetteva il carteggio, con la risposta dell'Amministratore Delegato, al CFO Dott. Bernini e al team negoziale, sempre nell'ottica di piena condivisione dei passaggi chiave della negoziazione [cfr. **all. 84** e doc. n. 32 delle produzioni del PM nel corso dell'udienza

del 27.2.2019 – **all. 85**]: assurdo pensare che se in tale sede fosse stato davvero raggiunto un accordo di natura illecita, Descalzi avrebbe condiviso la notizia con i vertici aziendali e il team negoziale.

Secondo quanto riportato Casula, l'Attorney General «aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. Con Shell abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali contenute nell'offerta. È intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta (1.26 busd) era stata rifiutata in quanto le aspettative erano maggiori. Con shell abbiamo però fatto presente che **la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio**; c'era spazio solo per un incremento marginale stante tuttavia che **le condizioni poste nella lettera di offerta fossero rispettate**. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd. Giovedì alle 14 l'AG ci rinvia tutti per chiudere i documenti. All'incontro oltre a me ha partecipato Armana mentre per Shell Peter Robinson» [cfr. **all. 84**].

Da sottolineare, inoltre, l'assenza di Obi in questo incontro.

Un resoconto dell'incontro è riportato anche nella email che Peter Robinson trasmetteva, in pari data, a Malcom Brinded e Ian Craig [cfr. RDS 704/705 – **all. 86**: il documento non è del tutto completo, problema comune a molte delle email RDS, ma risulta comunque comprensibile].

Si dà atto che all'incontro erano presenti rappresentanti di Malabu, che l'AG voleva che la questione di OPL245 fosse finalmente chiusa e che dopo due ore di discussione, con ripetute chiamate (si presume) al venditore, si è trovato l'accordo sul prezzo. Si dà altresì atto che l'AG aveva convocato tutti per giovedì per finalizzare i documenti⁶⁹.

Importante anche l'annotazione finale che fa Robinson: “si tratta di un bel passo in avanti, ma la negoziazione sul *settlement agreement* è ancora un ostacolo da affrontare e da non prendere per certo” [cfr. **all. 86**: «*So a good step forward but I still consider negotiating*»

⁶⁹ Cfr. RDS 705: «*Malcom, Ian, Eni (Roberto) and I met today with Attorney General and representatives of Malabu. AG made clear he wanted 245 “closed” today. At the end of 2 hours including many calls to [interruzione] We are all to be in AG's office at 2pm Thursday (salah holidays tomorrow and Wednesday) to execute documents*».

the settlement agreement is a hurdle that needs to be cleared – and not taken for granted»].

Alcune considerazioni. La prima è che al di là di marginali differenze, e al netto della parziale incompletezza della email di Peter Robinson, il resoconto interno di Shell è del tutto simile e sovrapponibile a quello che ne fa Casula.

La seconda è che ancora al 15 novembre non viene concordato con il Governo nigeriano il settlement agreement, che doveva non solo porre fine alle dispute sul blocco, ma anche dare conferma dei termini fiscali e di alcune delle condizioni contrattuali. Un'ulteriore conferma, quindi, che non vi era alcun accordo sul punto tra le compagnie petrolifere e il Governo.

La terza è che neppure nella email di Shell, che, si ricorderà, per la Procura non hanno filtri di sorta, si fa alcun riferimento a richieste di denaro provenienti dai pubblici ufficiali o al pagamento delle commissioni di Obi.

La Procura ha sottolineato, in questa fase, due incontri, ricavati dalla c.d. “*chrono unprotected*” e dagli sms di Obi, che sarebbero avvenuti fra il Dott. Descalzi e Obi stesso **il 15 e 16 novembre**. Nel primo, Descalzi avrebbe comunicato a Obi il raggiungimento di un accordo con il venditore sul prezzo, per 1.3 miliardi, raggiunto presso gli uffici dell’Attorney General [cfr. “*chrono unprotected*”].

Nel secondo Obi, in un clima che sembra tutt’altro che amichevole, avrebbe accusato Descalzi del tentativo di aggirare gli impegni presi con EVP e avrebbe minacciato di far valere le clausole del confidentiality agreement firmato con NAE e così “uccidere” il deal [cfr. “*chrono unprotected*”: “*EVP complains and accuses Descalzi of circumventing EVP and threatens to invoke NDA and kill the deal*”].

In risposta, Descalzi avrebbe invocato ignoranza e promesso di investigare [cfr. “*chrono unprotected*”: “*Descalzi pleads ignorance and promises to investigate*”].

Da notare che in nessun caso Descalzi fa riferimento al fatto che il prezzo contenga anche le fee da pagare a Obi.

Dagli incontri emerge solamente che, a fronte della comunicazione, da parte di Descalzi, dell’accordo economico con il venditore, di cui Obi non aveva piena conoscenza,

quest'ultimo, temendo di venire scavalcato nelle trattative, chiedeva chiarimenti e contestava a Eni la violazione degli impegni assunti.

L'accettazione dell'offerta economica da parte del venditore veniva tempestivamente comunicata, il 18 novembre 2010, al CdA di Eni, anche se, in quell'occasione, non veniva chiesta alcuna autorizzazione per la finalizzazione dell'operazione in quanto troppi punti necessitavano ancora di essere chiariti.

A riprova di ciò si richiamano i documenti n. 196 e 197 della produzione documentale del 29.1.2020.

Nel primo documento Descalzi in risposta alla Dott.ssa Ranco, che in data **17 novembre 2010** gli aveva trasmesso, via email, la bozza di nota per il CdA del 18 novembre evidenziando che rimaneva da decidere quale tasso di soglia di redditività farsi autorizzare, osservava: «*ne parlo con Scaroni domani mattina ma non penso di portarla al CdA per approvazione ci sono ancora troppe incertezze*» [cfr. doc. 196 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 87**].

Nel secondo, ossia l'estratto del verbale del CdA del **18 novembre 2010**, si ricava l'informativa che venne trasmessa all'organo di gestione dell'ENI, ad aggiornamento delle precedenti (già sopra esaminate): «*nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le negoziazioni con il venditore e, in parallelo, è stato possibile il contestuale coinvolgimento di Shell ... Lo schema finale della transazione concordato con i soggetti coinvolti prevede, quindi, che, al closing della vendita, eni e Shell saranno gli unici titolari del blocco con una quota del 50% ciascuno, con eni nel ruolo di operatore. Il venditore ha accettato, di fronte alle autorità nigeriane, una consideration di USD 1.3 miliardi di cui circa USD 210 milioni destinati al pagamento del signature bonus per l'originaria assegnazione della licenza da parte delle autorità». Seguono poi i dettagli relativi alla composizione del prezzo e si aggiunge che «*in questi giorni sono in corso le ultime negoziazioni dirette con le autorità locali per la conferma delle principali assunzioni sottostanti il prezzo concordato, relative principalmente al regime fiscale e contrattuale applicabile, nonché alla chiusura di tutti i contenziosi in essere circa la titolarità della licenza. A seguire è prevista la firma del contratto di acquisto con il venditore*» [cfr. doc. 197 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 88**].*

In ordine alla *due diligence* sul venditore si afferma che «non sono emersi elementi ostativi alla finalizzazione del contratto di acquisto con la società Malabu, per la quale è tuttavia **atteso un aggiornamento dei dati societari su azionisti e componenti del consiglio di amministrazione**» e si precisa che «in coordinamento con l'unità "Anticorruption Legal Support" sono stati inseriti nel contratto di vendita adeguati impegni in materia anticorruzione» [cfr. **all. 88**].

Il verbale del CdA si conclude con la seguente annotazione «nei prossimi giorni si finalizzeranno le discussioni con le autorità locali per la conferma dei termini fiscali e contrattuali applicabili all'operazione e all'OPL, nonché per la chiusura dei contenziosi aperti. Non appena tutti i termini saranno definiti, si tornerà in consiglio per la richiesta di approvazione finale secondo quanto rappresentato» [cfr. **all. 88**].

ii. Gli incontri negoziali presso gli uffici dell'Attorney General del novembre 2010

Ed in effetti, proprio a partire dal 18 novembre si susseguirono diverse riunioni negoziali presso gli uffici dell'Attorney General fra i team di Eni, Shell e Malabu, con la finalità di trovare un accordo sui documenti contrattuali (SPA con Malabu e *Settlement Agreement* con il Governo nigeriano): il contenuto di tali incontri è sintetizzato nella email di Casula alla Dott.ssa Ranco del 25 novembre 2010 [cfr. fogli 64-68 produzione PM all'udienza del 27.2.2019 – **all. 89**].

Da notare che uno dei temi preliminari agli incontri, affrontati internamente dal team di Eni, riguardava proprio l'eventuale violazione del Confidentiality Agreement firmato con EVP, a ulteriore riprova che le minacce paventate da Obi nell'incontro del 16 novembre con il Dott. Descalzi, sopra richiamato [cfr. "*chrono unprotected*"], erano prese in considerazione: in sintesi, il team di Eni si chiedeva se sedersi al tavolo delle trattative con Malabu, Shell e il Governo avrebbe comportato una violazione degli obblighi sottoscritti [corrispondenza email fra Caligaris e Bollini del 18 novembre 2010; cfr. fogli 33-34 produzioni PM all'udienza del 27.2.2019 – **all. 90**].

Il teste Caligaris, all'epoca dei fatti responsabile assistenza legale *upstream* per Africa e Medio Oriente, ha riferito che tale problema fu valutato sia da un punto di vista legale

che negoziale insieme all'Avv. Bollini, alla Dott.ssa Ranco e al Dott. Zappalà e che in una riunione con l'Ing. Casula e il Dott. Armanna si decise di non rifiutare l'invito dell'Attorney General [cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, pp. 7-8].

Degli incontri presso l'Attorney General di novembre hanno riferito a dibattimento i testi Caligaris e Zappalà (quest'ultimo membro, all'epoca dei fatti, del team negoziale della divisione E&P), oltre all'imputato Armanna.

I primi due ne hanno fatto una sintesi in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli contenuti nel resoconto della email del 25 novembre, che era stato peraltro loro richiesto dall'Ing. Casula [cfr. esame del teste Zappalà all'udienza del 20.2.2019, trascrizioni pp. 41-68 ed esame del teste Caligaris all'udienza del 27.2.2019, pp. 19-32]: gli incontri di novembre, come noto, non portarono alla conclusione della trattativa per il mancato accordo in ordine ad alcuni temi essenziali del negozio giuridico, come la tempistica del pagamento del *signature bonus*, cui era legata l'emissione della licenza [cfr. trascrizioni udienza del 20.2.2019, p. 59; vedi inoltre trascrizioni udienza del 27.2.2019, p. 23], il completamento della *due diligence* su Malabu e le modalità di pagamento della *consideration* a quest'ultima [cfr. dichiarazioni del teste Zappalà, trascrizioni udienza del 20.2.2019, p. 62 e p. 65; vedi inoltre dichiarazioni del teste Caligaris all'udienza del 27.2.2019, p. 28 e dichiarazioni della teste Ranco nelle medesima udienza, trascrizioni p. 88].

Tra l'altro sempre in questa fase, e più precisamente il 26 novembre 2010, Eni apprendeva delle dispute sull'azionariato di Malabu, in ragione della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha, che rivendicava una quota della partecipazione nella società [si vedano, sul punto, le testimonianze di Zappalà, cfr. trascrizioni ud. 20.2.2019, pp. 67, Caligaris, cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, p. 16-19, e Ranco, cfr. trascrizioni ud. 27.2.2019, pp. 94-95]: si tratta di un tema, che vedremo più approfonditamente a breve, di cruciale importanza perché consente di illuminare e meglio comprendere ciò che accadrà da qui in avanti.

Chi, invece, ha fornito una versione diversa dell'oggetto degli incontri, in un racconto per vero molto confusionario circa le date, il numero degli incontri e i partecipanti, è stato, guarda caso, l'imputato Armanna secondo il quale durante le riunioni si sarebbe sostanzialmente discusso delle commissioni destinate a Obi, poiché quest'ultimo si

sarebbe appellato direttamente all'Attorney General. L'imputato ha aggiunto che quest'ultimo considerava tali commissioni *bribes* e che avrebbe fatto arrestare tutti [cfr. trascrizioni ud. 17.7.2019, p. 53-55, vedi inoltre pp. 97-98].

Il Dott. Armana ha, infine, riferito che durante gli incontri l'Attorney General avrebbe avuto un atteggiamento di sudditanza rispetto ai rappresentanti di Malabu, al punto che sarebbero stati questi ultimi, con cenni della testa, a dare il beneplacito alle singole clausole degli accordi o a risolvere le questioni che si ponevano via via nel corso dei negoziati [cfr. trascrizioni udienza 17.7.2019, pp. 101-103].

Una ricostruzione che la Procura ha ovviamente sposato in toto: in relazione agli incontri di novembre il Pubblico Ministero ha sostenuto che, dopo l'accettazione del prezzo da parte del venditore il 15 di novembre, «*qualcosa non è andato bene, qualcosa è successo, qualcosa non funziona, qualcosa non gira. Questo qualcosa che non gira è il ruolo di Obi, e i soldi che avrebbe dovuto prendere Obi, che bloccano i negoziati. E ci dobbiamo chiedere come un'aspettativa di denaro di un mediatore, di un rappresentante del venditore, può bloccare i negoziati. Vincenzo Armana ci riferisce dei contenuti di uno di questi incontri, il primo con l'Attorney General [...] E parla, per altro l'unico presente che ha voluto parlare di questo incontro con l'Attorney General, e spiega che l'Attorney General era arrabbiato, che la richiesta di Obi di intermediazione era troppo elevata, che erano sicuramente delle bribes, quindi delle tangenti corruttive, ed era un modo per ricattare Dan Etete e costringerlo a vendere e pagare. Cioè lui poteva vendere solo se pagava la commissione di 200 milioni a chi comprava*» [cfr. trascrizioni ud. 2.7.2020, pp. 35-36].

Il problema è che non c'è nessun riscontro alle dichiarazioni di Armana sul punto. Non si fa nessun riferimento alla questione delle commissioni di 200 milioni né nelle testimonianze di Caligaris e Zappalà, né nel resoconto dell'incontro del 15 novembre da parte dell'Ing. Casula, né nella sintesi degli incontri successivi, tenuti dal 18 al 24 novembre 2010.

E si badi che Armana, in copia conoscenza in quelle email [cfr. fogli 66-67-68 produzioni PM del 27.2.2019 – **all. 91**] e che pure si è attribuito, probabilmente falsamente, la paternità di quei resoconti [cfr. trascrizioni ud. 17.7.2010, p. 99: «*PM – Lei sa che c'è un'e-mail, la introduco così perché se no la dobbiamo mostrare, in cui c'è una*

lunga cronologia delle giornate di incontro scritta da apparentemente Casula. Armanna – Sì, la preparai io»], in quell'occasione nulla disse e nulla scrisse circa il tema delle commissioni di Obi e della presunta reazione dell'Attorney General.

Il dato certo, però, è che, come già visto, neppure nel resoconto dell'incontro del 15 novembre fatto da Peter Robinson si accenna al tema [cfr. **all. 86**]: le stesse email di Shell che la Procura ritiene senza filtri e che Armanna non ha esitato a indicare a riscontro delle proprie dichiarazioni quando gli è servito.

Ed è appena il caso di ricordare che non vi è alcun riferimento alle commissioni di Obi e ai 200 milioni neanche nelle email relative ai successivi incontri scambiate internamente dal team di Shell: sono, invece, riportati i veri temi di discussione di quei giorni, ossia le clausole dei documenti contrattuali su cui Eni, Shell e Malabu stavano lavorando [cfr. RDS 706-740].

Ma v'è di più, perché la Procura non solo si fida ciecamente delle dichiarazioni, senza alcun riscontro, di Armanna, ma le lega agli eventi successivi sostenendo che proprio il tema del pagamento delle commissioni di Obi, secondo l'accusa emerso durante le riunioni con l'AG, avrebbe convinto quest'ultimo a spedire Etete in Italia per chiudere l'affare: *«Come lo risolviamo questo problema? Adoke Bello manda Dan Etete a risolvere il problema Obi a Milano con gli italiani, dandogli un'altra settimana di tempo per concludere. Abbiamo detto, lui aveva fretta, ti diamo un'altra settimana per chiudere questa storia con gli italiani. È l'Attorney General che lo manda, perché ci sono i messaggini che... messaggi di testo da Agaev a Obi che descrivono questa situazione. Loro, i suoi amici nigeriani, gli hanno concesso una settimana in più per incontrare gli alti dirigenti italiani e chiudere l'accordo»* [cfr. trascrizioni udienza del 2.7.2020, p. 36].

Questa circostanza troverebbe riscontro, per il Pubblico Ministero, anche nelle dichiarazioni di Agaev. L'imputato ha, infatti, riferito che la locuzione "i suoi amici nigeriani", contenuta in uno degli sms (il numero 1126), individuerebbe i membri del Governo e tra questi certamente l'Attorney General.

Il dato però che manca nelle dichiarazioni di Agaev è la ragione per cui il Governo nigeriano avrebbe chiesto a Etete di incontrare il management di Eni. In nessun passaggio del suo esame Agaev afferma che il motivo fosse il pagamento delle commissioni di Obi.

Ma poi fra chi sarebbe avvenuto questo incontro, quando e di cosa si sarebbe parlato.

Sul punto la Procura di Milano ha valorizzato il file “*chrono unprotected*” che riporta di un incontro fra Obi, Agaev, Etete e l’Ing. Casula il 30 novembre 2010 (per un “*drink*”), in cui si sarebbe discusso dei tavoli negoziali di novembre presso l’AG e degli eventi recenti occorsi in Abuja.

Un’indicazione molto laconica e che non lascia dedurre che il tema principale, ma soprattutto la ragione dell’incontro, fosse il pagamento delle commissioni di Obi. Del resto, anche Agaev, esaminato sul punto, ha riferito che è intercorsa una «discussione molto generica» e che Casula, «*in modo anche un po’ troppo diretto*» avrebbe detto che «*non ci sarebbe – stato ndr - l’incontro con l’Eni*», inteso come il *top management* [circostanza quest’ultima che avrebbe fatto infuriare e non poco Dan Etete, cfr. trascrizioni udienza 26.6.2019, p. 59-60]. Solo su domande, insistenti, della Procura Agaev ha aggiunto che durante la riunione si accennò anche il tema delle *fee* di Obi, ma Casula sul punto avrebbe mantenuto la posizione, sostenendo trattarsi di una questione **che non riguardava Eni**, perché di competenza di Malabu ed EVP [cfr. trascrizioni udienza 26.6.2019, p. 60]⁷⁰.

La Procura ha, inoltre, sottolineato che a questo incontro avrebbe dovuto parteciparvi Descalzi, ma che all’ultimo momento questi si sarebbe tirato indietro, come si ricava dagli sms di Obi, in particolare il n. 1174 [cfr. **all. 66**: «*la situazione è un po’ cambiata ... non posso incontrarlo. Dobbiamo parlare*»]. Certo che la situazione era cambiata e a breve si vedrà perché].

⁷⁰ PUBBLICO MINISTERO - *Ma si è parlato, in quella sede, delle commissioni da pagare a Obi?*

INTERPRETE - *“Casula ha detto che non lo riguarda, non è il suo mandato... non è affar suo”.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma si parlò delle commissioni a Obi?*

INTERPRETE - *“Etete voleva appunto verificare presso Casula se veramente avrebbe dovuto pagare Obi, però Casula ha evitato di dare una risposta, ha detto che lui non aveva niente a che vedere con questa cosa”.*

PUBBLICO MINISTERO - *Ma Casula ha detto che era una questione che riguardava Malabu? Che era Malabu che doveva avere a che fare con Obi sulla questione delle commissioni.*

INTERPRETE - *“Sì, infatti lui ha detto che questa cosa non lo riguardava in nessun modo perché la questione è tra Malabu e Obi”.*

PUBBLICO MINISTERO - *E disse anche che se Malabu doveva pagare l’avrebbe dovuto fare? Se Malabu era tenuta a pagare doveva farlo?*

INTERPRETE - *“Ha detto che, appunto, era nell’ambito del loro accordo e riguardava il loro impegno, visto che è stato concluso. Ma a lui, a Casula, non interessava proprio”.*

Ciò nonostante, sostiene la Procura, Descalzi avrebbe, comunque, preparato l'incontro insieme a Obi e Casula, secondo quanto risulterebbe sempre dalla c.d. "*chrono unprotected*", che registra un *meeting* al COIN fra i tre in cui sarebbero stati discussi diversi temi, anche ulteriori rispetto a OPL245: «*Discuss Etete meeting, EVP NDA, AG meeting of November, Next steps for negotiations, attempted arrest Pagano, FGN heavy-handedness/ treatment of SAIPEM executives*».

Alcune considerazioni prima di affrontare il tema cruciale relativo a questa fase delle trattative, ossia la conoscenza da parte di Eni della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha: anche in questo caso nessun riferimento specifico, nel resoconto della *chrono unprotected*, al tema del pagamento delle commissioni di Obi.

In secondo luogo, discutere dell'incontro con Etete non vuol dire necessariamente prepararlo, come, invece, pretende la Procura di Milano. Illazione per illazione, potrebbero essere state semplicemente precisate le ragioni per cui Descalzi, o altri del *top management* di Eni, non potevano più incontrare Dan Etete, le ragioni per cui "la situazione era un po' cambiata".

In terzo luogo, se anche si fosse trattato di una riunione preparatoria al successivo incontro con Etete, la posizione espressa da Casula in quest'ultima sede dovrebbe ragionevolmente rispecchiare la discussione avuta con il Dott. Descalzi prima: e, dunque, secondo quanto riportato da Agaev, 1) nessun *meeting* fra il *top management* di Eni ed Etete e 2) il pagamento delle commissioni di Obi è una questione che spetta a Malabu ed EVP risolvere.

D'altro canto, sempre secondo la *chrono unprotected*, soltanto il giorno successivo, 1° dicembre 2010, i soli Etete, Obi ed Agaev, senza la partecipazione di persone di Eni, avrebbero tenuto un incontro questo sì con specifico oggetto "*Rinegotiation of EVP's \$200m fee*". Ed è in questo contesto, non nell'ambito dell'incontro con l'Ing. Casula, che sarebbe intercorsa la telefonata fra Etete e l'AG di cui ha riferito Agaev [cfr. trascrizioni ud. 26.6.19, cfr. pp. 63].

In sintesi, l'esame delle fonti di prova, spogliate dalle suggestioni e dai pregiudizi della Procura, ne dimostra l'assoluta inconferenza rispetto all'ipotesi di corruzione internazionale.

iii. L'impossibilità di finalizzare le trattative in ragione della causa sull'azionariato di Malabu intentata dal figlio del Generale Sani Abacha

Ma soprattutto, in relazione a questo periodo, la Procura di Milano nel corso della requisitoria ha trascurato completamente un dato che questa difesa ritiene cruciale: quale che sia stato il contenuto dell'incontro fra Etete, Obi, Agaev e l'Ing. Casula (che comunque è pienamente lecito), il Dott. Descalzi il 1° di dicembre 2010 blocca la conclusione dei negoziati da parte di Eni.

Con email inviata al team negoziale (Dott.ssa Ranco, Ing. Casula, Avv. Bollini e Dott. Magnani), e successivamente girata al Dott. Scaroni, il Dott. Descalzi scrive: *«Mi riferisco alle attività negoziali relative all'iniziativa OPL245. Alla luce delle dispute, apprese di recente, sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità ed opportunità dell'iniziativa, tenuto anche conto delle circostanze che hanno interessato alcune società di servizi nel paese. In tal senso si ritiene importante proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima di eventualmente riprendere le discussioni con le controparti interessate per arrivare ad un'informativa/raccomandazione finale per il Consiglio di Amministrazione»* [cfr. doc. 202 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 92**].

Una posizione che viene ribadita pochi giorni dopo, il 6 dicembre, anche a Malcom Brinded di Shell, il quale, per contro, si dimostrava ancora fiducioso sulla chiusura dell'operazione e del fatto che Descalzi stesse spingendo in tal senso sul CdA di Eni: *«Caro Malcom – scrive Descalzi – è stata, effettivamente, una settimana molto difficile. Certamente non è stata così solo per la nostra iniziativa (i.e. 245). Come già spiegato ai tuoi, riteniamo indispensabile avere una comprensione completa e precisa della partecipazione azionaria di Malabu. Inoltre, tutti i documenti relativi alla controversia, il fondamento del successivo ricorso e la citazione devono essere attentamente controllati ed il problema chiuso (capisco che la prima udienza dovrebbe essere nei prossimi giorni). Inoltre, alla luce dei recenti noti eventi e della situazione politica, siamo costretti a muoverci con molta prudenza e a valutare attentamente la fattibilità del nostro accordo in tali circostanze. Va da sé che solo dopo il soddisfacente completamento delle summenzionate questioni in sospeso, sarò in grado di presentare al consiglio una*

raccomandazione finale. Sono sempre disponibile per discuterne ulteriormente al telefono» [cfr. doc. 203 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 93**]⁷¹.

Insomma, successivamente all'incontro tra Obi, Agaev, Etete e l'Ing. Casula, tanto enfatizzato dalla Procura, Descalzi ed Eni bloccano la conclusione dei negoziati, perché non ci sono le condizioni, perché vi sono delle dispute su Malabu.

Infatti, come appena ricordato, pochi giorni prima, il 26 novembre, Eni era venuta a conoscenza della causa intentata dal figlio del Generale Sani Abacha, che rivendicava una partecipazione in Malabu e per l'effetto ingiungeva qualsiasi negoziazione o accordo relativamente al blocco OPL245 [cfr. doc. 200 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 94**].

La Pubblica Accusa ha ironizzato tanto su questa causa, definendola una «*barzelletta: rinvii, Eni non si è neanche costituita, nessuno l'ha presa in considerazione, è un rinvio dopo l'altro davanti alla Corte di Abuja. Un'azione di disturbo la possiamo ... [...] Ma che quella fosse una causa seria avrei veramente molti dubbi a dirla*» [cfr. trascrizioni udienza del 21.7.2020, p. 44].

Va, però, ricordato che durante il dibattimento il tema è stato a lungo cavalcato dalla stessa Procura, perché quella causa si fondava, secondo Abacha, su una fraudolenta manomissione dei documenti alla Camera di Commercio nigeriana (in breve "CAC").

L'argomento è stato, infatti, oggetto di diverse domande dei Pubblici Ministeri nel corso dell'istruttoria. Si richiama, in particolare, il lungo esame dell'investigatore della EFCC, Ibrahim Ahmed [cfr. trascrizioni udienza 23.1.2019, pp. 10-31 e, in particolare, da pag. 21 in poi].

⁷¹ Di seguito il testo in inglese:

«Dear Malcom,
it has, indeed, been a very difficult week. It has certainly not been one for our initiative alone (i.e. 245). As already explained to your people, we do consider it mandatory to have complete and precise understanding of the Malabu's sahreholding. In addition, all documents pertaining to the dispute, the basis for the subsequent writ and the summons must be carefully checked and the issue closed (I understand the first hearing should be in the next days).
Furthermore, in view of known recent events and the political situation, we are forced to move very prudently and to carefully assess the viability of our deal under said present circumstances.
It goes without saying that only after the satisfactory completion of the above mentioned pendind issues, I will be in the position to present the board a final recommendation. I am fully available to further discuss it over the phone.
Claudio»

In estrema sintesi, il teste ha riferito delle plurime segnalazioni ricevute dalla EFCC a seguito delle azioni intentate dai legali del figlio di Abacha, che lamentavano una modifica non autorizzata della compagine azionaria e degli amministratori di Malabu [cfr. trascrizioni ud. 23.1.2019, pp. 10-31].

Tra queste, una segnalazione del luglio 2010 [cfr. DIB. 01212 – **all. 95**], proveniente proprio dalla Camera di Commercio nigeriana (in breve “CAC”), definita dall’ispettore dell’EFCC una «grave denuncia» [cfr. trascrizioni udienza 23.1.2019, p. 22].

In particolare, nel giugno del 2010 vi sarebbe stata la (presunta) fraudolenta nomina di Seidougha Munanuma e Joseph Amaran quali amministratori di Malabu, con contestuale dimissione da parte dei precedenti amministratori, tra cui proprio Mohammed Sani Abacha [cfr. trascrizioni udienza 23.1.2019, pp. 22-23 e produzioni PM DIB. 01249-01250 – **all. 96**].

Invece, in requisitoria la questione diventa una «barzioletta»⁷².

Per la verità, il tema che la causa del figlio di Sani Abacha sollevava era cruciale. Perché poneva il problema, centrale nella *due diligence* di Eni su Malabu, di quali fossero i soggetti dotati di poteri di firma per impegnare la società nigeriana. Eni stava per spendere 980 milioni di dollari per acquisire il 50% di OPL245 ed era necessario avere certezza che chi firmasse per il venditore Malabu fosse legittimato a farlo, senza correre il rischio di un acquisto *a non domino* e vedersi spogliata del blocco in futuro. È evidente che una ipotesi di fraudolenta manomissione rendeva ancora più complesso risalire alla reale compagine societaria di Malabu e ai suoi amministratori.

Ecco la ragione per cui Descalzi rifiuta di incontrare Etete, perché prima ancora di rappresentare un problema di immagine [nelle parole dell’Avv. De Rosa, cfr. doc. 195 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 97**], occorreva avere certezza che rappresentasse Malabu.

Coerentemente a tale esigenza Descalzi ed Eni ritengono di non poter finalizzare il negoziato e lo mettono per iscritto nelle due email del 1 dicembre e del 6 dicembre 2010,

⁷² Un tentativo da parte della Procura di Milano, perseguito anche nella memoria del 13 gennaio 2021 [cfr. pp. 23-24 e pp. 177-179], di minimizzare il reale impatto dell’azione giudiziaria intrapresa dal presunto azionista di Malabu e la reazione di Eni alla notizia.

sopra esaminate [cfr. **all. 92** e **all. 93**]. Fino a che non c'è certezza su Malabu, fino a che non si valutano tutti i documenti attinenti alla controversia, per capire se fondata o meno, l'operazione non può essere finalizzata.

Soltanto nella memoria scritta del 13 gennaio 2021 [cfr. memoria p. 178] e nelle repliche orali all'udienza del 3 febbraio 2021, successivamente alla discussione della scrivente difesa, i Pubblici Ministeri hanno preso in considerazione le due email, tentando di ridimensionare la portata e ironizzando sul “blocca-tutto Descalzi” [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021, p. 18].

Nonostante i tentativi da parte della Procura di Milano di minimizzare il contenuto dell'email, rimane, tuttavia, agli atti la netta e chiara presa di posizione di Descalzi e di Eni: a queste condizioni e in questo contesto non si può chiudere alcuna trattativa.

Una presa di posizione incompatibile con una volontà corruttiva e che non implica certo l'intenzione di abbandonare del tutto le trattative, vanificando così gli sforzi profusi nei mesi precedenti dalla Società e dalle sue strutture, bensì dimostra la serietà della multinazionale italiana: occorre prima di tutto affrontare le problematiche emerse.

E nel prendere questa decisione, non lo si nega, possono aver avuto un peso anche le vicende che avevano interessato Saipem in Nigeria. Ma non può essere ignorato l'altro dato che emerge chiaramente dai due documenti. La preoccupazione per la causa sull'azionariato di Malabu.

Del resto, che proprio questa fosse la ragione per cui le trattative non potevano proseguire, lo conferma l'email inviata dal Dott. Armanna all'Ing. Casula il 16 dicembre 2010, a lungo valorizzata dai Pubblici Ministeri [vedi *infra*], dalla quale emerge che lo stesso Armanna, il giorno prima, aveva rappresentato all'Attorney General quanto segue: «*Ho evidenziato come per noi vi sia una sostanziale impossibilita' a continuare nella transazione con Malabu sino al completamento del procedimento in corso presso la FHC of Abuja*» [cfr. doc. 208 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 100**].

Un'ultima considerazione sul punto. Nella email di Caligaris del 26 novembre 2010, sopra richiamata [cfr. **all. 94**], viene riportata la reazione di Shell alla notifica della ingiunzione da parte della società di Sani Abacha. Reazione che sarebbe stata di stupore in quanto del tutto inaspettata.

«Roberto

Sono riuscito a parlare con Keibi per avere maggiori chiarimenti su quanto accennato da Peter. Qui sotto una breve sintesi della situazione.

Siamo stati informati da Shell che:

- Un paio di giorni fa è stato notificato alla Shell un atto che le ingiunge di non negoziare/concludere accordi che abbiano per oggetto il Blocco 245*
- I nostri interlocutori in Shell ne sono venuti a conoscenza solo oggi e ne sono rimasti molto sorpresi [...].»*

L'esame delle email interne a Shell dimostra però che tanto inaspettata questa ingiunzione forse non era. Risulta, infatti, che già dal 2008 la compagnia olandese era a conoscenza delle pretese su Malabu avanzate dal figlio del Generale Sani Abacha e dalla sua società, la PECOS ENERGY LTD., in quanto destinataria di una ingiunzione a non negoziare o transare operazioni con Malabu senza la preventiva approvazione dello stesso Abacha [cfr. RDS 300-302, email da Klusener a Robinson e altri del 27.10.2008 – **all. 98**].

Un tema, quello delle pretese del figlio di Abacha, che venne affrontato nuovamente nei primi mesi del 2010 [cfr. RDS 527-555 e relativi allegati – **all. 99**].

Una ulteriore conferma che i rapporti tra Shell ed Eni non erano di totale condivisione di informazioni e fiducia reciproca. In altri termini, come dimostra anche questa circostanza, non esiste alcun “specchio olandese”, perché non tutto ciò che Shell conosceva veniva automaticamente e tempestivamente comunicato a Eni.

iv. Conclusioni

Gli incontri di novembre voluti dall'Attorney General segnano un passo importante nel processo di acquisizione di OPL245 perché dimostrano l'interesse del Governo nigeriano alla risoluzione della questione per mettere finalmente in produzione il giacimento.

Tuttavia, nel corso di questi incontri le parti non riescono a finalizzare i documenti contrattuali, in quanto non si trova un accordo su alcune delle clausole essenziali degli stessi. Pare superfluo ricordare che durante gli incontri non viene affrontato il tema del pagamento delle commissioni di Obi, del tutto irrilevante in quel contesto.

La conoscenza da parte di Eni della causa intentata dal figlio del Generale Abacha, che alimentava le incertezze relative alla compagine azionaria di Malabu, implica l'impossibilità per la società italiana di concludere l'affare, fino alla completa risoluzione delle stesse, così come riconosciuto dal Dott. Descalzi che ammonisce il team negoziale a non finalizzare le trattative e ribadisce la posizione di Eni anche a Malcom Brinded.

In conclusione, ancora una volta, alle incomplete ricostruzioni documentali e alle illazioni della Procura, si contrappone una realtà convalidata da più fonti documentali e testimoniali: Descalzi da manager accorto non poteva trascurare la composizione della compagine societaria e la titolarità dei poteri di firma del venditore Malabu e, quando questa non viene esattamente ricostruita, ma anzi viene messa in dubbio da una chiamata in giudizio, prende l'iniziativa di interrompere le trattative.

8. Il nuovo schema negoziale: la stipulazione dei *Resolution Agreement* a seguito dei tavoli di confronto fra Governo nigeriano, NNPC e DPR, da un lato, ed Eni, Shell e Malabu, dall'altro

- i. Il nuovo schema negoziale ipotizzato nel gennaio 2011: non più un contratto di compravendita della licenza di Malabu, bensì la revoca della stessa, dietro indennizzo, da parte del Governo nigeriano e la successiva emissione di una nuova licenza in favore di Eni e Shell sulla base di un accordo transattivo sottoscritto da tutte le parti**

Nei primi mesi del 2011, e sino alla firma degli accordi, comincia un periodo cruciale e centrale del presente processo in quanto è solo in questa fase che si formano gli atti che definiscono l'operazione, con la partecipazione e nel contraddittorio di tutti i soggetti, privati e istituzionali, funzionalmente competenti.

Un arco temporale delle trattative quasi del tutto ignorato dalla Procura di Milano, sia nell'istruttoria dibattimentale che nella requisitoria.

Un'omissione sorprendente perché la Procura, come visto, ha dato preponderante rilievo a un lungo periodo di tempo in cui le trattative avevano ad oggetto uno schema negoziale

mai realizzato e del tutto differente da quello finale, contestato invece nel capo di imputazione e asseritamente oggetto della promessa corruttiva [si richiama il decreto che dispone il giudizio: «ponevano in essere azioni convergenti ... **al fine di determinare i pubblici ufficiali ... ad adottare l'atto denominato FGN Resolution Agreement**»].

Secondo la ricostruzione offerta dalla Procura di Milano in requisitoria, del resto, l'operazione sembrava essersi sostanzialmente conclusa il 15 dicembre 2010, data in cui l'Attorney General Adoke Bello avrebbe illustrato ad Armanna una nuova ipotesi di schema negoziale.

All'udienza del 21 luglio 2020, riferendosi al predetto incontro, il Pubblico Ministero ha evidenziato: «Viene convocato credo lui solo il 15 dicembre per quello che è un ulteriore aggiornamento, e forse la definitiva chiusura, stando per lo meno a un SMS di un signore che si chiama Oghogho Akpata, di quella stessa sera del 15 dicembre, che scrive a Obi "Il governo ha fatto un deal con Eni today"» [cfr. trascrizioni ud. 21.7.2020, p. 78].

Un'impostazione riproposta nella memoria del 13 gennaio 2021, che pure dedica al periodo relativo ai primi mesi del 2011 uno spazio leggermente maggiore rispetto a quello dedicatogli nell'intervento orale [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, pp. 75-76 e pp. 206-210]⁷³.

Anche in quest'ultima sede, infatti, l'accordo sul nuovo schema negoziale, asseritamente raggiunto il 15 dicembre da Armanna, rappresenterebbe l'altro momento cruciale, oltre all'accordo sul prezzo, della vicenda corruttiva in esame: viene definito «l'aggiustamento "giuridico" del regolamento di interessi illeciti» [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, p. 9].

Un ruolo marginale avrebbero, invece, avuto le successive negoziazioni, che sarebbero servite soltanto per trovare l'artificio, definito "cosmetico", della tripartizione dei *Resolution Agreement* per far sparire Malabu dai documenti [cfr. memoria del 13 gennaio 2021, p. 9 e p. 31].

⁷³ Principalmente per ribadire le critiche che la società petrolifera di Stato (in breve "NNPC") e il Dipartimento delle Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio (in breve DPR) avevano mosso alle bozze degli accordi contrattuali e per sminuire il ruolo dei tavoli negoziali intercorsi fra il febbraio e l'aprile di quell'anno.

Ancora una volta, però, l'esame delle fonti di prova fornisce una realtà diversa e molto più complessa di quella rappresentata dalla pubblica accusa. Proprio a partire dall'email di resoconto del colloquio del 15 dicembre 2010 con l'Attorney General, inviata da Armanna all'Ing. Casula il giorno successivo.

Nelle parole di Armanna, contenute nell'email del 16 dicembre 2010 all'Ing. Casula, la proposta veicolata dall'AG prevedeva, vista la «sostanziale impossibilità – da parte di Eni - a continuare nella transazione con Malabu sino al completamento del procedimento in corso presso la FHC of Abuja», una «soluzione alternativa», riassunta dallo stesso nei seguenti termini [cfr. doc. 208 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 100**]:

- *NAE avrebbe rapporti diretti solamente con il FGN e riceverebbe una lettera di award a fronte della firma del resolution agreement da parte di tutte le parti coinvolte e della revoca della licenza a Malabu;*
- *NAE pagherebbe la consideration completa al FGN che poi pagherebbe Malabu che rinuncerebbe ad ogni diritto o pretesa nei confronti dell'asset;*
- *il FGN, tramite il Ministro del Petrolio emetterebbe immediatamente la licenza cointestata a NAE e alla società indicata da Shell.*

La Procura, come detto, sostiene trattarsi di una modifica meramente formale della medesima operazione, strumentalizzando l'affermazione di Armanna contenuta nell'email, in cui scrive «*in sintesi la transazione nel suo complesso è identica ma semplifica le interazioni tra le parti*».

La proposta illustrata da Armanna a Casula evidenzia come l'operazione mantenga inalterato soltanto il profilo economico/patrimoniale (e non poteva che essere così visto che il prezzo era un dato tecnicamente determinato) mentre rovesci completamente lo schema precedente.

Se prima si prevedeva l'acquisto da parte di Eni e Shell della partecipazione in OPL245 da Malabu, nel nuovo schema si ipotizza una revoca dell'assegnazione della licenza a Malabu da parte del Governo nigeriano, a fronte di un indennizzo per la rinuncia a tutti i diritti e pretese sul blocco, con contestuale riassegnazione a Eni e Shell.

È del tutto fuori luogo, quindi, l'ironia della Procura sulla distinzione tra una fase privatistica ed una pubblicistica delle trattative, perché questa attiene allo schema

negoziale dell'operazione, non certo alla partecipazione del Governo nigeriano ai negoziati, il cui avallo (nella fase precedente) era stato, peraltro, espressamente chiesto proprio dall'unità *anti-corruption* di Eni [v. email da De Rosa a Pagano e Armanna del 25 maggio 2010, cfr. PM1 – 01009 – **all. 101**].

Ciò posto, la Procura ancora una volta forza il dato dibattimentale. Perché né nell'incontro fra Armanna e l'Attorney General, né nelle attività dei giorni successivi viene in alcun modo concluso un accordo.

Innanzitutto, il sms di Akpata [sms n. 1291 – **all. 66**], richiamato dal Pubblico Ministero a riprova della conclusione dell'accordo, è preceduto da un sms dello stesso Akpata che riferisce a Obi di aver saputo da Roland (Ewubare) che *«l'accordo non è andato a buon fine»* [sms n. 1285 – **all. 66**], ed è seguito, il giorno dopo, il 16 dicembre, da un sms di Obi a Descalzi in cui scrive *«mi stanno arrivando informazioni contrastanti. Sarei grato se potessi chiarirmi alcune cose. saluti»* [sms 1292 – **all. 66**].

Tale richiesta, peraltro, non ha alcuna risposta da parte di Descalzi, che non era evidentemente a conoscenza dell'incontro tenutosi il giorno precedente.

Del resto, anche Casula sembra essere ignaro di tutto poiché sempre il 16 dicembre scrive a Obi *«Vin è ad Abuja. Credi che ha incontrato qualcuno?»* [sms n. 1295 – **all. 66**] ed è Obi a informarlo dell'incontro: *«Tutto è possibile. L'incontro c'è stato sicuramente»* [sms n. 1296 – **all. 66**]. Solo più tardi Casula confermerà a Obi la circostanza, dopo essere stato informato da Armanna [*«Avevi ragione»* sms n. 1299 – **all. 66**].

Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, è proprio l'email di Armanna a confermare che nessun accordo è stato stretto in quell'occasione: la stessa si conclude, infatti, con la richiesta di tempo da parte di Armanna e con la precisazione che ogni decisione è condizionata all'approvazione del CdA di Eni [*«Ho chiesto il tempo di prospettare la proposta al mio top management ed in ogni caso tutto sarebbe soggetto al nostro Board Approval»*], cfr. **all. 100**].

Da notare, infine, che il Dott. Armanna nella email di aggiornamento non fa alcun riferimento a richieste da parte dell'Attorney General di pagamenti delle commissioni di Obi.

D'altro canto, solo il giorno 11 gennaio del 2011 il Dott. Descalzi veniva aggiornato dall'Ing. Casula, tramite email, della proposta di modifica dello schema negoziale prospettata dall'Attorney General a Eni e a Shell, al fine di superare l'impasse creatasi a causa dell'azione intentata dal figlio di Sani Abacha [cfr. all. n. 3.4.2.2.w – **all. 102**].

Da sottolineare come, nonostante fosse intervenuta la proposta dell'Attorney General, gli accordi non apparivano, tuttavia, prossimi alla finalizzazione.

La posizione di Eni, infatti, nel gennaio 2011 è coerente con le azioni intraprese nel dicembre del 2010 a seguito della causa intentata dal figlio del Generale Abacha (vedi *supra*), poiché si ritiene che, «*in attesa del prossimo pronunciamento della Corte Federale*», sia «sicuramente rischioso chiudere il deal con Malabu» [cfr. **all. 102**].

Inoltre, come si sottolinea sempre nella email dell'Ing. Casula, Shell aveva, sì, tradotto tale proposta in una bozza coerente con il nuovo schema, che prevedeva un unico *Resolution Agreement* a firma di tutte le parti, ma la stessa doveva ancora essere verificata con tutte le parti [cfr. **all. 102**].

E proprio la necessità di verificare con tutti i soggetti, soprattutto istituzionali, la fattibilità del nuovo schema negoziale apre una **nuova fase** delle trattative di fronte al Governo nigeriano, che in quest'ottica **richiede il parere** sulla bozza elaborata da Shell da parte della società petrolifera di Stato NNPC e del Dipartimento delle Risorse Petrolifere (di seguito anche "DPR") del Ministero del Petrolio.

Parere che, almeno in un primo momento, risultava essere negativo.

Di questa fase delle trattative il Dott. Descalzi, che non vi partecipa, veniva aggiornato dal team negoziale che gli forniva una sintesi dell'avanzamento delle discussioni e delle trattative.

E così, in data 3 febbraio 2011, l'Ing. Casula illustrava le critiche che, in una lettera, NNPC, la società petrolifera dello Stato nigeriano, aveva formulato «*all'intero impianto dell'accordo*» [cfr. doc. 212 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 103**].

Più nello specifico, l'Ing. Casula rilevava che la società petrolifera di Stato aveva manifestato parere negativo in ordine alle clausole del *Resolution Agreement* relative alla

fiscalità (regime fiscale applicabile, clausola di stabilità ecc.) e alla rinuncia ai *back-in rights*, ossia ai diritti di subentro da parte della stessa NNPC [cfr. **all. 103**].

Osservava, dunque, che i predetti commenti di NNPC erano idonei a cambiare «completamente le basi dell'accordo fin qui discusso ma anche quelle per la valorizzazione dell'asset e delle quote di partecipazione» [cfr. **all. 103**].

Da evidenziare, inoltre, secondo quanto riporta l'Ing. Casula, la posizione dell'Attorney General rispetto alle critiche mosse: «senza l'endorsement di NNPC, o comunque un accordo con loro sui termini del Resolution Agreement», l'Attorney General sarebbe stato, infatti, pronto a «disimpegnarsi dalla negoziazione» [cfr. **all. 103**].

Una posizione incompatibile con quella espressa dalla difesa della parte civile nel corso del proprio intervento, secondo cui l'Attorney General avrebbe invece avuto un atteggiamento accomodante nei confronti delle compagnie petrolifere.

E nell'email si rileva, infine, che le problematiche sollevate dalla società petrolifera di Stato si andavano ad aggiungere a quelle, ancora irrisolte, relative a Malabu: ossia **l'assenza di documentazione certa** relativa all'azionariato e agli amministratori di Malabu e **la causa alla Federal High Court di Abuja** [cfr. **all. 103**].

A tale proposito, si ricorda che la bozza di *Resolution Agreement* circolata da Shell in questa prevedeva ancora un unico accordo tra le parti, compresa Malabu, e che, pertanto, permaneva inalterato il tema relativo alla titolarità dei poteri di firma per la stessa.

L'aggiornamento di Casula viene tempestivamente comunicato dal Dott. Descalzi al Dott. Scaroni il giorno successivo [cfr. doc. 213 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 104**].

Anche in questo caso, dunque, un'informazione trasparente che, da un lato, dimostra l'assenza di qualsivoglia accordo corruttivo e, dall'altro, conferma come il 15 dicembre 2010, nell'incontro fra Armanna e l'Attorney General, non si fosse conclusa alcuna operazione.

ii. Il tavolo di confronto con NNPC: ulteriore dimostrazione dell'insussistenza di un accordo con il Governo nigeriano in ordine agli elementi essenziali della transazione.

Proprio in conseguenza delle critiche mosse allo schema dell'operazione dalla società petrolifera di Stato, veniva predisposto un tavolo di confronto fra il Governo nigeriano, NNPC e le altre parti (Eni, Shell e Malabu), con la finalità di illustrare i rispettivi punti di vista e trovare una posizione comune.

È in questo contesto che, dopo le prime discussioni intercorse agli inizi del mese, il 22 febbraio 2011 l'Attorney General invita la società petrolifera di Stato NNPC a nominare un esperto tecnico e a formare un team per partecipare ai tavoli di confronto fissati per la fine di febbraio e che si terranno i giorni 24 e 28, [cfr. doc. 219 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 105**]: da rilevare che anche questo atteggiamento di Adoke Bello risulta incompatibile con la tesi prospettata dalla parte civile nel corso del proprio intervento.

Una trattativa, si badi, per nulla formale, come vorrebbe l'accusa, ma sostanziale, durante la quale è stato discusso il contenuto delle singole clausole, come risulta dai documenti in atti e dalle testimonianze assunte a dibattimento [cfr. doc. 233 della produzione documentale del 29.1.2020, che riassume gli incontri e il contenuto degli stessi – **all. 106**; si vedano inoltre i doc. 214, 216, 217, 218 e 223 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 107/111** – e le dichiarazioni dei testi Zappalà, all'udienza del 20.2.2019, pp. 68 e ss., e Vicini, all'udienza del 22.11.2019, pp. 31 e ss.].

La parte civile ha sostenuto che i rilievi mossi da NNPC alla bozza di *Resolution Agreement* sarebbero stati tacitati grazie all'intervento del Presidente Jonathan e dello stesso *Attorney General* Adoke Bello, chiamati in causa da Dan Etete.

L'accusa privata fonda questa sua conclusione su una email interna a Shell del 28 febbraio 2011, inviata da Colegate a Robinson e Coplestone⁷⁴.

⁷⁴ Cfr. RDS 854-855: «*The Chief is back from his high plans slaughtering and will be in ABJ today – he says he spoke with GLJ and AG yesterday in Lag and NNPC is sorted. There are once again now no* [da qui l'email è illeggibile in quanto tagliata ndr]».

Secondo quanto riportato da Colegate, si osserva nella memoria, Etete il giorno prima, il 27 febbraio, avrebbe parlato con il Presidente Jonathan e con Adoke Bello in Lagos e avrebbe così sistemato la questione relativa a NNPC [cfr. memoria *ex art.* 121 c.p.p. nell'interesse della parte civile Repubblica Federale della Nigeria del 10.2.2021, p. 23; di seguito anche "memoria della parte civile del 10.2.2021"]].

Questo fatto sarebbe, per l'accusa privata, *«dimostrativo, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'accordo corruttivo, della partecipazione ad esso delle compagnie petrolifere e della contrarietà dell'atto ai pubblici doveri dei pubblici ufficiali»* [cfr. memoria della parte civile del 10.2.2021, p. 23].

In realtà, esaminando le prove acquisite a dibattimento, i dubbi sulla idoneità dimostrativa della predetta email e sulle conclusioni raggiunte dalla parte civile permangono.

Innanzitutto, l'accusa privata dà per presupposto che i) Etete avesse effettivamente interloquuto con il Presidente Jonathan e con l'Attorney General (senza prendere in considerazione l'eventualità che lo stesso avesse millantato tali contatti) e che ii) l'incontro avesse necessariamente avuto un contenuto illecito (sul presupposto che qualsiasi cosa abbiano fatto Etete, Jonathan e Bello nell'operazione OPL245 sia di per sé illecita).

Ma non è neppure questo il punto.

La verità è che Pubblici Ministeri e parte civile hanno tentato in tutti i modi di minimizzare i tavoli negoziali del 2011 per trovare una giustificazione, coerente con l'impianto accusatorio, rispetto a un dato di fatto cruciale per l'imputazione di corruzione: ossia l'avallo da parte di NNPC e DPR, soggetti estranei al contestato *pactum sceleris*, ai *Resolution Agreement* e all'operazione.

Da qui, l'importanza centrale attribuita all'email di Shell del 28 febbraio 2011 nella memoria della parte civile e da ultimo condivisa anche dalla Procura di Milano.

Tuttavia, che l'asserito intervento di Etete sui pubblici ufficiali avesse avuto l'effetto di tacitare NNPC e gli altri organi dello Stato nigeriano competenti a esprimere valutazioni sui *Resolution Agreement* risulta smentito dagli atti.

Come visto, il giorno successivo alla presunta interlocuzione, che sarebbe avvenuta il 27 febbraio 2011, vi fu un incontro negoziale fra il Governo nigeriano e NNPC, coadiuvati dai propri esperti, e i team di Malabu, Eni e Shell [cfr. **all. 106**].

Dalla minuta dell'incontro emerge in maniera incontrovertibile come fosse stato discusso il testo del *Resolution Agreement* e fossero state conseguentemente proposte puntuali modifiche delle singole clausole, peraltro in continuità con le questioni già affrontate nel corso della precedente riunione del 24 febbraio [cfr. **all. 106**, fogli 6/11, 6/12, 6/13 e 6/14].

E, nonostante ciò, neppure il 28 febbraio le parti riuscirono a trovare un accordo definitivo [sul punto si vedano anche le dichiarazioni del teste Vicini: cfr. trascrizioni ud. 20.11.2019, pp. 32-34].

D'altro canto, come si vedrà a breve, dal 28 febbraio in avanti, le bozze dei *Resolution Agreement* subiranno ulteriori modifiche e verranno nuovamente sottoposte all'approvazione di NNPC agli inizi di aprile. Ed è solo in questa occasione, con la nuova formulazione, tra l'altro, della clausola relativa ai *back-in rights*, che NNPC avallerà l'operazione.

Inoltre, sempre ad aprile 2011, ci sarà uno specifico incontro dedicato alle osservazioni mosse dal DPR con la lettera del 1° aprile 2011 [vedi *infra*].

DPR che fino a quel momento non era intervenuto ai tavoli negoziali e le cui osservazioni, dunque, non potevano certamente essere state considerate da Etete nella sua (presunta) interlocuzione con il Presidente Jonathan e con Adoke Bello.

In sintesi, non è affatto vero che con l'intervento di Etete, di cui si fa cenno nel documento di Shell in esame, siano stati tacitati i competenti organi del Governo nigeriano.

Infine, preme rilevare l'assoluta illogicità delle conclusioni dell'accusa privata in ordine alla partecipazione delle compagnie petrolifere (e dei manager di Eni) all'accordo corruttivo che il contenuto dell'email del 28 febbraio 2011 dimostrerebbe.

Di prova della corruzione (o di un concorso nella corruzione), al di là di ogni ragionevole dubbio, si sarebbe potuto parlare solo se, a fronte dei rilievi mossi da NNPC (sul presupposto, peraltro non dimostrato, che detti rilievi fossero corretti sotto il profilo

giuridico), il Dott. Descalzi si fosse attivato con i pubblici ufficiali nigeriani (direttamente o per il tramite di un terzo) promettendo denaro o altra utilità in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Ma non è così.

Dall'email del 28 febbraio 2011 e da nessun altro atto del dibattimento emerge che il Dott. Descalzi abbia mai chiesto ai pubblici ufficiali di superare i rilievi di NNPC, né risulta che la presunta interlocuzione di Etete con il Presidente Jonathan e l'Attorney General sia stata chiesta o comunque favorita dall'allora Direttore della Divisione E&P di Eni.

Anzi, è al contrario evidente che lo stesso di quell'interlocuzione non avesse mai neppure saputo, come risulta dai documenti che si analizzeranno a breve e come, del resto, è costretta ad ammettere la stessa parte civile commentando l'email di Descalzi a Brinded del 2.3.2011 [cfr. memoria della parte civile del 10.2.2021, p. 23].

L'intervento, su invito dell'Attorney General, di NNPC nelle trattative, con tutte le incertezze che questo comportava per l'esito dei negoziati, viene, infatti, comunicato ai più alti organi di gestione di Eni.

Si richiamano, a tale proposito, la nota predisposta per l'Amministratore Delegato in vista delle riunioni del Comitato di Direzione (in breve "CDD") del 2.3.2011 e del CdA del 10.3.2011 [cfr. doc. 224 della produzione documentale del 29.1.2020/ all. 3.4.2.2.z della CT Manzonetto – **all. 112** - e all. 3.4.2.2.y della CT Manzonetto – **all. 113**] e i relativi verbali [cfr. doc. 227 e 228 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 114 e all. 115**].

Sono documenti importanti perché dimostrano come gli accordi fossero ben lontani dall'essere conclusi e che, pertanto, non hanno alcun pregio le tesi della Procura e della parte civile, sopra richiamate, che vorrebbe l'operazione sostanzialmente già definita.

Nella nota predisposta per il CDD e per il CdA, si dà, infatti, atto che *«nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le discussioni con tutte le parti coinvolte ed in particolare è stato istituito dal Governo **un tavolo di confronto e negoziazione con l'Attorney General (in rappresentanza del Governo Federale), la società di Stato NNPC, Malabu, Shell ed eni**»* [cfr. **all. 112**]. Da segnalare, anche in questo caso, come Obi non fosse coinvolto nei negoziati.

Viene inoltre data notizia della modifica della struttura contrattuale, dapprima imperniata sulla vendita da Malabu, ed ora configurata come «accordo tra tutte le parti coinvolte» con il pagamento del prezzo (già definito) direttamente al Governo nigeriano «per l'assegnazione del titolo libera da contenziosi» [cfr. **all. 112**; si veda, in parallelo, l'estratto del verbale del CdA di Eni del 10.3.2011, cfr. **all. 115**].

Si ribadisce che l'accordo fra le parti dovrà confermare «le assunzioni fiscali e contrattuali sottostanti il prezzo concordato», ma che proprio l'ingresso di NNPC nella trattativa «ha introdotto importanti incertezze relativamente alle condizioni di fiscalità della licenza e qualche ambiguità sul diritto di “back-in”» [cfr. **all. 112**; si veda, in parallelo, l'estratto del verbale del CdA di Eni del 10.3.2011, cfr. **all. 115**].

Permane, infine, la necessità di completare la due diligence su Malabu «finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei director della società necessaria anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi», ciò, a maggior ragione, in seguito alla causa intentata da presunto azionista escluso dalla compagine societaria, di cui pure viene data informativa [cfr. **all. 112**; si veda, in parallelo, l'estratto del verbale del CdA di Eni del 10.3.2011, cfr. **all. 115**].

Sulla scorta di quanto rappresentato, e delle questioni ancora pendenti in ordine alla definizione dell'operazione, la Divisione E&P e l'Amministratore Delegato ritengono che «non ci siano a oggi le condizioni per finalizzare la transazione» rinviando la richiesta di autorizzazione al Consiglio «solo alla eventuale risoluzione delle incertezze sopra rappresentate» [cfr. **all. 112**; si veda, in parallelo, l'estratto del verbale del CdA di Eni del 10.3.2011, cfr. **all. 115**].

La posizione espressa dalla Divisione E&P all'interno di Eni S.p.A., viene ribadita dal Dott. Descalzi anche all'esterno, nel carteggio di quei giorni con Malcom Brinded, che, a seguito degli aggiornamenti probabilmente ricevuti dai suoi collaboratori in Nigeria, riteneva erroneamente superate tutte le problematiche e insisteva per una rapida chiusura dell'operazione [cfr. doc. 225 e 226 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 116 e all. 117**].

Emerge con chiarezza, dalla risposta **del 2.3.2011** da parte di Descalzi e condivisa con il Dott. Scaroni, come quest'ultimo mantenesse un atteggiamento prudente, ritenendo necessario che la finalizzazione degli accordi fosse subordinata alla positiva risoluzione di alcune tematiche ancora da perfezionare e, in particolare, la fiscalità, la clausola di stabilizzazione, il diritto di *back-in* da parte di NNPC e l'acquisizione della documentazione societaria di Malabu [cfr. **all. 116 e all. 117**].

Si richiama il seguente passaggio della risposta del Dott. Descalzi: «*There are four major outstanding points, three from the economic perspective and a particular one still remains regarding Malabu: 1) The fiscal terms which represent the basis for our economics, thus justifying our considerations, are still disputed by NNPC; 2) The stabilization clause was rejected by NNPC therefore putting at risk future cash flows; 3) Back-in rights still carrying too many ambiguities for comfort; 4) Uncertainties and lack of basic documentation regarding Malabu shareholding structure, their legal representatives and the company history. **We, therefore, must properly address the above points in order to reach a logical conclusion for this deal***» / «*Ci sono ancora quattro maggiori punti pendenti, tre sotto la prospettiva economica e uno in particolare riguarda ancora Malabu. 1) I termini fiscali che rappresentano la base della nostra valutazione economica, e che giustificano la considerazione, sono ancora discussi dal NNPC; 2) la clausola di stabilizzazione è stata rigettata da NNPC, circostanza che mette a rischio il futuro cash flow; 3) i Back-in rights portano con sé ancora troppe ambiguità per essere tranquilli; 4) Incertezze e mancanza di documentazione rispetto alla compagine azionaria di Malabu, ai suoi legali rappresentanti e alla storia della società. **Dobbiamo, pertanto, affrontare propriamente i punti precedenti al fine di raggiungere una logica conclusione per questa operazione***» [cfr. **all. 116**].

Una conferma che ancora nel marzo del 2011 le posizioni delle due società non erano del tutto allineate e che il rapporto fra Descalzi e Brinded manteneva una natura dialettica fondata anche su una evidente differenza di informazioni veicolate dai rispettivi team negoziali [cfr. **all. 116 e all. 117**].

Significative, in tal senso, le parole del Dott. Descalzi: «*Once I was back from Astana, I checked the situation with my people. **There seem to be some discrepancies in terms of***

feedback» / «Tornato da Astana, ho controllato la situazione con i miei. Mi sembra ci siano alcune discrepanze in termini di riscontri» [cfr. all. 116].

Da ultimo, si sottolinea come, a commento dell'ulteriore tentativo di Malcom Brinded di minimizzare le discrepanze di vedute e i problemi sopra richiamati, Descalzi scriveva all'Ing. Casula «Mi sembra che non abbia capito» [cfr. all. 117].

Una informativa al CdA e una posizione, espressa sia all'interno di Eni che all'esterno della società, coerenti con lo status e l'evoluzione dei negoziati e, soprattutto, dimostrative dell'insussistenza di un accordo con il Governo nigeriano in ordine ad alcune questioni cruciali dell'operazione e della volontà di non forzare un accordo in pendenza di questioni irrisolte, prima fra tutte la verifica dei poteri di firma di Malabu.

Davvero debole, dunque, il tentativo da parte della Procura di Milano, di cui si trova traccia nella memoria del 13 gennaio 2021 [cfr. pp. 29-30 e pp. 182-183], di ricondurre questa netta presa di posizione, assunta e argomentata dal Dott. Descalzi sulla base delle informazioni che effettivamente gli erano state trasmesse dalla Nigeria tramite i resoconti dell'Ing. Casula, ai timori connessi all'inchiesta sulla c.d. "loggia P4" su cui investigava la Procura di Napoli e nella quale non aveva alcun coinvolgimento in nessuna veste.

iii. La tripartizione dello schema negoziale e la firma degli accordi in seguito all'avallo di NNPC e DPR

Al fine di superare le incertezze sopra esaminate, nelle settimane successive i team negoziali di Eni e Shell lavorano ad una nuova struttura contrattuale [cfr. fogli 109-112 della produzione PM del 27.2.2019 – all. 118] nei termini che vengono riassunti dall'Ing. Casula al Dott. Descalzi con email del 6 di aprile 2011, e da quest'ultimo inoltrata al Dott. Scaroni il giorno successivo [cfr. doc. 230 della produzione documentale del 29.1.2020 – all. 119].

Nel documento si legge infatti che i due team hanno modificato la struttura contrattuale che adesso prevede tre accordi separati:

- un Reallocation Agreement tra FGN, NNPC, Eni e Shell che disciplina, esclusivamente, la riallocazione e, dunque, il futuro della licenza,

- regolando anche 1) tempi e modi del pagamento della *consideration* (comprensiva del *signature bonus*) al FGN mediante due *escrow agreement*, 2) i termini fiscali, con la previsione di una *stabilization clause* e 3) le modalità di esercizio dei diritti di *back in*, qualora esercitati;
- due *Resolution Agreement*, uno fra FGN e Shell, l'altro fra FGN e Malabu, aventi ad oggetto **la rinuncia ai contenziosi e alle pretese sul blocco**, volti a regolare e definire **le passate vicende del blocco 245** e, dunque, **consentire una riallocazione della licenza libera da ogni pendenza**.

Attraverso questa nuova struttura, dunque, Eni non avrebbe più avuto alcun rapporto diretto con Malabu.

Anche in questo caso la Procura di Milano ha tentato di trasformare un momento negoziale, la tripartizione dei *Resolution Agreement*, che trovava la sua *ratio* in ragioni commerciali e giuridiche, in una “tappa” della corruzione: nella memoria dei Pubblici Ministeri la data del 26 marzo 2011 viene indicata quale ultimo fondamentale momento della vicenda illecita, in quanto le parti avrebbero trovato l'accordo sul nuovo draft del *Resolution Agreement*⁷⁵. Un accordo definito “cosmetico” in memoria [cfr. memoria del 13.1.2021, p. 9] e, in modo molto più diretto, un “trucco” e un “camuffamento” nelle repliche [cfr. trascrizioni 3.2.2021, p. 5 e p. 19].

Se, però, si leggono attentamente i documenti in atti, prodotti peraltro dallo stesso Pubblico Ministero, si evince che la bozza degli accordi fu ulteriormente modificata dai team di Eni e Shell sino al 2 aprile 2011 [**all. 118**].

D'altro canto, dall'email del 6 aprile inviata dall'Ing. Casula al Dott. Descalzi si comprende che la nuova bozza dei *Resolution Agreement*, lungi dall'essere definitiva, doveva ancora essere vagliata e accettata dal Governo nigeriano.

L'Ing. Casula riferisce, infatti, che sulla base della nuova struttura erano «ripresi [...] i contatti con le Autorità Nigeriane» e che l'Attorney General aveva nuovamente coinvolto NNPC e DPR per le valutazioni di competenza [cfr. **all. 119**].

⁷⁵ Si vedano a tal proposito le pagine 9 e 31 della memoria dei Pubblici Ministeri del 13 gennaio 2021.

Proprio in relazione all'intervento del DPR, la Procura e la parte civile hanno valorizzato, durante tutta l'istruttoria, nella requisitoria e nelle memorie, la lettera del 1° aprile 2011 con cui l'organo tecnico del Ministero del Petrolio aveva espresso critiche nei confronti della struttura negoziale ipotizzata dalle parti [cfr. **all. 18**].

L'esame della ricostruzione cronologica e documentale appena illustrata dimostra quanto la stessa sia inconferente rispetto all'imputazione.

I commenti contenuti nella lettera sottolineati dall'accusa, infatti, avevano ad oggetto la bozza del Resolution Agreement trasmessa dall'Attorney General al DPR in data 9 febbraio 2011 [cfr. doc. 215 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 120**]: una bozza che non teneva, dunque, conto dei risultati degli incontri e delle negoziazioni svoltisi con NNPC, che avevano portato a una modifica del testo degli accordi, e della nuova struttura proposta, nel frattempo avallata da NNPC stessa [cfr. **all. 106**].

L'Attorney General, con un atteggiamento ancora una volta incompatibile con la sussistenza di un accordo corruttivo, aveva tenuto in considerazione la posizione espressa dal DPR, pur essendo la stessa basata su un presupposto di fatto ormai superato, ed aveva comunque convocato una apposita riunione per il 14 aprile 2011 al fine di stimolare un confronto fra le parti e quest'ultimo.

Interessante il contenuto dell'incontro che si ricava dalla sintesi acquisita nel fascicolo del dibattimento [cfr. **all. 106**].

Secondo quanto ivi riportato, nel corso dello stesso le parti hanno discusso la nuova struttura degli accordi, con particolare riferimento proprio ai commenti formulati dal DPR [cfr. **all. 106**: «*The parties discussed the New Structure of agreements, in particular with respect to the comments from DPR*»].

Risulta poi che i partecipanti hanno concordato di adottare tre accordi distinti e hanno discusso il relativo testo [cfr. **all. 106**: «*Parties agreed to have 3 separate agreements and discussed the body of the text*»].

Soltanto dopo questa lunga discussione, l'incontro si concludeva con l'accordo sul testo definitivo dei contratti, che venivano siglati dalle rispettive parti [cfr. **all. 106**: «*Finally parties agreed on the final wording as per attached documents [...] The 3 agreements*»].

have been initialed by the respective parties». Si vedano, inoltre, le dichiarazioni del teste Vicini: cfr. trascrizioni ud. 20.11.2019, pp. 36-38].

In tal modo quindi il DPR forniva il proprio avallo all'operazione superando i rilievi mossi con la lettera del 1° aprile.

Non corrisponde, pertanto, al vero quanto sostengono i Pubblici Ministeri a pagina 76 della memoria del 13 gennaio 2021, ossia che dalla minuta sopra esaminata si ricaverebbe «unicamente» il raggiungimento dell'accordo sul testo definitivo dei contratti, come se tutto fosse già stato deciso prima e l'incontro non fosse stato altro che una mera formalità.

È appena il caso di rilevare, poi, che dell'incontro del 14 aprile 2011 la parte civile non fa alcun cenno, nonostante abbia dedicato ampio spazio, nella memoria depositata il 10.2.2021, alle critiche mosse dal DPR con la lettera del 1° aprile 2011.

Successivamente, il 29 aprile 2011 presso gli uffici dell'Attorney General, alla presenza di quest'ultimo e del Ministro del Petrolio, oltre che delle parti, venivano sottoscritti i *Resolution Agreement* [cfr. doc. 245 e 249 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 121 e all. 122**].

È, dunque, solo in questo momento, in un incontro ufficiale alla presenza delle autorità e non “sotto banco”, che può dirsi raggiunto l'accordo negoziale (non certo illecito).

Stipula degli accordi che era stata debitamente autorizzata tanto dal CdA di Eni, all'unanimità e a seguito di parere positivo del Cdd, che dal Board di NAE a seguito di adeguata informativa.

Per quanto riguarda l'organo di gestione di Eni, si richiama il contenuto della nota predisposta per il Cdd e per il CdA di Eni, rispettivamente, del 21 e del 27 aprile 2011, inoltrate dal Dott. Descalzi al Dott. Scaroni [cfr. all. 3.4.2.2.β della CT Manzonetto – **all. 123** - e doc. n. 235 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 124**].

Facendo seguito alle informative del 18 novembre 2010, del 2 e del 10 marzo 2011, si ricorda che l'operazione, originariamente configurata come vendita da Malabu a Eni dei suoi interessi sul blocco 245, a seguito dei negoziati condotti con l'Attorney General, NNPC, DPR, Shell e Malabu, prevede invece «una serie di accordi finalizzati a i)

risolvere tutti i contenziosi in essere sul blocco e ii) assegnazione ex novo dei diritti sul blocco ad eni (operatore) e Shell con una quota del 50% ciascuno» [cfr. all. 123/124].

Lo sviluppo dei negoziati ha consentito di superare gli elementi ostativi evidenziati nelle precedenti riunioni consiliari in quanto [cfr. all. 123/124]:

- «con l’adozione del nuovo schema di transazione eni non avrà alcun rapporto contrattuale con Malabu»;
- «l’Attorney General e il Department of Petroleum Resources hanno confermato definitivamente l’applicazione di tutte le condizioni di fiscalità e contrattuali richieste da eni e Shell sulla licenza, nonché la stabilità nel tempo di tali condizioni a fronte di eventuali cambiamenti legislativi nel Paese»;
- che l’eventuale esercizio dei diritti di “back-in” da parte del FGN o di NNPC «potrà avvenire solo per legge a condizione che sia limitato ad un massimo del 50% dei diritti spettanti alla First party; ed a fronte del rimborso su base proporzionale dei costi sostenuti da eni e Shell per l’acquisizione del blocco, più interessi»;
- «il procedimento giudiziale relativo al claim avanzato da un presunto azionista di Malabu, escluso dalla compagine societaria, è ancora in corso ma nessuna ingiunzione sul Blocco è ad oggi stata imposta dall’autorità giudiziaria. Qualora fra la firma del Resolution Agreement e il rilascio della licenza e il pagamento del relativo prezzo intervenisse un’ingiunzione, formalmente la transazione non potrebbe essere completata. Il Resolution Agreement fra eni, Shell, NNPC e Federal Government prevede comunque il rilascio da parte di quest’ultimo a favore di eni e Shell di una indemnity in relazione ad eventuali diritti preesistenti sul blocco 245».

Rispetto al tema dei *back-in rights* (o diritti di subentro), pare opportuno sottolineare che il relativo riconoscimento, nel *Resolution Agreement*, in favore della società petrolifera di Stato NNPC è stato un fattore determinante nello sbloccare l’operazione, a riprova di una trattativa vera e genuina con le istituzioni nigeriane nel corso degli incontri negoziali.

Si richiama anche la stima del valore, per lo Stato nigeriano, del diritto di esercizio di back-in a opera del gruppo di lavoro OpenEconomics, pari a 402 milioni di dollari [cfr. slide n. 11 della presentazione “*Blocco OPL245 – Analisi economica dal punto di vista del Paese*” depositate nel corso dell’esame del consulente della difesa Eni, Prof. Scandizzo; vedi inoltre relazione tecnica Dott. Kotler, p. 74 della versione italiana e p. 72 della versione inglese; si veda, infine, l’esame del consulente Dott. Kotler all’udienza del 10.4.2019, p. 20, relativamente all’impatto dell’esercizio dei *back-in rights* sulle quote di partecipazione di Eni e Shell nel blocco].

Tornando alla nota informativa fornita al CdA, si illustrava la nuova struttura contrattuale, che prevede tre distinti accordi, due dei quali, a cui Eni è estranea, destinati alla rinuncia da parte di FGN, Shell e Malabu di ogni contenzioso sul Blocco 245 e a qualsiasi diritto/pretesa precedente sullo stesso, l’altro, del quale è invece parte Eni insieme a Shell, a NNPC e al FGN (rappresentato dall’Attorney General, dal Ministro del Petrolio e dal Ministro delle Finanze, tutti firmatari del *Resolution Agreement*), volto a disciplinare l’assegnazione del blocco, una volta libero dai predetti contenziosi e dalle suddette pretese, e le condizioni fiscali e contrattuali applicabili alla nuova licenza, a fronte del pagamento da parte delle multinazionali petrolifere di una *consideration* di 1.3 miliardi di dollari comprensivi di *signature bonus* al Governo nigeriano [cfr. **all. 123/124**].

A tal proposito, si ricorda che la chiusura dell’arbitrato ICSID - avviato, come visto, nel lontano 2007 da Shell ai sensi del trattato bilaterale in materia di investimenti stipulato tra i Paesi Bassi e la Nigeria -, in conseguenza della stipula del *Resolution Agreement*, ha consentito al Governo nigeriano di azzerare il rischio di soccombenza nello stesso: soccombenza che avrebbe comportato un danno di immagine per lo Stato nigeriano e l’obbligo di corrispondere a Shell un considerevole risarcimento del danno [cfr. relazione tecnica redatta dall’Avv. Barton Legum “*On the ICSID arbitration claim of Shell Nigeria Ultra Deep Limited*” / “*Sulla domanda di Shell Nigeria Ultra Deep Limited nel procedimento arbitrale ICSID*” e il relativo esame dibattimentale all’udienza del 29 maggio 2019].

Si osserva, infine, che le modalità e i tempi di pagamento «*saranno disciplinati da escrow agreement tra eni e il Federal Government stesso, ancora in fase di finalizzazione*» [cfr. **all. 123/124**].

L'utilizzo degli *escrow agreement*, che verranno finalizzati il 4 maggio 2011 [cfr. doc. 258 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 125**], è comune nella prassi internazionale soprattutto in relazione a situazioni contrattuali complesse, che richiedono, prima dei pagamenti, il verificarsi di determinati eventi.

Si tratta in sostanza di un istituto che assicura il realizzarsi dell'oggetto del contratto a garanzia di tutte le parti coinvolte.

Abbiamo, infatti, appena visto che il pagamento della *consideration* e la emissione della nuova licenza erano subordinati alla chiusura dei contenziosi e alla rinuncia da parte di Malabu e Shell a ogni precedente e futura pretesa sul blocco 245.

iv. Il tentativo di Obi e di Raiffeisen di ottenere il pagamento delle proprie commissioni: la risposta di NAE è la definitiva smentita dell'equazione Obi/Eni.

Si sottolinea che in questa fase delle trattative EVP/Obi e Raiffeisen sono del tutto estranei alle negoziazioni: come dimostrato documentalmente gli stessi non partecipano a nessuno degli incontri con le autorità nigeriane né sono parte della corrispondenza intercorsa fra Eni e Shell.

I Pubblici Ministeri hanno osservato che dai *file excel* della “*chrono unprotected*” e degli di sms di Obi emergono i tentativi di quest'ultimo di contattare o incontrare il Dott. Descalzi.

Al di là delle suggestioni della Procura, la finalità di quest'attività non appare assolutamente chiara. Si può tuttavia ipotizzare, proprio sulla base della “*chrono unprotected*”, che Obi lamentasse l'esclusione dalle trattative e la violazione da parte di Eni del *confidentiality agreement* stipulato nel febbraio 2010 [cfr. **all. 27**], che vietava a Eni di aggirare il mandatario di Malabu parlando direttamente con “dipendenti, clienti, fornitori o agenti della società o di una qualsiasi delle sue collegate fino alla scadenza o alla risoluzione del mandato di EVP” [come sembrerebbe dalla sintesi dell'incontro fra i due a Londra il 2.2.2011 contenuto nella c.d. “*chrono unprotected*”: «*EVP complains again about breach of NDA etc etc*»].

Tentativi che, evidentemente, non ottennero alcun successo al punto che il 15 di aprile 2011, Raiffeisen Investment trasmetteva una lettera con cui invitava NAE, destinataria della stessa, a garantire che il perfezionamento degli accordi relativi all'OPL245 fosse condizionato all'integrale pagamento delle commissioni dovute da Malabu a EVP, minacciando azioni legali a tutela delle proprie pretese [cfr. doc. 232 della produzione documentale del 29.1.2020 – **all. 126**].

Alcuni giorni dopo, e più precisamente il 3 maggio 2011, il Dott. Pagano, anche per l'Ing. Casula, inoltrava a Raiffeisen una risposta, datata 27 aprile 2011, alla lettera ricevuta ribadendo in maniera perentoria la totale estraneità di NAE rispetto a qualunque accordo intercorrente fra Malabu ed EVP in ordine alle commissioni di quest'ultima, respingendo anche la richiesta di farsi carico di tale questione in seno agli accordi con il Governo e le altre parti [cfr. doc. 251 della produzione documentale delle difese Eni del 29.1.2020 – **all. 127**].

D'altro canto, gli accordi siglati il 29 aprile 2011 nulla prevedevano sul tema (che non risulta neppure discusso tra le parti).

La Pubblica Accusa ha del tutto ignorato la lettera di Raiffeisen del 15 aprile e, soprattutto, la risposta di Eni datata 27 aprile: ancora nelle repliche all'udienza del 3 febbraio 2021 il Pubblico Ministero ha affermato che Obi ha iniziato a chiedere soldi soltanto dopo che il pagamento a Petrol Service non era andato a buon fine (quindi ben oltre la firma del *Resolution Agreement*), evidentemente confidando fino a quel momento di essere pagato [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021 p. 13].

Il carteggio sconfessa categoricamente questa ricostruzione, manifestando quanto l'accusa sia restia a confrontarsi con i documenti e le fonti in atti che non sono in linea con la rappresentazione della vicenda illustrata nella fase della discussione del processo.

Una ulteriore e definitiva smentita alla tesi che vorrebbe Obi uomo dell'Eni nelle trattative o che quest'ultima, comunque, si fosse fatta carico del pagamento delle sue commissioni.

E pare opportuno ribadire, per l'ennesima volta, che Obi riuscirà ad ottenere il pagamento delle proprie commissioni soltanto a seguito della sentenza della causa intentata nei confronti di Malabu presso la *High Court of Justice* di Londra [cfr. **all. 25**].

v. Conclusioni sulla fase finale dell'operazione

Preme rilevare che è soltanto in questa fase, quasi del tutto ignorata dalla Procura, che viene definita l'operazione, tanto nella forma giuridica, quanto nei contenuti.

Uno schema negoziale completamente nuovo e diverso nella sostanza, oltre che nella forma: Eni e Shell non acquistavano più la licenza assegnata a Malabu, bensì risultavano assegnatarie di una nuova licenza finalmente libera dal suo passato e dai rischi connessi.

Solo in questa fase vengono risolti i dubbi che hanno contrassegnato le precedenti fasi dell'operazione, come ad esempio i termini fiscali o l'esercizio dei *back in rights*.

E vengono risolti nel pieno e trasparente contraddittorio fra tutte le parti, compresi i competenti organi del Governo nigeriano tra cui NNPC e DPR.

Ad eccezione dell'Attorney General, che insieme al suo staff assume il ruolo di coordinatore e direttore dei negoziati, gli altri pubblici ufficiali indicati in imputazione restano sullo sfondo, hanno un ruolo marginale, come la Ministra Diezani che firma, ma non è mai parte dei negoziati, o sono addirittura del tutto assenti, come il Generale Gusau, che all'epoca non rivestiva più alcun ruolo nel Governo nigeriano, o il Presidente Jonathan.

In questa fase sfuma il ruolo di Obi e di Agaev, che sono esclusi dalle trattative e che non avranno alcuna soddisfazione da parte di Eni in ordine al pagamento delle proprie commissioni.

In questa fase il Dott. Descalzi non è protagonista: non partecipa ai tavoli negoziali, non decide la struttura negoziale dell'operazione né forza i contenuti degli accordi, non incontra membri del Governo nigeriano, non spinge sul CdA di Eni per chiudere l'operazione, non intercede per Obi, mantiene un atteggiamento dialettico con Malcom Brinded e per nulla accomodante rispetto alle sue pressioni o richieste.

In sintesi, l'esame cronologico dell'intera vicenda OPL245 dimostra e palesa la totale inconsistenza delle argomentazioni della Procura e l'assoluto vuoto probatorio in ordine al reato di corruzione internazionale.

IV. LA CREDIBILITÀ DELL'IMPUTATO ARMANNA

1. Le dichiarazioni rese dall'imputato Armanna

La ricostruzione cronologica dell'operazione, appena esposta, ha dimostrato, ad avviso della scrivente difesa, l'assoluta inconferenza degli elementi portati dall'accusa a sostegno dell'ipotesi di corruzione internazionale.

La Procura si è, pertanto, trovata costretta, da un lato, a decontestualizzare, come visto, i singoli episodi e, dall'altro, a sposare le tesi dell'imputato Armanna: una posizione ribadita anche nel corso della discussione del processo, sia in requisitoria che nelle repliche, nonostante gli esiti disastrosi dei confronti con persone da lui stesso citate a riscontro, che hanno fatto letteralmente implodere il valore probatorio delle sue dichiarazioni.

L'imputato Armanna ha fornito al Tribunale la propria rappresentazione dei fatti oggetto del processo: ben quattro udienze dedicate alla fonte di prova costituita dall'esame dell'imputato Armanna, considerato quindi centrale per giungere alla prova dell'esistenza di fatti corruttivi.

Tant'è che la Procura di Milano, conscia che le dichiarazioni etero-accusatorie rese dall'imputato necessitano di riscontro, soprattutto dopo l'esito devastante dell'esame del "primo" Victor (su cui si dirà a breve), ha condiviso e fatto proprie le richieste provenienti dalla difesa Armanna in ordine all'esame del teste di riferimento Isaac Eke (conosciuto da Armanna, secondo la sua ricostruzione, con il nome di Victor Nwafor) indicato dallo stesso imputato nel corso della sua deposizione quale fonte diretta delle proprie conoscenze.

Si richiama, in proposito, la richiesta di sentire ai sensi dell'art. 195 c.p.p. il teste Isaac Eke, formulata all'udienza del 20.11.2019, alla quale si è associata anche la difesa della parte civile [cfr. verbale ud. 20.11.2019].

Prova che veniva ammessa dal Tribunale alla successiva udienza con ordinanza del 27.11.2019.

Si ricorda, inoltre, la collaborazione prestata dalla Procura di Milano in merito alla citazione del teste della difesa Casula Salvatore Castilletti, all'epoca dei fatti funzionario della Presidenza del Consiglio presso l'Ambasciata italiana di Abuja, anch'egli indicato dall'imputato Armanna, nel corso del suo esame, a riscontro delle proprie dichiarazioni [cfr. verbale udienza 19.12.2019].

Ciò a riprova di quanto l'accusa pubblica e privata facessero affidamento sull'esistenza di possibili riscontri alle indicazioni fornite da Armanna.

I due testi, infatti, avrebbero dovuto riscontrare le dichiarazioni dell'imputato in merito ai seguenti temi:

- l'incontro "segreto" fra il Dott. Descalzi e il Presidente Jonathan avvenuto nella prima metà del 2010 (presumibilmente alla fine di maggio);
- le retrocessioni di denaro ai pubblici ufficiali nigeriani;
- la nomina a vice-console onorario di Gianfranco Falcioni;
- le operazioni di sabotaggio dei pagamenti sui conti intestati a Petrol Service presso la BSI di Lugano e presso la banca MISR libanese;
- la valigetta di 50 milioni.

I testi Eke e Castilletti sono stati poi sentiti all'udienza del 29 gennaio 2020.

2. Le smentite dibattimentali alle dichiarazioni dell'imputato Armanna

Il dibattimento ha però fornito una smentita totale alle dichiarazioni etero-accusatorie rese dall'imputato Armanna alle quattro udienze sopra richiamate.

Una smentita, **in prima battuta**, proprio da parte dei testi indicati dall'imputato a riscontro delle proprie dichiarazioni.

Il "primo" Victor Nwafor, all'epoca dei fatti funzionario dello *State Security Service* (in breve "SSS") della Repubblica nigeriana, teste indicato nelle liste della Procura di Milano e della difesa Armanna ed escusso all'udienza del 23 gennaio 2019, ha, come anticipato, radicalmente negato di aver conosciuto l'imputato Vincenzo Armanna o altri

dipendenti/rappresentanti di Eni e delle sue controllate nigeriane [cfr. trascrizioni udienza 23.1.2019, pp. 4-5].

Eppure Armanna lo aveva indicato come persone di «*grande fiducia ed amicizia*» [estratto dell'interrogatorio di Armanna del 27.4.2016, allegato alla memoria depositata in data 27.11.2019 ai fini della valutazione di ammissibilità della chiamata ex art. 195 c.p.p. del teste Eke].

All'udienza del 29 gennaio 2020 è stato allora escusso, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., il “secondo” Victor Nwafor, ossia il teste Isaac Eke.

Il Tribunale ricorderà com'è maturato l'esame del teste.

All'udienza del 17 luglio 2019 l'imputato Armanna aveva, infatti, riferito che il teste Victor Nwafor esaminato all'udienza del 23 gennaio 2019 in videoconferenza dalla Nigeria non era la persona con cui lui si era rapportato all'epoca della vicenda [cfr., trascrizioni ud. 17.7.2019, p. 139].

IMPUTATO ARMANNA – [...] Non è quello che avete interrogato qui.

PUBBLICO MINISTERO - Come fa a saperlo, scusi?

IMPUTATO ARMANNA - Perché ho visto la foto.

PUBBLICO MINISTERO - Dove l'ha vista?

IMPUTATO ARMANNA - Su un messaggio, che mi hanno mandato la foto e io ho scritto...

PUBBLICO MINISTERO - La foto della videoconferenza?

IMPUTATO ARMANNA - Sì, e io ho scritto “No, ma non è assolutamente lui”.

A seguito di queste dichiarazioni, la difesa Armanna nel corso dell'udienza del 30 ottobre 2019 reiterava la richiesta di citazione del teste Nwafor: richiesta che il Tribunale rigettava evidenziando come lo stesso fosse già stato escusso [cfr. ordinanza del 30.10.2019].

Si giungeva, quindi, all'udienza del 20 novembre 2019 con le richieste da parte della Procura di Milano, della difesa di parte civile e della difesa Armanna di sentire Isaac Eke, quale teste *de relato*, ai sensi dell'art. 195 c.p.p.

A supporto della richiesta, la Procura di Milano produceva due email ricevute il giorno precedente, il 19 novembre 2019, dall'indirizzo ekeisaac72@gmail.com e recanti in allegato una lettera a firma di Isaac Chinonyerem Eke e una fotocopia del frontespizio del passaporto del medesimo soggetto, munita di una presunta attestazione di autenticità da parte dell'avvocato nigeriano Chief Sunday Essienekak [cfr. produzione PM all'udienza del 20.11.2019 – **all. 128**].

Nella lettera il sedicente Isaac Eke rappresentava di essere stato chiamato a testimoniare dal sig. Armanna in relazione ai loro rapporti, ma di non essere stato in grado di rispondere precedentemente a tale richiesta, e riferiva di averlo conosciuto nel 2009, presentandosi a lui, in quell'occasione, con il nome di Victor Nawfor [cfr. **all. 128**].

Il Tribunale ammetteva la citazione del teste in quanto ha ritenuto trattarsi di un nuovo soggetto, non indicato nelle liste testi, bensì introdotto, quale fonte diretta, dalle dichiarazioni accusatorie dell'imputato Armanna [cfr. ordinanza del 27.11.2019].

Ebbene, all'udienza del 29 gennaio 2020 anche questo secondo Victor smentiva totalmente la ricostruzione dell'imputato Armanna. Riferiva, infatti, di essere un ufficiale della polizia nigeriana e di non aver mai lavorato presso lo *State Security Service*, né di aver mai prestato servizi presso la Presidential Villa di Abuja o avuto rapporti con gli apparati di sicurezza della stessa [cfr. trascrizioni ud. 29.1.2020, p. 8].

Riferiva, inoltre di aver brevemente incontrato Armanna solamente due volte: la prima nel 2014, introdotto gli dal comune amico Timi Aya (anch'egli indicato nella lista testi dell'imputato Armanna), la seconda nel 2015, sempre in presenza dell'Aya [cfr. trascrizioni udienza del 29.1.2020, p. 9], precisando altresì di non essersi mai presentato con il nome di Victor Nwafor [cfr. trascrizioni udienza del 29.1.2020, p. 10].

Dichiarava, anche, che la lettera trasmessa il 19 novembre alla Procura di Milano era in realtà stata scritta proprio da Timi Aya, che gli aveva chiesto di firmarla assicurandolo che sarebbe stata utilizzata in un luogo privato. Eke specificava inoltre di non essere a

conoscenza di dover testimoniare in un processo penale [cfr. trascrizioni udienza 29.1.2020, p. 11].

Infine, in risposta a una domanda della parte civile, Eke negava di aver mai conosciuto manager o rappresentanti di Eni o delle sue controllate [cfr. trascrizioni udienza 29.1.2020, p. 16].

All'udienza del 29 gennaio 2020 veniva sentito anche il teste della difesa Casula Salvatore Castilletti, all'epoca dei fatti rappresentante dell'AISE in Nigeria.

Quest'ultimo, pur confermando di aver conosciuto sia Armanna che Casula, durante la sua permanenza in Nigeria, il primo in occasioni conviviali il secondo per ragioni professionali [cfr. trascrizioni udienza del 29.1.2020, pp. 18-19], ha escluso di essersi mai occupato dell'acquisizione del blocco 245, sia nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, sia al di fuori degli stessi [cfr. trascrizioni ud. 29.1.2020, p. 22]

Ha inoltre negato di aver mai parlato con Vincenzo Armanna o altrimenti saputo di movimentazione di denaro che riguardava la vicenda OPL245 [cfr. trascrizioni udienza 29.1.2019, p. 26], né di aver conosciuto Victor Nwafor [cfr. trascrizioni udienza 29.1.2019, p. 20].

Infine, in merito alla nomina di Falcioni quale viceconsole onorario, ha riferito di non essere a conoscenza di un ruolo da parte di Eni nella relativa procedura [e di essersi limitato a svolgere un'attività informativa per la struttura AISE, dalla quale non emergevano elementi ostativi alla nomina cfr. trascrizioni ud. 29.1.2019, p. 19].

In sintesi, nessuno dei tre testi, i “due” Victor, che pure Armanna aveva indicato come persona di grande fiducia e amicizia, e il Dott. Castilletti, ha riscontrato Armanna sui punti oggetto delle sue dichiarazioni: la portata probatoria delle stesse risulta, dunque, del tutto vanificata.

In secondo luogo, la ricostruzione cronologica dell'operazione, sopra effettuata sulla base dei documenti e delle testimonianze in atti, ha ulteriormente dimostrato le falsità delle dichiarazioni dell'imputato o comunque l'assenza di riscontri alle stesse.

Pare, **infine**, opportuno richiamare, in questa sede, anche il contenuto della produzione documentale del 29 gennaio 2020 da parte delle difese Eni, nella quale sono stati illustrati

i documenti che smentiscono ancor più puntualmente alcune delle dichiarazioni di Armanna.

In merito alla presunta celerità con cui Eni e NAE avrebbero risposto alla richiesta di manifestazione di interesse da parte di Obi nel dicembre del 2009, oltre alla riunione che avvenne il 18/19 dicembre in cui si valutò la convenienza tecnica dell'operazione, della quale ha riferito il teste Bertelli [vedi *supra*], si richiama l'ampio carteggio che coinvolse anche l'imputato Armanna in merito alla redazione della bozza di risposta, che del resto, come visto, fu molto generica e non vincolante [cfr. docc. 1-12 della nota sulla credibilità di Armanna].

Rispetto al contenuto dell'incontro fra Armanna, Obi ed Etete presso la casa di quest'ultimo a Lagos, preme segnalare lo stupore espresso dallo stesso Armanna nella email a Casula del 4.12.2011 e la netta presa di posizione rispetto alle false affermazioni su *fees* e ruolo di Obi e sui ritorni agli italiani attribuitigli da Dan Etete nella memoria difensiva di Malabu nel processo inglese presso la High Court of Justice di Londra [cfr. docc. 17-20 della nota sulla credibilità di Armanna].

Ancora, rispetto all'affermazione di non aver mai preso visione della versione definitiva del *confidentiality agreement* stipulato fra NAE ed EVP, si ricorda che è stato proprio Armanna a trasmetterla a tutto il team negoziale di Eni in data 2.3.2010. Non può quindi corrispondere a verità che l'imputato avesse saputo della sua sottoscrizione solo in una fase avanzata del processo negoziale [cfr. docc. 21-23 della nota sulla credibilità di Armanna].

Del presunto incontro segreto fra Descalzi e Jonathan si è già detto.

Rispetto al pagamento dell'intero prezzo della transazione a EVP si ribadisce, come già emerso nell'analisi cronologica, che né nella *Process Letter* di Raiffeisen, né nelle offerte presentate da NAE sia mai stata contemplata tale eventualità [cfr. docc. 44-45 della nota sulla credibilità di Armanna].

In merito ai rapporti con Gianfranco Falcioni ci si limita a evidenziare documentalmente che, contrariamente a quanto riferito da Armanna, i due vantavano una conoscenza ben precedente al ricevimento organizzato dall'ambasciata italiana in Nigeria in occasione

della festa del 2 giugno, come risulta dall'email del 29 gennaio 2010 che dà conto di una cena programmata fra i due [cfr. doc. 51 della nota sulla credibilità di Armanna].

Per quanto riguarda invece la corrispondenza fra Armanna e Falcioni in epoca coeva al tentativo di pagamento sui conti intestati a Petrol Service, risulta, sempre documentalmente, che essa avveniva sull'indirizzo di posta elettronica privata dello stesso Armanna, dunque, completamente al di fuori di ogni possibilità di conoscenza da parte di Descalzi e di Eni in generale [cfr. doc. 52-62 della nota sulla credibilità di Armanna].

Sempre con riferimento agli ipotetici sabotaggi dei pagamenti, e, in particolare, di quello in Libano, si osserva come risulti sempre documentalmente che fu proprio il Governo nigeriano a revocare il pagamento mentre non vi è traccia, come peraltro ha riconosciuto la Procura, di segnalazioni all'amministratore delegato della banca o di un rifiuto del pagamento da parte di quest'ultima [cfr. doc. 63-64 della nota sulla credibilità di Armanna].

3. Conclusioni sulla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato Armanna

In conclusione, l'esame di tutte le fonti dell'istruttoria dibattimentale, siano esse orali o documentali, mettono in evidenza l'assoluta inattendibilità del racconto dei fatti proposto dall'imputato Armanna.

Si è trattato di un tentativo, premeditato e organizzato, di costruire per fini propri una storia (peraltro incoerente, imprecisa e disseminata di finti riscontri), in realtà smentita dai fatti.

Si richiama la frase manifesto di questo metodo, pronunciata, **ridendo**, dal Dott. Armanna nell'incontro con l'Avv. Amara del 28 luglio 2014: «[...] *e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ... **Mi adopero perché gli arrivi***» [cfr. video registrazione prodotta all'udienza del 23.7.2019, dal minuto 01:05:26 al minuto 01:05:41].

E fu proprio dopo aver ascoltato per l'intera giornata l'impressionante contenuto della registrazione che questa difesa, dopo una lunga riflessione, decise di non contro-

esaminare l'imputato, ritenendo del tutto inutile, rispetto all'emersione della verità, confrontarsi con una persona disposta a tutto per raggiungere i propri fini, anche a mentire in maniera sfacciata e spudorata (e potendolo fare, in quanto imputato). Una scelta confortata dal comportamento di tutte le altre difese e dall'ulteriore prosieguo dell'istruttoria dibattimentale.

Del tutto fuori luogo, perciò, l'ironia del Pubblico Ministero nella requisitoria su una rinuncia al controesame che fu il risultato di un'attenta riflessione, valida ancora oggi.

Un'ironia ribadita con insistenza anche nelle repliche del 3 febbraio 2021 [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021, pp. 20-22], con l'evidente finalità di sottacere l'assenza di riscontri al narrato di Armanna, che la Procura ha tentato di portare fallendo clamorosamente, ribaltando sulle difese l'onere di smentire l'imputato.

Un'inaccettabile inversione dell'onere della prova e dei criteri di valutazione della stessa previsti dal codice di procedura penale.

Si ritiene, infatti, che il Tribunale avesse già ed abbia ancora tutti gli elementi per valutare la credibilità del Dott. Armanna alla luce dei criteri previsti dall'art 192, terzo comma c.p.p., che consentono di attribuire forza probatoria alle dichiarazioni rese dal coimputato *«soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse»* [Cass. Pen., sez. IV, 12.6.2020, n. 19869].

Superfluo aggiungere che le dichiarazioni dell'imputato Armanna sono del tutto inattendibili, in quanto ben distanti da questi parametri, né la citazione dei brani del Prof. Franco Cordero in ordine al valore del controesame possono superare l'assenza di riscontri e le smentite documentali e testimoniali al suo narrato.

V. INSUSSISTENZA DELLA PROVA DEL REATO DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE

Dopo aver ripercorso e tentato di riassumere le risultanze della complessa e lunga istruttoria dibattimentale, è giunto il momento di sintetizzare le valutazioni in ordine al materiale probatorio, sopra svolte e argomentate, rispetto alla sussistenza o meno del fatto tipico di corruzione internazionale addebitato al Dott. Descalzi.

Richiamando solo sommariamente quanto approfondito nel secondo capitolo della presente memoria e, del resto, ben conosciuto dal Tribunale, la Procura avrebbe dovuto provare, all'interno dei complessi fatti che si è cercato di ricostruire attraverso l'analisi dei documenti e delle testimonianze provenienti dall'istruttoria dibattimentale, l'esistenza di un accordo illecito fra il pubblico ufficiale e il privato cittadino avente ad oggetto il mercimonio della funzione del primo.

Dunque, non un semplice incontro con i pubblici ufficiali, inevitabile e naturale in un negoziato così importante per un paese come la Nigeria, ma il convergere di due volontà, quelle del corrotto e del corruttore, in connessione indissolubile.

Ebbene, la ricostruzione cronologica dell'operazione di acquisizione di OPL245 sopra ripercorsa palesa come **non vi sia alcuna traccia di questo accordo.**

La lunga istruttoria non è, insomma, riuscita a colmare il vizio originario del capo di imputazione, che rispetto al *pactum sceleris* è rimasto silente.

Tanto basterebbe per chiedere l'assoluzione del Dott. Descalzi perché il fatto non sussiste.

D'altro canto, la Procura di Milano, consapevole di non avere la prova diretta dell'accordo, ha tentato di prospettare una serie di circostanze suggestive, espungendole dal loro contesto, da cui ricavare il fatto tipico di corruzione: da qui, ad avviso di questa difesa, la scelta "episodica" proposta dai Pubblici Ministeri nella requisitoria, con conseguente scardinamento cronologico degli eventi.

Si tratta tuttavia di elementi che **non assurgono neppure a rango di indizi.**

Si richiamano, solo per sommi capi, i criteri di valutazione della prova indiziaria: è noto infatti che l'art. 192, secondo comma, c.p.p. vieta di desumere la prova del fatto da meri indizi, «a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti».

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, **gravi** «sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti»; **precisi** «sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci»; **concordanti** «sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi» [Cass. pen., sez. I, 6.5.2014, n. 37348].

Non solo, presupposto necessario di ciascun ragionamento inferenziale, alla base della prova indiretta, è che il fatto su cui si basa l'indizio sia certo, cioè effettivamente accaduto e processualmente assodato: «Quest'ultimo requisito – puntualizza la sentenza sopra richiamata -, benché non espressamente indicato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi» [Cass. pen., sez. I, 6.5.2014, n. 37348].

È inoltre doveroso ricordare che, anche in tema di procedimento indiziario, il fatto ignoto deve risultare provato «oltre ogni ragionevole dubbio»: tale canone impone che il ragionamento inferenziale, fondato sugli indizi presenti, abbia quale necessaria conseguenza il fatto illecito oggetto di prova.

Sul punto, si richiamano, ancora una volta, le considerazioni espresse dalla Suprema Corte, secondo cui l'art. 192, comma 2, c.p.p. impone al giudice «una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi (Sez. I, n. 26455 del 26.3.2013), onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati “in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di

un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale (sez. I, n. 30488 del 9.6.2010; SS.UU. n. 6682 del 4.2.1992)» [Cass. pen. sez. V, 21.2.2014, n. 16397].

Ebbene, a questa difesa pare evidente che il quadro accusatorio offerto dai Pubblici Ministeri in requisitoria non rispetti affatto i requisiti poc'anzi illustrati.

La ricostruzione episodica è, infatti, **costellata di vuoti e salti logici**, conseguenza anche dello scardinamento temporale degli eventi, e si fonda sulla **mancata considerazione di tanti, troppi elementi** emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a volta all'interno della stessa fonte utilizzata dalla Procura di Milano (frutto di letture sempre unidirezionali), **incompatibili con le tesi illustrate**.

Come nel caso della cena del 4 febbraio all'Hotel Principe di Savoia di Milano, fra Descalzi, Obi, Agaev e Dan Etete in ordine alla quale occorre ribadire non solo che non è stato provato alcun contenuto illecito, ma anche che si è trattato di un incontro meramente conoscitivo dove non era presente alcun pubblico ufficiale e che si collocava in una fase embrionale di un lungo percorso negoziale che avrebbe successivamente subito tante modifiche.

Oppure in relazione al ruolo di Emeka Obi nella trattativa, rispetto al quale i Pubblici Ministeri hanno del tutto ignorato le plurime fonti di prova che dimostrano come lo stesso fosse il mandatario di Malabu e non avesse mai esitato a tenere, durante le trattative, condotte incompatibili con gli interessi dell'Eni (si richiamano, sul punto, il mandato conferito a EVP da Malabu datato 27 gennaio 2010, la strategia perseguita da Obi e Raiffeisen per tentare di indurre un aumento dell'offerta creando concorrenza sul blocco 245 e, di conseguenza, i contatti con ulteriori compagnie petrolifere internazionali).

Del resto, se Obi fosse stato "uomo dell'Eni" nelle negoziazioni, non si comprende perché EVP abbia dovuto citare in giudizio Malabu per ottenere il riconoscimento del proprio compenso.

Inoltre, molti dei fatti posti a fondamento delle proprie argomentazioni, e dati per assunti dai Pubblici Ministeri, **non sono neppure certi processualmente**, se non **addirittura inesistenti**.

Come, ad esempio, i presunti incontri “segreti” del Dott. Descalzi con il Presidente Jonathan e il Ministro del Petrolio Diezani, che in realtà non sono mai avvenuti.

O, ancora, i pagamenti ai pubblici ufficiali, sui quali non vi è prova, come d'altronde riconosciuto anche dal Pubblico Ministero all'udienza del 21 luglio 2020, quando ha chiesto a questo Tribunale di non pretendere una probatio diabolica sul punto, ma di accontentarsi di meri indizi [cfr. trascrizioni udienza 21.7.2020, p. 87]. Si vuole, dunque, provare tramite indizi non il fatto tipico di corruzione, ossia l'accordo corruttivo, bensì il pagamento ai pubblici ufficiali che, di per sé, si è detto, è solamente un indizio del reato: indizi di un indizio, insomma.

In conclusione, la ricostruzione “episodica” della Procura non presenta quel carattere di solidità e logicità che la giurisprudenza richiede per ritenere integrata la prova indiretta, perché indiziaria, del fatto tipico di reato attribuito al Dott. Descalzi.

In quest'ottica deve probabilmente essere letto il fragile e quanto mai tardivo sforzo operato dalla Procura di Milano nella memoria del 13 gennaio 2021 di delineare maggiormente il patto illecito, trasformando le “tappe” del negoziato in altrettante “tappe” di un accordo corruttivo, sfruttando l'istituto dell'esecuzione frazionata del reato [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021, p. 12].

Una trasformazione resa possibile soltanto da una distorta lettura illecita di tutte le trattative e che, tuttavia, avrebbe richiesto quanto meno la prova della sussistenza di un accordo corruttivo a monte (dal momento che viene contestata una ipotesi di corruzione antecedente), del quale le fasi negoziali rappresentino l'esecuzione.

La Procura ha, invece, posto l'accento sulla presunta consapevolezza dei manager di Eni e Shell del fatto che il denaro dell'operazione OPL245 sarebbero finiti a Dan Etete, il quale, a sua volta, sempre nell'ipotesi accusatoria, avrebbe spartito il ricavato con i pubblici ufficiali che nel corso degli anni avevano consentito a Malabu di ottenere e mantenere, secondo i Pubblici Ministeri illecitamente, la licenza petrolifera.

Ma come si è visto ricostruendo cronologicamente tutta la storia di OPL245, gli elementi su cui i Pubblici Ministeri fondano questo assunto sono insussistenti.

La supposta illiceità della originaria assegnazione a Malabu (“*l’elefante nella stanza*”) non tiene conto di tutte le conferme, documentali, operate da differenti governi della Repubblica nigeriana nel corso degli anni.

La consapevolezza dei manager di Shell e di Eni (e fra questi il Dott. Descalzi) di un accordo fra Etete e i pubblici ufficiali compiacenti è solo presunta. Per sostenerla la Procura ha dovuto forzare i dati emersi nell’istruttoria dibattimentale, aggrappandosi a fonti non attendibili, come le dichiarazioni di Armanna o la c.d. “*chorno unprotected*”, fornendo letture univoche dei documenti, in particolare delle email di Shell, e utilizzando inferenze logiche di dubbia tenuta, come nel caso dello “specchio olandese”.

D’altro canto, neppure è stata provata l’esistenza dell’accordo fra Etete e i pubblici ufficiali in ordine alla spartizione delle somme dell’operazione OPL245: non solo non consta alcun pagamento a membri del Governo nigeriano nel flusso di denaro ricostruito dalla Guardia di Finanza, ma i Pubblici Ministeri si sono dovuti rifugiare nelle troppe voci correnti in Nigeria e nei non meglio precisati punti di vista del paese in ordine alla vicinanza fra Etete e il Presidente Jonathan, l’Attorney General Adoke Bello e il Ministro del Petrolio Alison Diezani Madueke e alle presunte prospettive di guadagno personale che avrebbero guidato la loro azione pubblica.

Un accordo che, peraltro, quand’anche fosse per assurdo ritenuto sussistente vedrebbe comunque estranei i manager di Eni e Shell: e, del resto, non si comprende quale interesse avrebbero avuto a parteciparvi né quale contributo avrebbero mai potuto fornire per agevolarlo.

In ultima analisi, ciò che la Procura di Milano rimprovera agli odierni imputati è di aver concluso l’operazione con la firma del *Resolution Agreement*, pagando la *consideration* ivi prevista [cfr. trascrizioni ud. 3.2.2021, p. 15].

Un accordo lecito, negoziato nel contraddittorio con le parti e che trovava allora e trova tutt’ora la sua *ratio* nella composizione e risoluzione, per il futuro, delle pregresse vicende del blocco 245.

La fragilità dell’impianto accusatorio è ancor più evidente in relazione alla posizione soggettiva del Dott. Descalzi.

A fronte del vuoto probatorio in cui si è trovata l'Accusa, dalla lettura di tutti gli atti del dibattimento, emerge nella persona di Descalzi un comportamento cauto e scrupoloso, che è incompatibile con l'intenzione di richiedere e ottenere dai pubblici ufficiali nigeriani un atto contrario ai loro doveri d'ufficio in cambio di denaro.

Mai, in nessuna fase dell'operazione, il Dott. Descalzi si è dimostrato sicuro e certo del suo esito.

Anzi, occorre richiamare le plurime occasioni in cui non ha forzato la prosecuzione delle trattative o il CdA di Eni ad autorizzare l'investimento perché non vi erano le condizioni di fattibilità dello stesso.

Come, ad esempio, nel caso dell'email trasmessa dal Dott. Descalzi al team negoziale il 1° dicembre 2010 e di quella inviata a Malcom Brinded il 6 dicembre 2010, in seguito alla causa sull'azionariato di Malabu intentata dal figlio del Generale Sani Abacha e dalla società PECOS ENERGY LTD. [cfr. **all. 92** e **all. 93**]: una causa che, occorre ricordare, rendeva ancor più difficile accertare la reale compagine azionaria della società nigeriana e che sarebbe rimasta pendente anche al momento della sottoscrizione del *Resolution Agreement* [cfr. **all. 124**].

Oppure a marzo del 2011, quando il Dott. Descalzi informava il Comitato di Direzione e il Consiglio di Amministrazione di Eni in ordine alle incertezze che ancora sussistevano in ordine ad alcuni temi cruciali dell'operazione e che ne impedivano la conclusione [cfr. **all. 112** e **all. 115**].

Bisogna ribadire, inoltre, l'approccio prudente del Dott. Descalzi rispetto alla valutazione economica del blocco 245, teso sempre a ricercare una validazione terza delle valutazioni operate dalle competenti funzioni Eni e mai a imporre a queste ultime indicazioni al fine di incrementare le offerte, come ha riferito il teste Ceddia all'udienza del 25.9.2019.

Si ricorderà che Descalzi chiese di attendere i risultati della valutazione indipendente di DeGoyler & McNaughton sulle caratteristiche tecniche del giacimento, alla base della valutazione economica, prima di trasmettere l'offerta *pre-emptive* del 16 giugno 2010 [cfr. **all. 52**].

Oppure quando, nel settembre del 2010, chiese al Dott. Ceddia se la funzione pianificazione avesse bisogno di un supporto esterno per la valutazione.

Circostanze, quelle appena citate, che interrompono e spezzano il nesso necessariamente consequenziale che il ragionamento indiziario comporta.

VI. CONCLUSIONI

In ragione della ricostruzione dei fatti sopra ripercorsa e delle argomentazioni ivi espresse, la sottoscritta

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia assolvere Claudio Descalzi dall'ipotesi di reato a lui ascritta con la più ampia formula liberatoria.

Con osservanza.

Milano-Roma, 24 febbraio 2021

Avv. Prof. Paola Severino